ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

La professione del GEOLOGO

dicembre 2014

ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

La professione del GEOLOGO

dicembre 2014

La professione del geologo
a cura di Roberto Troncarelli

Consiglio dell'Ordine dei Geologi del Lazio per il quadriennio 2013-2017
Roberto Troncarelli *Presidente*
Marina Fabbri *Vicepresidente*
Tiziana Guida *Segretario*
Fabrizio Vagni *Tesoriere*
Rosa Maria Di Maggio *Consigliere*
Fabio Garbin *Consigliere*
Gianluigi Giannella *Consigliere*
Davide Leoni *Consigliere*
Giovanni Savarese *Consigliere*
Roberto Spalvieri *Consigliere*
Dario Tufoni *Consigliere*

Contributi: Tiziana Guida, Marco Orfei, Fabrizio Vagni, Dario Tufoni, Fabio Garbin

Grafica e impaginazione
Agicom s.r.l.
Via Flaminia, 20
00060 Castelnuovo di Porto (RM)

Stampa
4company s.r.l.

VIA FLAMINIA, 43 00196 ROMA
Tel. 06 36000166 - Fax 06 36000167
www.geologilazio.it
ordine@geologilazio.it
ORDINEDEIGEOLOGIDELLAZIO

INDICE

PREFAZIONE 5

CODICE DEONTOLOGICO 8

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 novembre 1965, n. 1403 24

LEGGE 25 luglio 1966, n. 616 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 novembre 1982, n. 981 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 aprile 1985, n. 399 38

LEGGE 12 novembre 1990, n. 339 40

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1991 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 giugno 2001, n. 328 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 luglio 2005, n. 169 51

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 58

LEGGE 4 agosto 2006, n. 248 60

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 61

LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 agosto 2012, n. 137 67

DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143 74

CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 78

ATTIVITÀ E ADEMPIMENTI DEL GEOLOGO
PROFESSIONISTA 128

IL PREVENTIVO E LA PARCELLA PER LA PRESTAZIONE
PROFESSIONALE 131

PREFAZIONE

Le mutate condizioni normative che hanno determinato un radicale cambiamento nelle modalità di espletamento dell'attività professionale di geologo, mi hanno spinto a riscrivere integralmente la storica pubblicazione dell'Ordine dei Geologi del Lazio "Guida per la Redazione delle Parcelle", redatta nel dicembre 1999 dal collega Claudio Paniccia, e che per lungo tempo ha orientato tutti noi iscritti.

E abbiamo deciso di battezzarla "La Professione del Geologo". Già dal confronto dei titoli del libro emerge il solco profondo che un tempo relativamente breve - trattandosi di geologia - di 15 anni ha scavato nel modo di fare professione.

Da allora molte cose sono cambiate, a mio modesto parere spesso non in meglio, se per meglio deve intendersi l'innalzamento del livello delle prestazioni ed una maggiore sicurezza nella progettazione e nella realizzazione delle opere infrastrutturali, nel rispetto dell'ambiente in cui vanno ad inserirsi.

Sono stati progressivamente eliminati dapprima i minimi tariffari e poi soppressi *tout court* i tariffari stessi, sebbene, a dire il vero, non sia stato mai abrogato il Decreto Ministero Giustizia 18/11/1971 che introduceva per la prima volta il Tariffario per le prestazioni geologiche.

Decreti ministeriali, Circolari e note più o meno ufficiali e riconosciute, ispirati non certo dal nobile scopo di salvaguardare il territorio e la correttezza delle fasi progettuali, quanto da malcelati interessi lobbistici, hanno tentato periodicamente di sottrarre alla sfera lavorativa del geologo una parte sostanziale della sua attività. Mi riferisco, ad esempio, all'esecuzione di indagini geognostiche: organi pubblici di primaria importanza tentano di normare questo settore, riconoscendone la competenza e la legittimità all'esecuzione solo a Società, per di più certificate. Attribuzioni che, invece, norme di vario ordine e grado ci riconoscono come nostre a tutti gli effetti, in virtù della nostra formazione culturale, a partire dalla nostra legge istitutiva (1963) per terminare con l'ultimo aggiornamento del Codice Deontologico (2010), passando tra tutti per il DPR 328/01. Il tentativo di scippo è stato giustificato con la necessità di garantire il nostro ruolo di terzietà e di evitare presunti conflitti di interesse. Tutto ciò è offensivo per i geologi che da sempre operano con scienza e coscienza e soprattutto, da quando tale maldestro tentativo è stato messo in atto, si è assistito ad una graduale e generalizzato peggioramento delle consulenze, basate su campagne di indagini sempre più ridotte e insufficienti.

Sopravvenute normative, con finalità talora chimeriche di migliorare la nostra preparazione, di garantire la committenza nei riguardi di eventuali errori nella fase di progettazione geologica e geotecnica, di introdurre più moderni metodi per descrivere il comportamento dei terreni, nei riguardi anche dell'interazione con le sovrastrutture, ci hanno imposto di rivedere completamente il nostro modo di far professione, mettendo al primo punto non tanto e non solo aspetti tecnici precipui e peculiari delle nostre attività, quanto un costante aggiornamento dal punto di vista normativo ed una ferrea ottemperanza di nuovi obblighi (a solo titolo esemplificativo cito l'assicurazione per la responsabilità civile professionale), costringendoci a prendere familiarità con scenari più consoni all'attività forense che non a quella alla quale, da ragazzi

romantici, ci siamo avvicinati con ben altre aspettative.
Ed ecco allora la necessità di raccogliere nel presente lavoro una sintesi delle principali norme che hanno scandito i primi 50 anni di "vita" della professione del Geologo, limitandoci ovviamente alle principali e di carattere generale, senza entrare nello specifico tecnico delle tante tematiche, che una preparazione trasversale e multidisciplinare ci consente di affrontare quotidianamente con competenza e scrupolo.
E in riferimento a questi ultimi aspetti, i cui sinonimi possono essere correttezza, coscienza, competenza, ho ritenuto doveroso far precedere il "corpo legislativo" del testo dal nostro Codice Deontologico, che li racchiude tutti e che, al di là del susseguirsi e dell'alternarsi di leggi, regolamenti, dispositivi e pareri di ogni genere, resta il riferimento saliente ed ineludibile al quale ognuno di noi dovrebbe fare costante riferimento nello svolgimento della propria attività.
Sempre nell'ottica di facilitare i geologi, sia liberi professionisti che dipendenti di pubbliche amministrazioni, a destreggiarsi nel *mare magnum* della normativa e della giurisprudenza, ho deciso di allegare anche una raccolta delle principali circolari che il Consiglio Nazionale Geologi ha emanato nell'ultimo ventennio per chiarire le principali novità legislative che via via sono entrate in vigore, e fornire uno strumento di valutazione ed indirizzo sia agli Ordini Regionali che a tutti gli iscritti. Siamo partiti dalla n. 1, storica, del 1994 che trattava delle "*Competenze e della attribuzioni del Geologo nelle Commissioni edilizie comunali*" per finire alla più recente n. 310 del 2009 "Posta Elettronica Certificata – Obblighi normativi". Due argomenti agli estremi, il primo di carattere squisitamente professionale e di responsabilità anche deontologica, l'ultimo esclusivamente burocratico, sintomatici del tipo di evoluzione della professione nell'ultimo ventennio.
Abbiamo riportato anche uno "specchietto" nel quale, per alcuni degli scenari in cui la nostra consulenza può essere richiesta, sono stati inseriti gli adempimenti che ci competono, i riferimenti normativi e l'ufficio pubblico competente, sempre con lo scopo di fornire un orientamento in un panorama spesso multistrato, complesso ed articolato, in cui muoversi con familiarità e sicurezza non è affatto scontato.
Infine, a fronte di una recente reintroduzione, seppur parziale, di un riferimento in tema di parcelle, compensi ed onorari, quale senza dubbio rappresentano i due decreti del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 *Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27* e, soprattutto, n. 143 del 31 ottobre 2013 *Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria*, abbiamo deciso di includere alcuni esempi di preventivi e di parcelle, che ritengo potranno essere utili soprattutto ai più giovani, come indirizzo nelle valutazioni economiche delle prestazioni professionali, ma anche per tutelarsi nei contenziosi.
Enfatizzare l'importanza dell'aspetto economico è importante non tanto per venalità, quanto perché strettamente connesso alla qualità del servizio professionale offerto, al decoro dello stesso e quindi alla presa di coscienza dell'importanza del nostro operare, che ancora all'esterno non viene percepita

nella giusta misura.
Negli ultimi tempi abbiamo assistito ad un aumento esponenziale dei danni causati da frane e alluvioni e la categoria continua ad essere chiamata agli onori della ribalta sempre per commentare i disastri e le catastrofi, invece che essere interpellata a priori, in fase di programmazione e pianificazione.
Convincere le classi politiche ai vari livelli, istituzioni e pubblica opinione che agire in prevenzione anziché in post-emergenza sarebbe la vittoria più bella per un paese che vuole definirsi civile, dipende in parte anche da noi: dalla preparazione con cui ci proponiamo, dalla competenza e dalla scrupolosità delle nostre valutazioni, dalla correttezza e trasparenza dei nostri comportamenti nei riguardi delle committenze e delle amministrazioni con cui quotidianamente ci confrontiamo, dalla consapevolezza dell'importanza del nostro ruolo, anche dal punto di vista sociale.
L'auspicio è che questo testo aiuti tutti noi a mettere in atto quanto detto, ad essere geologi professionisti moderni, aggiornati ed il linea con le esigenze continuamente nuove e con le crescenti aspettative che i cittadini ripongono, sempre più spesso, nella nostra attività.
Non deludiamo tali speranze.

Roberto Troncarelli
Presidente dell'Ordine dei Geologi del Lazio

Si tratta dell'elenco delle norme comportamentali che ogni iscritto è obbligato a rispettare nell'espletamento delle proprie funzioni professionali e nei rapporti con le committenze, con i colleghi, con il proprio Ordine di appartenenza, con la collettività, con il territorio.

CODICE DEONTOLOGICO RIGUARDANTE L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI CON DELIBERAZIONE N. 143 DEL 19 DICEMBRE 2006 ED EMENDATO CON DELIBERAZIONE N. 65 DEL 24 MARZO 2010

(Ratificato dall'Ordine dei Geologi del Lazio con propria Delibera n. 70 del 25.05.2010)

Il Consiglio Nazionale dei Geologi,

VISTO

il testo delle "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione di geologo in Italia" approvato con deliberazione n. 121 del 2 dicembre 1997;

VISTO

il testo del "Codice Deontologico riguardante l'esercizio della professione di geologo in Italia" approvato dal Consiglio Nazionale dei Geologi con deliberazione n. 143 del 19 dicembre 2006, in conformità di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del DL 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che prevede "che le disposizioni deontologiche e pattizie ed i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle";

RITENUTO

di dover modificare, a seguito di contraddittorio instaurato con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il testo degli artt. 17, 18, 19 e 26 di cui al Codice Deontologico già approvato dal Consiglio Nazionale dei Geologi con deliberazione n. 143 del 19 dicembre 2006;

APPROVA

con deliberazione n. 65 del 24 marzo 2010 e con le modifiche di cui al precedente "Ritenuto" il "Codice Deontologico riguardante l'esercizio della professione di geologo in Italia", di seguito allegato, rendendolo immediatamente applicabile su tutto il territorio nazionale, diffondendolo a mezzo circolare e successiva pubblicazione sulla stampa di categoria;

DECIDE

di trasmettere il testo del nuovo Codice Deontologico al Ministero della Giustizia, quale organo di vigilanza, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Interesse Pubblico e Generale

La professione del geologo è di preminente interesse pubblico e generale e deve essere esercitata nel rigoroso rispetto della normativa vigente, nonché delle disposizioni contenute nel presente Codice Deontologico di Autodisciplina e di Etica Professionale.
Il geologo fa propri e si riconosce nei fondamentali principi costituzionali di libertà, eguaglianza, solidarietà e democrazia.
In particolare il geologo si riconosce nei principi costituzionali di salvaguardia della salute e dell'ambiente ed opera per la tutela ed integrità geologica del territorio, anche con azione di prevenzione e mitigazione dei rischi di dissesto, siano essi naturali o indotti da intervento antropico.

Articolo 2
Responsabilità personale

Il geologo è personalmente responsabile della propria opera sia nei riguardi della committenza che nei riguardi della collettività.

Articolo 3
Applicazione

Chiunque eserciti la professione di geologo nel territorio nazionale è impegnato a rispettare e far rispettare le norme del presente Codice Deontologico.
Le norme si applicano per il geologo libero professionista - tanto iscritto alla Sezione "A" che alla Sezione "B" dell'albo, nonché nell'elenco speciale - che esplica l'attività professionale individuale, in forma societaria o associata, in maniera continuativa, oppure saltuaria per il geologo pubblico dipendente o privato iscritto all'albo in quanto autorizzato dall'Ente di appartenenza ad esercitare singoli atti di libera professione, fatte salve le disposizioni di legge vigenti.
Le norme si applicano anche al geologo che svolga la propria attività nella Comunità Europea o all'estero senza che tale obbligo costituisca esonero dall'osservanza delle norme deontologiche del Paese ospitante, ove compatibili.
I geologi non cittadini italiani che operino nel territorio nazionale sono anch'essi tenuti all'osservanza delle presenti norme.
La loro inosservanza comporta responsabilità di ordine disciplinare, salvo ogni altro rilievo di diversa responsabilità.

Articolo 4
Comportamento

Il geologo deve evitare l'esercizio della professione in contrasto con norme specifiche, nonché l'esercizio senza autorizzazione delle competenti Autorità, ove necessarie.
Il geologo deve improntare il proprio comportamento, anche nei rapporti con professionisti di altre categorie, ai principi di probità, dignità ed integrità professionale e deve astenersi da ogni azione che possa ledere il prestigio della professione.
Il geologo nell'espletare l'incarico assunto è impegnato ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale.

Articolo 5
Principi deontologici

I fondamentali principi deontologici consistono in: diligenza; competenza professionale; efficienza ed efficacia della prestazione professionale; formazione professionale; autonomia ed obiettività professionale; decoro professionale; correttezza nei rapporti di committenza e nei rapporti di colleganza; correttezza nei rapporti con le varie componenti della società; riservatezza, osservanza dell'obbligo di segretezza e rispetto della normativa sulla privacy; esaustività informativa; sostegno delle iniziative sociali delle professioni intellettuali.

Articolo 6
La prestazione professionale

L'efficienza e l'efficacia della prestazione è data essenzialmente: dalla intrinseca difficoltà tecnica; dall'ampiezza della responsabilità assunta; dalla originalità della richiesta; dalla sussistenza o meno di precedenti soluzioni tecniche riferibili al caso di specie; dall'importanza degli elementi tecnici oggetto di valutazione; dall'entità degli elementi tecnici da coordinare; dall'originalità della soluzione; dalla quantità del tempo e dall'intensità dell'impegno profuso; dalla capacità di interazione con la committenza e con gli altri soggetti, anche imprenditoriali, coinvolti nella prestazione; dal valore dell'opera.

Articolo 7
Il decoro professionale

Il decoro del professionista consiste essenzialmente: nella compostezza ed esaustività della presentazione professionale; nella capacità di assunzione di responsabilità; nella disponibilità di efficace corredo tecnico-professionale; nella disponibilità e prontezza di utilizzo di aggiornati strumenti; nell'organizzazione di efficace ufficio ed equipe professionale; nella cura della sollecitudine degli interventi; nella disponibilità di mezzi e strutture per l'aggiornamento continuo, anche dei collaboratori e del personale dipendente; nella capacità di interloquire prontamente ed efficacemente con la committenza e con enti ed istituzioni private e pubbliche e con il pubblico in genere.

Articolo 8
Cariche pubbliche

Ove investito di incarichi o di cariche pubbliche, anche connesse alla sua specificità professionale riguardante la geologia in senso lato il geologo, previa verifica di compatibilità, deve agire nell'osservanza dei fini istituzionali dell'Ente o organo pubblico e dei principi di imparzialità, disinteresse privato, efficienza e trasparenza.
Il geologo deve comunicare tempestivamente al proprio Ordine di appartenenza o al Consiglio Nazionale, le nomine ricevute in rappresentanza o su segnalazione degli stessi o di altri organismi.

Articolo 9
Preparazione professionale

Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge in tema di aggiornamento professionale, è fatto obbligo al geologo di curare, perfezionare ed aggiornare costantemente la sua preparazione professionale, anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento che rilascino certificazioni e/o attestati, nonché ad iniziative culturali, tecnico-culturali e tecnico-scientifiche, di livello nazionale e regionale, europeo ed internazionale.
Il geologo deve assumere solo gli incarichi che ritiene di essere in grado di svolgere, singolarmente o in collaborazione.

Articolo 10
Le società professionali

Il geologo sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto e gli è vietato sottoscrivere relazioni geologiche unitamente a persone non iscritte all'albo.
Il geologo può partecipare a società professionali, nelle forme previste dalla legge, anche di ordine interdisciplinare aventi oggetto sociale comunque inerente all'attività libero professionale.
Il geologo non può partecipare a più di una società professionale.
Nel caso di prestazioni professionali rese in società, gruppo o associazione devono essere specificati, sin dall'origine, i limiti di competenza professionale e di responsabilità di ciascun appartenente al gruppo, società o associazione.
In ogni caso devono essere previamente specificati il socio o i soci che rendono la specifica prestazione professionale assumendone la relativa responsabilità personale.
Devono altresì essere rilevate eventuali situazioni di incompatibilità che abbiano a riflettersi sulla posizione del geologo.
Il geologo deve anche verificare che gli statuti e i regolamenti societari siano conformi ai principi del presente Codice Deontologico.

Articolo 11
Incompatibilità

È dovere del geologo evitare situazioni di incompatibilità che comportino la cancellazione dall'albo ai sensi della vigente normativa, nonché l'apertura di procedimento disciplinare.
Il geologo deve, altresì, evitare in via preventiva di assumere incarichi che determinino condizioni di incompatibilità e, in caso di dubbio, deve richiedere parere al proprio Consiglio dell'Ordine.

OBBLIGHI INFORMATIVI E PUBBLICITA'

Articolo 12
Segni distintivi

Il geologo, al fine di informare esaustivamente la committenza ed il pubblico in genere, deve esporre le sue qualifiche in modo chiaro ed inequivocabile su carta intestata, targhe, timbri, rubriche di ogni genere, specificando l'esatto valore di ogni titolo.
Se alla società, al gruppo o all'associazione viene data una denominazione convenzionale, alla stessa devono seguire i nomi e cognomi dei componenti con le relative e precise qualifiche professionali.

Articolo 13
Segreto professionale

L'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.
L'obbligo del segreto professionale permane anche dopo la cessazione del rapporto con la committenza.

Articolo 14
La pubblicità in generale

A tutela della dignità professionale del geologo e della categoria, nonché a garanzia della qualità della prestazione, l'esercizio delle forme distintive e pubblicitarie deve svolgersi secondo metodi e misure di netta differenziazione e specifica separazione dall'ordinaria pubblicità commerciale, secondo i modi di cui al successivo articolo 15.
È fatto, pertanto, divieto di qualsivoglia pubblicità comparativa tecnica e/o monetaria.
È fatto obbligo di specifica corrispondenza tra le indicazioni concernenti le caratteristiche del servizio offerto e ciascuna prestazione contemplata dalla tariffa professionale.

Articolo 15
La pubblicità in particolare

È consentito al geologo fornire informazioni a terzi sulla propria attività professionale, sulla struttura dello studio e sulla sua composizione, sulla struttura della società o dell'associazione, previa acquisizione del consenso scritto di tutti i professionisti che ne fanno parte.
Sono consentite le indicazioni di dati personali del geologo e degli altri professionisti che compongono lo studio, la società o l'associazione, sempre previa acquisizione del consenso scritto degli stessi, comprendendo oltre ai dati anagrafici, ai numeri di telefono e di fax, nonché agli indirizzi di posta elettronica ed ai siti "internet", anche le lingue straniere conosciute, nonché i libri e gli articoli pubblicati e le referenze provenienti dalle Università, sempre che abbiano riferimento con l'attività professionale.
Sarà anche possibile informare i terzi circa le aree di competenza e le materie prevalentemente seguite dal geologo, dallo studio, o dalla società o associazione, mentre non è consentita l'indicazione di specializzazioni che non trovino riscontro in titoli rilasciati dalle Università.
Non è consentita l'indicazione di titoli onorifici ovvero di altri titoli o funzioni che non abbiano alcun riferimento con l'attività professionale.
Non è consentita alcuna forma, diretta o indiretta, di informazione comparativa, equivoca o fuorviante, ingannevole o autoelogiativa, né di enfatizzare la propria capacità professionale.
Non è consentito ai geologi fregiarsi del titolo di "specializzato", data l'attuale mancanza di scuole universitarie di specializzazione post-lauream.
La qualificazione di "esperto", adeguatamente documentata nel curriculum professionale, deve essere conseguente ad esperienze professionali significative sotto il profilo della qualità e/o alla frequenza certificata di corsi e master qualificati, svolti ed organizzati da Enti pubblici, o privati, con finalità di istruzione, di ricerca e di formazione.

Le informazioni consentite possono essere fornite tramite stampa, mezzi televisivi e radiofonici, reti telematiche, siti internet, anche a diffusione internazionale, carta da lettere, rubriche professionali e telefoniche. Le informazioni debbono, dunque, essere fornite secondo correttezza e verità, dignità e decoro della professione, con osservanza degli obblighi di segretezza, riservatezza e tutela della privacy.

Articolo 16
Verifica della pubblicità

A garanzia anche della trasparenza e della veridicità del messaggio pubblicitario, nonché della qualità delle prestazioni, il geologo deve trasmettere, per la verifica, all'Ordine di appartenenza il modello che intende adottare.
Ove l'Ordine ravvisi lesività del messaggio alla dignità della professione, alla trasparenza e veridicità degli elementi contenuti, o la violazione di quanto disposto dai precedenti art.li 12 e 13, obbliga il geologo singolo, socio o associato ad apportare ogni necessaria modifica.

RILIEVO DELLA TARIFFA PROFESSIONALE

Articolo 17
Parametri tariffari

La tariffa professionale approvata con D.M. 18.11.1971 e s.m.i., determinativa soltanto dei minimi compensativi dell'attività professionale del geologo esercitata nelle varie forme, costituisce legittimo elemento di riferimento ai fini della tutela della dignità professionale del singolo geologo e della categoria, nonché della qualità delle prestazioni, fino all'emanazione di nuova tariffa articolata in parametri superiori ai minimi.

Articolo 18
Commisurazione della parcella

A garanzia della qualità delle prestazioni ed ai sensi dell'art. 2233, comma 2, Codice Civile il geologo che esercita attività professionale nelle varie forme - individuale, societaria o associata - deve sempre commisurare la propria parcella all'importanza della prestazione ed al decoro professionale.
L'Ordine vigila sull'osservanza dell'art. 2233, comma 2, c.c. che costituisce obbligo deontologico la cui violazione determina l'instaurazione di procedimento disciplinare.

Articolo 19
Evidenza pubblica

Per le procedure di evidenza pubblica, anche ove la P.A. non utilizzi quale parametro compensativo la tariffa professionale, il geologo dovrà comunque commisurare la propria offerta all'importanza della prestazione ed al decoro professionale ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c.
Della mancata utilizzazione da parte della P.A. dei parametri compensativi di cui al precedente comma, il geologo informa l'Ordine territoriale di appartenenza.

Articolo 20
Prestazioni gratuite

Il geologo può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari e documentati quando sussistono valide motivazioni ideali ed umanitarie.

RAPPORTI CON I COMMITTENTI

Articolo 21
Definizione degli incarichi – Responsabilità

Il geologo deve evitare qualsivoglia condizione di commistione tra attività professionale ed attività di impresa.
Il geologo deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nell'osservanza del presente codice, i contenuti e termini degli incarichi professionali conferiti.
Il geologo assume la piena responsabilità dell'organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli e copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto o da svolgere.

Articolo 22
Interesse del committente

Nell'espletamento dell'incarico il geologo deve tutelare nel miglior modo possibile l'interesse del committente purché non contrasti con l'interesse e la sicurezza pubblica e con i doveri professionali, dovendo egli sempre operare nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente dal dissesto territoriale determinato da rischi naturali ed antropici.
Il geologo non deve subire passivamente la volontà del committente quando questa sia in contrasto con il prestigio, la dignità o il decoro del geologo stesso e/o della categoria.
Il geologo non deve assumere incarichi su materie nelle quali non abbia competenza.
Il geologo ha l'obbligo di garantire la committenza, nonché eventuali terzi, da pregiudizi e danni che possano derivare dalla sua opera.
Il geologo non può, senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.

Articolo 23
Cointeresse

Il rapporto con il committente impone al geologo, tanto individuale che socio o associato, un comportamento improntato alla massima chiarezza, lealtà, correttezza, diligenza e sollecitudine.
Gli interventi professionali, in cui il professionista incaricato sia anche cointeressato come titolare di servizi imprenditoriali (ditta regolarmente iscritta negli elenchi delle imprese), dovranno essere mantenuti distinti in modo che la committenza abbia ben chiara la distinzione delle prestazioni: quella professionale soggetta alle vigenti norme deontologiche e quella imprenditoriale rispettosa delle proprie normative.

Articolo 24
Conflitto di interessi

Il geologo non deve assumere incarichi in cui sussista o possa sussistere un proprio interesse personale concorrente con quello della committenza e deve rinunciare ad ogni incombenza, avendo però cura di evitare ogni danno e/o pregiudizio al committente, non appena si delinei una situazione conflittuale.
Il geologo non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed avere avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.
Il geologo incaricato di svolgere una consulenza tecnica, anche in vertenza stragiudiziale, dovrà astenersi dall'assumere l'incarico nel caso in cui si sia già pronunciato in precedenza.

Articolo 25
Recesso

Il geologo può recedere dall'incarico anche in corso dell'opera per giusta causa, ma senza danneggiare il committente, né i colleghi in caso di prestazione fornita in forma societaria o associata.

Articolo 26
Divieto di accaparramento

Non è consentito al geologo di offrire la propria prestazione personale a mezzo di procacciatori e di illecite attività di accaparramento della clientela.
È vietata al geologo l'utilizzazione della propria posizione presso Amministrazioni ed Enti pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona.
Nemmeno è consentito al geologo di offrire la propria prestazione con condizioni che derogano ai princìpi di dignità e decoro, così come definiti nel presente codice, con offerte economiche non commisurate secondo il disposto di cui ai precedenti art.li 17 e 18.

RAPPORTI CON L'ORDINE PROFESSIONALE

Articolo 27
Collaborazione con l'Ordine

L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività professionale.
È dovere deontologico di ogni geologo di rispettare l'autonomia e l'indipendenza istituzionale dell'Ordine.
Il geologo deve collaborare con il Consiglio Nazionale e con l'Ordine Regionale per l'attuazione delle finalità istituzionali; conseguentemente, ove richiestone e/o convocato, deve presentarsi e fornire i chiarimenti ed i documenti che gli vengano richiesti, compatibilmente con l'obbligo dell'osservanza del segreto professionale.

Articolo 28
Obbligo di comunicazione

Il geologo deve informare immediatamente per iscritto l'Ordine di appartenenza di ogni modifica che riguardi il suo status professionale.

Deve altresì dare comunicazione scritta delle cariche e degli incarichi pubblici, di cui al precedente art. 6, che abbia ad assumere, anche ai fini del controllo di compatibilità.
Il geologo denuncia all'Ordine ogni tentativo che gli venga imposto di comportamenti non conformi al Codice Deontologico da qualunque parte provengono ed è tenuto a segnalare tutte le violazioni delle presenti norme, nonché l'uso abusivo del titolo di geologo e l'esercizio abusivo della professione.

Articolo 29
Osservanza dei provvedimenti

Gli iscritti all'albo o all'elenco speciale, in entrambi le sezioni, sono tenuti ad osservare tutti i provvedimenti emanati dal Consiglio dell'Ordine istituzionalmente preposto e a rispettare i regolamenti e le deliberazioni adottati dal Consiglio Nazionale e/o dall'Ordine Regionale di appartenenza.

Articolo 30
Il geologo dipendente

Il geologo pubblico dipendente iscritto all'Albo professionale, cui sia concesso di svolgere, in via saltuaria, e previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza, atti di libera professione, deve preventivamente comunicare all'Ordine il tipo di incarico ricevuto con gli estremi dell'autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

Articolo 31
Il geologo consigliere

Il geologo eletto a far parte del Consiglio Nazionale o dell'Ordine Regionale deve adempiere all'incarico con diligenza, riservatezza, imparzialità e nell'interesse generale della categoria.
Deve collaborare all'esercizio, da parte del Consiglio o dell'Ordine territoriale, dei poteri-doveri istituzionali ad essi rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.
Costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell'Ordine esercitare la vigilanza sul rispetto delle vigenti norme deontologiche.
Il geologo consigliere deve, altresì, concorrere a promuovere l'immagine pubblica della professione, nonché della funzione di garanzia dell'integrità ambientale da essa svolta nell'ambito dei princìpi costituzionali, anche contribuendo a realizzare ed a consolidare collegamenti ed interazioni con gli Enti istituzionali del territorio, nell'interesse della salvaguardia dell'ambiente.

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Articolo 32
Obbligo di lealtà

Ogni geologo iscritto all'albo e all'elenco speciale ha il dovere di comportarsi con i colleghi con la massima lealtà e correttezza, in particolare evitando di diffondere notizie atte a determinare il discredito, pur rimanendo salvo ed impregiudicato il diritto di critica e di un diverso convincimento. Quando ha motivate riserve

sul comportamento di un collega deve informare l'Ordine di appartenenza di quest'ultimo.
L'obbligo deve intendersi esteso anche nei confronti di coloro i quali esercitano le professioni che hanno specifica connessione con l'attività del geologo.

Articolo 33
Sostituzione di collega

Il geologo non deve tentare di sostituirsi ai colleghi che abbiano ricevuto incarichi professionali o stiano per ottenerli. Qualora sia chiamato alla sostituzione, deve accertare che l'incarico sia stato formalmente revocato dalla committenza e deve darne comunicazione scritta senza ritardo al collega.

Articolo 34
Azione contro collega

Il geologo che intenda promuovere azione giudiziale contro un collega per motivi professionali, deve darne preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Articolo 35
Utilizzazione di elaborati altrui

Quando nell'espletamento dell'incarico ricevuto il geologo utilizza in tutto o in parte un elaborato altrui, è tenuto a citarne la fonte ed a chiederne nei casi previsti l'autorizzazione. Né può indicare come propria una prestazione eseguita in collaborazione con altri, senza indicarne i nomi e le mansioni da loro svolte.

RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ ED IL TERRITORIO

Articolo 36
Tutela ambientale

Il geologo, nell'esercizio delle sue funzioni, in osservanza dei principi costituzionali di tutela del paesaggio, della salute e dell'integrità geologica del territorio, è tenuto a tutelare nel miglior modo possibile l'ambiente in via di prevenzione, contenimento, attenuazione e risoluzione dei rischi e deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco energetico.
Nell'espletamento dell'incarico il geologo è, inoltre, tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico, nonché sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.
Per il perseguimento delle finalità ambientali, il geologo è tenuto, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 9, a curare, perfezionare ed aggiornare costantemente la sua preparazione professionale anche attraverso la partecipazione ad iniziative culturali, tecnico-culturali, tecnico-scientifiche, di livello nazionale e regionale, europeo ed internazionale.

NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI

Articolo 37
Partecipazione a bandi e concorsi

Il geologo non dovrà partecipare a bandi e concorsi per opere pubbliche quando le condizioni previste per l'affidamento siano dichiarate inaccettabili dal Consiglio Nazionale e/o dall'Ordine competente e quando siano contrarie alla deontologia professionale e/o non compatibili con le normative nazionali e regionali, comunitarie o internazionali vigenti.
Dovrà altresì evitare di incorrere in situazioni di incompatibilità o inconciliabilità derivanti anche da rapporti con soggetti partecipanti.
Nella partecipazione a bandi e concorsi per opere pubbliche o ad affidamenti da parte di committenti privati il geologo dovrà far riferimento alla tariffa professionale e comunque commisurare la propria parcella all'importanza della prestazione ed al decoro professionale, ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c.

Articolo 38
Commissioni giudicatrici

Il geologo, che sia stato chiamato a far parte della commissione giudicatrice di un concorso - fermo l'obbligo di astensione in caso di incompatibilità e/o inconciliabilità - è tenuto ad osservare ed a fare osservare le presenti norme e, in caso di infrazioni, a darne immediata comunicazione al Presidente dell'Ordine della Regione in cui si svolge il concorso, oltre che all'Ordine della Regione di appartenenza.
Il geologo che sia stato eletto o designato a far parte, a qualsiasi titolo di commissione giudicatrice, ivi compresa la commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione o che sia stato prescelto dal Consiglio dell'Ordine a rappresentarlo, è tenuto a tutelare e promuovere tutte le iniziative per l'inserimento dell'attività professionale, nonché ad osservare le presenti norme e le disposizioni e direttive che lo stesso Ordine di appartenenza dovesse impartire nell'interesse della categoria professionale. Lo stesso è inoltre tenuto ad informare tempestivamente l'Ordine quando viene a conoscenza di fatti che possano ledere la categoria.

Articolo 39
Commissioni edilizie

Il geologo membro di Commissioni Edilizie, Commissione Edilizie integrate o Commissioni Urbanistiche deve prestare la sua opera nell'interesse esclusivo della collettività, in accordo con le disposizioni emanate dall'Ordine.
In particolare è considerato comportamento gravemente scorretto e disciplinarmente rilevante quello di sollecitare incarichi professionali da terzi per pratiche soggette a permesso a costruire o ad autorizzazione da parte del Comune o dell'Ente che lo ha nominato.

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Articolo 40
Principi fondamentali

In caso di violazione delle norme di cui al presente codice deontologico, nonché di norme regolatrici l'attività professionale

del geologo costituenti obbligo disciplinare, il procedimento, salvo specifica regolamentazione, dovrà svolgersi nell'osservanza dei seguenti inderogabili principi fondamentali: diritto dell'incolpato a conoscere i capi di incolpazione; immodificabilità dei capi di incolpazione; congruità dei tempi per organizzare la difesa; diritto al contraddittorio; osservanza dei tempi e delle formalità del procedimento.

VALIDITÀ TERRITORIALE

Articolo 41
Limiti

Le presenti norme, salvo quanto disposto all'articolo 3, terzo comma, hanno valenza nell'intero territorio nazionale.

VIGENZA
Articolo 42
Entrata in vigore

Il presente Codice Deontologico e di Autodisciplina ha vigore a decorrere dall'1 gennaio 2007.

È la legge istitutiva, che costituisce il riconoscimento ufficiale della nostra professione.

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112
Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1
Titolo professionale

Il titolo di geologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato, per l'esercizio della professione di geologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale.

Art. 2
Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo

Per l'esercizio della, professione di geologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.
L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dall'ordinamento delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione.

Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.
I pubblici impiegati ai quali sia invece consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.
Il geologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 3
Oggetto della professione

Formano oggetto dell'attività professionale del geologo:
a) l'esecuzione di rilevamento e studi geologici anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia geologica;
b) le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici;
c) indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane valanghe sistemazioni costiere, erosioni del suolo;
d) le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee;
e) le indagini geologiche relative alla prescrizione e alla ricerca dei giacimenti minerari, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e ciò anche in sottofondo marino;
f) le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione;
g) le indagini geologiche anche nel campo agrario;
h) le indagini geologiche connesse con l'arte militare ed altre affini;
i) le ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico relative ai commi precedenti.
L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai geologi, iscritti all'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.

Art. 4
Albo ed elenco speciale dei geologi

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Geologi provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e deve, almeno ogni due anni, curarne la revisione.

Art. 5
Requisiti per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:
a) essere cittadino italiano, o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino (di uno Stato membro dell'Unione europea o) di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
b) godere dei diritti civili;
c) essere di specchiata condotta morale;
d) essere abilitato all'esercizio della professione di geologo;
e) avere la residenza (o il domicilio professionale) in Italia. (Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.)

Art. 6
Iscrizione all'albo di professori universitari e liberi docenti

All'albo professionale dei geologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5, i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati del gruppo geomineralogico, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole geologica.
Possono altresì essere iscritti i laureati in scienze naturali che abbiano esercitato attività di specialisti in campo paleontologico per almeno tre anni.

Art. 7
Iscrizione dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati dal requisito per la iscrizione all'albo di cui alla lettera e) dell'articolo 5 qualora dimostrino di risiedere all'estero al servizio, in qualità di geologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

Art. 8
Ordine Nazionale dei Geologi

Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine Nazionale dei Geologi ed eleggono il Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Art. 9
Attribuzione del Consiglio Nazionale dell'Ordine

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:
a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
b) cui la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
d) adotta i provvedimenti disciplinari;
e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;
f) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine Nazionale, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la Grazia e Giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale, nonché l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari. (3)

Art. 10
(Articolo abrogato dalla Legge 12 novembre 1990, n. 339)

Art. 11
Scioglimento del Consiglio Nazionale dell'Ordine

Se non è in grado di funzionare e se - chiamato all'osservanza dei propri doveri - persiste nel violarli, ovvero se ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio Nazionale dell'Ordine può essere sciolto.
In caso di scioglimento del Consiglio Nazionale dell'Ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.
Lo scioglimento del Consiglio Nazionale dell'Ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia, sentito il parere della Commissione centrale dei Geologi. (3)
Il commissario ha la facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e non più di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.
Egli nomina, altresì un segretario tra gli iscritti nell'albo.

Art. 12
(Articolo abrogato dalla Legge 12 novembre 1990, n. 339)

Art. 13
Vigilanza del Ministro di Grazia e Giustizia

Il Ministro per la Grazia e Giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine Nazionale dei Geologi. (3)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 14
Pratica professionale

Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato, il requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5 è sostituito da quello di aver compiuto una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.

Art. 15
Laureati in ingegneria, scienze naturali, fisica e chimica

Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti all'albo i laureati in ingegneria, in scienze naturali, in fisica, i quali dimostrino di avere esercitato effettivamente come attività esclusiva o almeno prevalente per almeno 5 anni l'attività che forma oggetto della professione di geologo e presentino domanda di iscrizione all'albo entro il termine perentorio di un anno dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16
Norme regolamentari

Con decreto del Capo dello Stato saranno emanate entro un anno le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI - BOSCO - TRABUCCHI - TREMELLONI - GUI - COLOMBO

Visto il Guardasigilli: BOSCO

AGGIORNAMENTI ALL'ATTO

AGGIORNAMENTO (3)
Il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 58 comma 2) che nella presente legge "l'espressione: "Ministro per la Grazia e la Giustizia", ovunque ricorra,è sostituita dalla seguente: "Ministro della Giustizia""

La LEGGE 12 novembre 1990, n. 339 (in G.U. 23/11/1990, n.274) ha disposto (con l'art. 7, comma 2) l'abrogazione dell'art. 10.
Il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 (in SO n.75, relativo alla G.U. 23/04/2010, n.94) ha disposto (con l'art. 58, comma 1) la modifica dell'art. 5 comma 1 lettere a) e e) e l'introduzione di 2 commi dopo il comma 1.
Il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 (in SO n.75, relativo alla G.U. 23/04/2010, n.94) ha disposto (con l'art. 58, comma 1) la modifica dell'art. 5 comma 1 lettere a) e e) e l'introduzione di 2 commi dopo il comma 1.
Il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 (in SO n.75, relativo alla G.U. 23/04/2010, n.94) ha disposto (con l'art. 58, comma 2) la modifica dell'art. 13.
Il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 (in SO n.75, relativo alla G.U. 23/04/2010, n.94) ha disposto (con l'art. 58, comma 2) la modifica dell'art. 11.
Il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 (in SO n.75, relativo alla G.U. 23/04/2010, n.94) ha disposto (con l'art. 58, comma 2) la modifica dell'art. 9.

NOTE ALL'ATTO

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. 1403 (in G.U. 28/12/1965, n.322) ha disposto (con l'art. 1) che "È approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia il regolamento per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112".
Il DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 2009, n. 179 (in SO n.234, relativo alla G.U. 14/12/2009, n.290) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la permanenza in vigore degli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 del presente provvedimento.

È il decreto che detta istruzioni operative per l'attuazione della legge 112/63.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 novembre 1965, n. 1403
Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 112, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia;

DECRETA:

È approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per la Grazia e Giustizia il regolamento per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1965

SARAGAT

MORO – REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei Conti, addì 17 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 129. – VILLA

TITOLO I
DELL'ALBO PROFESSIONALE

Art. 1
Modalità di iscrizione nell'albo

Per l'iscrizione nell'albo, l'interessato deve inoltrare domanda in carta da bollo al Consiglio Nazionale dell'Ordine, allegando il titolo o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo di cui alla lettera d) dell'art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, per la iscrizione negli albi professionali nonché, se del caso, la documentazione di cui all'art. 7 della legge.
I pubblici impiegati ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione debbono produrre, a corredo della domanda, una certificazione dell'Amministrazione da cui dipendono, attestante la loro qualifica, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 5 della predetta legge, nonché la compatibilità della libera professione con la posizione d'impiego.
I titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati di cui al primo comma dell'art. 6 della predetta legge debbono, ai fini della iscrizione nell'albo professionale, produrre un certificato della competente Amministrazione da cui risulti la loro qualifica e materia

di insegnamento.
I laureati in scienze naturali debbono, a norma del predetto art. 6, produrre la documentazione e i titoli comprovanti la loro attività di Specialisti in campo paleontologico.
Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, nonché dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 5 della predetta legge, il Consiglio Nazionale dell'Ordine provvede d'ufficio a norma degli articoli 2 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.
Per i cittadini stranieri, la esistenza del trattamento di reciprocità è comprovata, a cura degli interessati, con l'attestazione del Ministero degli affari esteri, prevista dall'art. 7 della legge 25 aprile 1938, n. 897.

Art. 2
Dell'iscrizione nell'elenco speciale

Per i pubblici impiegati di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge, che aspirano all'iscrizione nell'elenco speciale, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 3
Iscrizione - Rigetto della domanda

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine deve deliberare nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, deve essere motivata.
Qualora il Consiglio dell'Ordine non abbia provveduto nel termine fissato nel primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso a norma degli articoli 14 e seguenti del presente regolamento alla Commissione centrale la quale, - richiamati gli atti - decide sulla domanda.

Art. 4
Anzianità di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale

L'anzianità di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale è determinata dalla data della relativa deliberazione.
L'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale avviene secondo l'ordine cronologico delle deliberazioni.
L'albo e l'elenco speciale recano un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

Art. 5
Tessera di riconoscimento

Il presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine rilascia a ciascun iscritto nell'albo, in regola con il pagamento delle quote annuali, a richiesta ed a spese dell'interessato, una tessera di riconoscimento.
La tessera è firmata dal presidente e dal segretario del Consiglio e deve essere munita di fotografia recante il timbro a secco dell'Ordine.

Art. 6
Cancellazione dall'albo e dall'elenco speciale

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del Pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale:

1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
2) nel casi di incompatibilità;
3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 5 della legge, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito a norma dell'art. 7 della legge.
Il Consiglio nazionale dell'Ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato tranne che nei casi di irreperibilità o in quello previsto dal n. 1) del comma precedente.

Art. 7
Comunicazione delle decisioni del Consiglio Nazionale

Le decisioni del Consiglio Nazionale sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza.
In caso di irreperibilità la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio Nazionale.

Art. 8
Trasmissione dell'albo e dell'elenco speciale

L'albo e l'elenco speciale debbono essere trasmessi in copia a cura del Consiglio nazionale dell'Ordine al Ministero di grazia e giustizia, ai presidenti ed ai procuratori generali delle Corti di appello e al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

TITOLO II
DEGLI ORGANI PROFESSIONALI

Art. 9
Attribuzioni del presidente del Consiglio nazionale

Il presidente del Consiglio Nazionale ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge, dal presente regolamento o da altre norme.
Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

Art. 10
Riunioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine è convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno quattro membri, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
Il verbale della riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

Art. 11
Riunioni della Commissione centrale

Il presidente della Commissione centrale convoca la Commissione ogni volta che sia necessario.
Il verbale è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

TITOLO III
DEI CONTRIBUTI

Art. 12
Determinazione dei contributi

A norma dell'art. 9, lettera g) della legge, il Consiglio Nazionale dell'Ordine stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di settembre di ciascun anno, la misura delle quote annuali ad esso dovute per l'anno successivo dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale.
Con le modalità di cui al comma precedente, il Consiglio determina la misura della tassa di iscrizione all'albo e all'elenco speciale, deil diritti per il rilascio delle tessere, dei certificati e per le altre prestazioni.

Art. 13
Riscossione delle quote annuali

Le quote annuali debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio dell'anno cui si riferiscono.

TITOLO IV
DEI RICORSI ALLA COMMISSIONE CENTRALE

Art. 14.
(Articolo abrogato dalla Legge 12 novembre 1990, n. 339)

Art. 15.
(Articolo abrogato dalla Legge 12 novembre 1990, n. 339)

Art. 16.
(Articolo abrogato dalla Legge 12 novembre 1990, n. 339)

Art. 17.
(Articolo abrogato dalla Legge 12 novembre 1990, n. 339)

Art. 18.
(Articolo abrogato dalla Legge 12 novembre 1990, n. 339)

AGGIORNAMENTI ALL'ATTO

La LEGGE 12 novembre 1990, n. 339 (in G.U. 23/11/1990, n.274) ha disposto (con l'art. 7, comma 2) l'abrogazione dell'art. 15 del regolamento allegato.
La LEGGE 12 novembre 1990, n. 339 (in G.U. 23/11/1990, n.274) ha disposto (con l'art. 7, comma 2) l'abrogazione dell'art. 18 del regolamento allegato.
La LEGGE 12 novembre 1990, n. 339 (in G.U. 23/11/1990, n.274) ha disposto (con l'art. 7, comma 2) l'abrogazione dell'art. 16 del regolamento allegato.
La LEGGE 12 novembre 1990, n. 339 (in G.U. 23/11/1990, n.274) ha disposto (con l'art. 7, comma 2) l'abrogazione dell'art. 14 del regolamento allegato.

È la legge che integra la legge istitutiva.

LEGGE 25 luglio 1966, n. 616

Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Elettorato

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, ha sede in Roma.
Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio Nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.

(Comma abrogato dalla Legge 12 novembre 1990, n. 339)

Art. 2
Elezione del Consiglio Nazionale dell'Ordine

(Commi abrogati dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169)

La seconda convocazione è fissata a non meno di venti giorni dalla prima.

Art. 3
Elenco degli elettori - Seggio elettorale

Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del Consiglio Nazionale dispone la compilazione dell'elenco degli iscritti nell'albo.
L'elenco contiene per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.
Il seggio, a cura del presidente del Consiglio Nazionale, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 4
Composizione del seggio elettorale

(Commi abrogati dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169)

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 5
Votazione

Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, e timbrate con il timbro dell'Ordine dei Geologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, ed in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, prima dell'inizio della votazione, sono ripartite fra gli scrutatori. Lo scrutatore appone la sua firma all'esterno della scheda.
Quando le elezioni dei componenti del Consiglio Nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale si svolgono contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso.
L'elettore, previo accertamento della sua identità personale, viene ammesso a votare e, ritirata la scheda, la compila immediatamente nella parte della sala a ciò destinata: quindi la chiude e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.
Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.
(Commi abrogati dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169)

Art. 6
Scrutinio

(Commi abrogati dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169)

Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Non si tiene conto, nell'ordine dei nominativi indicati sulla scheda, di quelli che eccedono il numero dei candidati da eleggere.
Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.
Il presidente del seggio provvede, quindi alla proclamazione dei candidati eletti secondo l'ordine della graduatoria.
Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario stesso.

Art. 7
Diritto di opzione – Sostituzione

Qualora un membro della Commissione centrale risulti eletto membro del Consiglio Nazionale dell'Ordine o, in caso di contemporanea elezione, un candidato risulti eletto membro di ambedue gli organi, esso deve, entro tre giorni dalla comunicazione della proclamazione, optare per una delle due cariche. In mancanza di opzione si presume che l'interessato abbia rinunciato alla carica di membro del Consiglio Nazionale dell'Ordine.
Per la sostituzione il Consiglio Nazionale provvede a norma dell'articolo 10 della presente legge.

Art. 8
Elezione dei membri della Commissione centrale

Per la elezione dei membri della Commissione centrale di cui alla lettera d) dell'articolo 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112,

valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio Nazionale dell'Ordine.
Quando un membro del Consiglio Nazionale è eletto membro della Commissione centrale questi è tenuto ad optare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 7 della presente legge.

Art. 9
Comunicazioni dell'esito delle elezioni

Il presidente del seggio, immediatamente dopo la proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministro per la Grazia e Giustizia ed al Consiglio Nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio Nazionale.
I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Art. 10
Riunioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale - Cariche e durata

Il Ministro per la Grazia e Giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne dà comunicazione ai componenti eletti del Consiglio Nazionale e li convoca per l'insediamento.
Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, sono eletti: un Presidente, un Vice presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Per la Commissione centrale il Ministro per la Grazia e Giustizia provvede ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112.
Per la validità delle adunanze della Commissione centrale e del Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
Quando il Presidente e il Vice presidente sono assenti od impediti ne fa le veci il membro più anziano per età.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il Presidente vota per ultimo.

(Commi abrogati dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169)

I componenti eletti, venuti a mancare per qualsiasi causa, sono sostituiti dagli eletti che li seguono nell'ordine della graduatoria.
In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive.
In ogni caso i predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 11
Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale - Sostituzione - Rinnovo della elezione

La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del Consiglio nazionale, invita detto Consiglio a provvedere alla loro sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 6, comma quinto, i candidati che seguono nell'ordine degli eletti.
In mancanza di tali candidati il Consiglio nazionale fissa entro due mesi la data per la elezione suppletiva. La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 12
Rinnovo delle elezioni del Consiglio nazionale

La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso che investe la elezione di tutto il Consiglio Nazionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e al Ministro per la Grazia e Giustizia nonché al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Il Ministro per la Grazia e Giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio Nazionale ed al Commissario stesso.
Il Commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112, alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del Consiglio con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 13
Annullamento delle elezioni di membri elettivi della Commissione centrale

La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso proposto contro l'elezione di singoli membri elettivi, provvede a darne immediata comunicazione al Ministro per la Grazia e Giustizia, che entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112, propone la loro sostituzione con i candidati che seguono nell'ordine degli eletti, in base alla graduatoria formata a norma dell'articolo 6, comma quinto.
In mancanza di tali candidati il Ministro per la Grazia e Giustizia invita il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine ad indire elezioni suppletive.
Analogamente, il Ministro per la Grazia e Giustizia, ricevutane comunicazione dalla Commissione centrale, provvede per l'ipotesi in cui sia accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri elettivi ed occorra procedere a nuove elezioni.

Art. 14
Sanzioni disciplinari

All'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, che si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:
1) censura;
2) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;
3) radiazione.
Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:
a) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
b) la morosità per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi all'Ordine. In queste ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo.
La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.
La radiazione è pronunciata di diritto nel caso in cui l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.
Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

a) nel caso di cui al precedente comma, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale;
b) negli altri casi quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.
Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, e dell'articolo 16 della presente legge.

Art. 15
Procedimento disciplinare

Il Consiglio Nazionale inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentare in un termine non inferiore a dieci giorni, documenti o memorie difensive.
L'incolpato deve essere invitato a comparire innanzi al Consiglio, per essere sentito entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.
Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
La notifica si effettua secondo le norme contenute negli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile.
In caso di irreperibilità le notificazioni di cui ai due commi precedenti avvengono, inoltre, mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio Nazionale.

Art. 16

(Articolo abrogato dalla Legge 12 novembre 1990, n. 339)

Art. 17
Tariffa professionale

La tariffa professionale degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese sono stabiliti con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro per l'Industria e per il Commercio, su proposta del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Art. 18
Prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale

Alla prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei geologi provvede una Commissione, nominata con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia, la quale provvede altresì alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonché alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio Nazionale.
La Commissione ha sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia ed è composta da un Magistrato di Corte d'Appello che la presiede e da quattro membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di geologo ed in possesso della laurea in scienze geologiche o in una delle altre discipline menzionate nell'articolo 15 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, o che sono titolari di cattedra, liberi docenti o incaricati del gruppo geomineralogico.
Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di

Grazia e Giustizia.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano per età.
Le domande di iscrizione, redatte in carta bollata e corredate dai documenti attestanti l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 112, nonché dalla ricevuta di versamento della relativa tassa, vanno dirette, fino all'insediamento del Consiglio Nazionale dei geologi, al Ministero di Grazia e Giustizia.
L'iscrizione è subordinata, altresì, al preventivo pagamento della tassa di concessione governativa, prevista per l'iscrizione negli albi delle professioni.
La Commissione delibera con la presenza di almeno tre membri in essi compreso il Presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il Presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Le deliberazioni sono notificate all'interessato e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
L'albo e l'elenco speciale contengono il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza degli iscritti nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale è avvenuta; per la prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale l'anzianità di iscrizione è unica per tutti gli iscritti.
La Commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso la Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 19
Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale

Le deliberazioni della Commissione di cui all'articolo precedente sono impugnabili dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma con ricorso alla Commissione straordinaria di cui al terzo comma del presente articolo, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione.
I ricorsi proposti dagli interessati sono accompagnati dalla ricevuta di versamento della tassa prevista per i ricorsi ai Consigli Nazionali professionali.
La Commissione straordinaria é composta dai membri di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 12 della legge 3 febbraio 1963, n.112, nonché da nove componenti designati dal Ministro per la Grazia e Giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 18 della presente legge.
La Commissione straordinaria è nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia di concerto con i Ministri per l'Industria e per il Commercio e per la Pubblica Istruzione; funziona fino all'insediamento della Commissione centrale per i geologi e delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il Presidente o chi ne fa le veci.
Le deliberazioni della Commissione straordinaria sono impugnabili con le modalità di cui alle disposizioni contenute nei commi quarto, quinto e sesto del precedente articolo 16.

Art. 20
Prima elezione del Consiglio Nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale

Con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia è nominato, entro un mese dal deposito dell'albo e dell'elenco speciale, un Commissario straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni successivi, la elezione del Consiglio Nazionale unitamente a quella dei membri elettivi della Commissione centrale.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 - ultimo comma - della legge 3 febbraio 1963, n. 112.
Il Commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli iscritti nell'albo mediante avviso spedito con lettera raccomandata almeno venti giorni prima e contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione.
Il Commissario straordinario è anche Presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione, fra gli elettori presenti, un Vice presidente, due scrutatori e un segretario.
Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge, in quanto applicabili.

Art. 21
Determinazione della tassa di iscrizione del contributo annuale degli iscritti e della tassa per il rilascio di certificati

Fino all'insediamento del Consiglio Nazionale l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e della tassa per il rilascio dei certificati, nonché la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti sono stabiliti con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia in limiti non eccedenti le lire 8.000 per la tassa di iscrizione, lire 6.000 per il contributo annuale, lire 500 per la tassa di rilascio dei certificati.
I relativi versamenti sono effettuati presso la direzione della Segreteria dei Consigli Nazionali professionali, con sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia. La direzione stessa provvede ad erogare le somme necessarie per il funzionamento degli organi transitori previsti dalla presente legge, previa approvazione del Ministro per la Grazia e Giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1966

SARAGAT
MORO - REALE - PRETI - COLOMBO – ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

AGGIORNAMENTI ALL'ATTO

La LEGGE 12 novembre 1990, n. 339 (in G.U. 23/11/1990, n.274) ha disposto (con l'art. 7) l'abrogazione dell'art. 16.
La LEGGE 12 novembre 1990, n. 339 (in G.U. 23/11/1990, n.274) ha disposto (con l'art. 7) l'abrogazione del comma 3, dell'art. 1.
Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 169 (in G.U. 26/08/2005, n.198) ha disposto (con

l'art. 10, comma 2, lettera g)) l'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'art. 4.
Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 169 (in G.U. 26/08/2005, n.198) ha disposto (con l'art. 10, comma 2, lettera g)) l'abrogazione del comma 4 e la modifica del comma 1 dell'art. 1.
Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 169 (in G.U. 26/08/2005, n.198) ha disposto (con l'art. 10, comma 2, lettera g)) l'abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 6.
Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 169 (in G.U. 26/08/2005, n.198) ha disposto (con l'art. 10, comma 2, lettera g)) l'abrogazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2.
Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 169 (in G.U. 26/08/2005, n.198) ha disposto (con l'art. 10, comma 2, lettera g)) l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 5
Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 169 (in G.U. 26/08/2005, n.198) ha disposto (con l'art. 10, comma 2, lettera g)) l'abrogazione dei commi 7 ed 8 dell'art. 10.

NOTE ALL'ATTO

Il DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 2009, n. 179 (in SO n.234, relativo alla G.U. 14/12/2009, n.290) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la permanenza in vigore del comma 1 dell'art. 1 dalle parole Il consiglio fino alla parola Roma; comma 2 dell'art. 1; comma 6 dell'art. 2; art. 3; comma 3 dell'art. 4; commi 1, 2, 3, 4 dell'art. 5; commi 4, 5, 6, 7 dell'art. 6; artt. 7, 8, 9; commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 dell'art. 10; artt. 11, 12, 13, 14, 15; artt. 17, 18 19 20 21 del presente provvedimento.

È il primo atto normativo che regolamenta gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Geologo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 novembre 1982, n. 981
Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Geologo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 112, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;
Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Le lauree in scienze geologiche ed in ingegneria mineraria sono titoli accademici validi per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di geologo.

Art. 2

Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di geologo, ciascuna commissione, nominata con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, è composta dal Presidente e da quattro membri. Il Presidente viene nominato fra i professori universitari di ruolo, fuori ruolo ed a riposo di materie geologiche; i membri vengono prescelti da terne - designate dai competenti ordini e collegi professionali - formate di persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari di ruolo (ordinari, straordinari ed associati), fuori ruolo ed a riposo;
b) liberi docenti;
c) liberi professionisti iscritti all'albo, con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale e con esperienza professionale in almeno uno dei campi di cui all'art. 3;
d) funzionari tecnici che esplichino mansioni di geologi presso pubbliche amministrazioni iscritti all'elenco speciale dell'Ordine Nazionale Geologi, con almeno quindici anni di anzianità di servizio e con qualificate esperienze in uno dei campi di cui all'art. 3;
e) funzionari tecnici, in possesso della laurea in ingegneria mineraria ed iscritti all'albo professionale degli ingegneri, che svolgano

mansioni di geologo presso pubbliche amministrazioni con almeno quindici anni di anzianità di servizio e con qualificate esperienze in uno dei campi di cui all'art. 3;
f) fino all'espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneita' per professore associato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono far parte delle commissioni per la categoria a) anche i professori incaricati.

Art. 3

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di geologo consistono in un colloquio, in una prova grafica ed in una prova orale.
Il colloquio tende all'accertamento della preparazione professionale del candidato attraverso l'esame e la discussione di un lavoro sperimentale nel campo geologico-applicativo che può anche essere la tesi di laurea.
Il risultato negativo del colloquio preclude al candidato la prosecuzione dell'esame.
La prova pratica comprende una relazione scritta, anche con grafici, su argomenti di carattere professionale riguardante:
1) esplorazione geologica del sottosuolo;
2) idrogeologia;
3) geomorfologia applicata;
4) geologia delle costruzioni;
5) geologia mineraria;
6) geologia agraria.
La commissione propone tre temi tra gli argomenti predetti e il candidato ha facoltà di scelta.
Il tempo massimo per questa prova è stabilito dalla commissione.
La prova orale, della durata di non meno di trenta minuti, consiste in un colloquio sulle stesse materie oggetto della prova pratica.

Art. 4

Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di geologo hanno luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, il quale con l'ordinanza medesima presceglie le sedi (città sedi di università o istituti superiori con corsi di laurea in scienze geologiche) dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale, in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami.
Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza.
Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stabilito per tutte le sedi per ciascuna sessione con ordinanza ministeriale.
Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo.
Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano raggiunto i sei decimi di voto sia nel colloquio che nella successiva prova grafica.
Sulle prove orali la commissione delibera appena compiuta ciascuna delle prove stesse assegnando i voti di merito.
Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti a disposizione della commissione.
Al termine dei suoi lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 9 settembre 1957, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1982

PERTINI

SPADOLINI - BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei Conti, addì 13 gennaio 1983

Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 7

AGGIORNAMENTI ALL'ATTO

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1985, n. 399 (in G.U. 08/08/1985, n.186) ha disposto (con l'art. 1) la modifica dell'art. 4 commi 1 e 8.

È il decreto che integra le previsioni del DPR 981/82 in materia di Esami di Stato

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 aprile 1985, n. 399
Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981, relativo all'approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di geologo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 112, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per gli esami di Stato per la abilitazione all'esercizio della professione di geologo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento sopracitato;

Udito il Consiglio universitario nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 3 aprile 1985;
Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981, relativo all'approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo, è integrato come segue:
- il primo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:
"Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di geologo hanno luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, il quale con l'ordinanza medesima presceglie le sedi (città sedi di università o istituti superiori con corsi di laurea in scienze geologiche) dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale, in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami";
- dopo l'ultimo comma dell'art. 4 è aggiunto il seguente:
"Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957, e successive modificazioni".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1985

PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 2 agosto 1985 Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 27.

È la legge che sancisce il decentramento dell'Ordine Nazionale dei Geologi e l'avvio della costituzione degli Ordini Regionali.

LEGGE 12 novembre 1990, n. 339
Decentramento dell'Ordine Nazionale dei Geologi

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Ordine Regionale

1. Presso ogni regione è costituito l'Ordine Regionale dei Geologi con sede nel comune capoluogo; esso è formato dagli iscritti all'Ordine Nazionale dei Geologi, sezione regionale.
2. I consigli degli ordini periferici sono costituiti, per ciascuna regione, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia su proposta del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Art. 2
Consiglio Regionale

1. Gli iscritti all'Ordine Regionale eleggono il Consiglio Regionale dei Geologi.
2. (Comma abrogato dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169).
3. Per la prima elezione il Consiglio Nazionale dell'ordine nomina per ciascuna regione un commissario straordinario che entro centoventi giorni dalla nomina provvede, previa formazione dell'albo e dell'elenco speciale regionale, alla convocazione dell'assemblea degli iscritti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 616, sostituito al Presidente il Commissario straordinario.
4. Sono elettori e possono essere eletti, oltre agli iscritti all'albo professionale, anche i pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale regionale di cui al comma 3.

Art. 3
Cariche del Consiglio Regionale e sue riunioni
Decadenza dei suoi membri e scioglimento

1. Per le cariche e le riunioni del Consiglio Regionale dei Geologi si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403.
2. La carica di componente del Consiglio di un Ordine periferico è incompatibile con quella di membro del Consiglio Nazionale dell'Ordine. In mancanza di opposizione entro venti giorni dalla comunicazione dell'elezione, si presume la rinuncia alla carica di componente del Consiglio Nazionale.
3. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Il membro del Consiglio che senza giustificato motivo non interviene a cinque riunioni consecutive decade dalla carica.
5. I membri decaduti o dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti che seguono nell'ordine di votazione per numero di voti

ottenuti.
6. Il Consiglio Regionale può essere sciolto nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sostituito, ai fini del previsto parere, alla Commissione centrale il Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Art. 4
Attribuzioni del Consiglio Regionale

1. Il Consiglio esercita nella propria Regione le attribuzioni già demandate al Consiglio Nazionale dell'Ordine dall'articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sottoponendo all'approvazione del Consiglio Nazionale il bilancio annuale e il conto consuntivo di cui alla lettera f) di tale articolo, nonché la misura del contributo annuale e delle tasse di cui alla lettera g) del medesimo articolo.
2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. (Periodo soppresso dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169).

Art. 5
Consiglio nazionale dell'ordine e sue attribuzioni

1. L'Ordine Nazionale dei Geologi è costituito da tutti gli iscritti agli Ordini Regionali, i quali eleggono il Consiglio Nazionale dell'Ordine. Si applicano le disposizioni della legge 25 luglio 1966, n. 616.
2. Sono elettori e possono essere eletti anche i geologi pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale.
3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine opera per la valorizzazione pubblica della professione, favorendo tutte le iniziative dirette al miglioramento tecnico-culturale della professione e coordinando le attività dei Consigli Regionali; esprime, a richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, il proprio parere su disegni e proposte di legge o di regolamenti che interessano la professione; propone la costituzione di nuovi ordini, lo scioglimento dei Consigli degli Ordini e la nomina dei Commissari straordinari; designa rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e Organizzazioni di carattere nazionale o internazionale; determina, nei limiti necessari a coprire le spese per l'adempimento dei compiti istituzionali, la misura del contributo annuo da corrispondere da parte degli iscritti agli ordini; decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione, trasferimento, cancellazione dall'albo e dall'elenco speciale e reiscrizione, in materia disciplinare, nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli stessi; cura la pubblicazione triennale dell'albo nazionale e dell'elenco speciale divisi in sezioni regionali sulla base dei dati forniti dai singoli Consigli; adempie alle ulteriori funzioni attribuitegli dalla presente legge o da altre disposizioni.

Art. 6
Impugnazioni

1. Le decisioni del Consiglio Regionale in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede l'Ordine, con ricorso al Consiglio Nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione o comunicazione.
2. Il ricorso al Consiglio Nazionale dell'Ordine è presentato o notificato al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione

impugnata.
3. Salvo che si tratti di materia elettorale, il ricorso al Consiglio Nazionale dell'Ordine ha effetto sospensivo.
4. Le decisioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, anche per il merito, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione o dalla proclamazione, dagli interessati e dal Procuratore della Repubblica competente per territorio davanti al Tribunale nel cui circondario ha sede l'Ordine che ha emesso la decisione impugnata o si è svolta l'elezione contestata.
5. La decisione del tribunale può essere impugnata davanti alla Corte d'Appello, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione, dall'interessato, dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.
6. Sia il Tribunale sia la Corte d'Appello sono integrati da due iscritti all'Ordine, designati di volta in volta dal Consiglio nazionale, che siano di età non inferiore ai trenta anni e di incensurabile condotta, con iscrizione all'ordine da almeno cinque anni. (1)
7. Il Tribunale e la Corte d'Appello provvedono in Camera di Consiglio sentito il Pubblico Ministero e l'interessato, il quale può farsi assistere da un avvocato.
8. Avverso la decisione della Corte d'Appello è proponibile ricorso per Cassazione dall'interessato o dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione.

Art. 7
Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento della professione di geologo, continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti in materia di iscrizione, trasferimento, cancellazione e reiscrizione nell'Ordine, nonché in materia disciplinare, intendendosi sostituiti il Consiglio dell'Ordine periferico al Consiglio Nazionale e quest'ultimo alla Commissione Centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia, che viene conseguentemente soppressa.
2. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 10 e 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403, il terzo comma dell'articolo 1 e l'articolo 16 della legge 25 luglio 1966, n. 616.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di esecuzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 novembre 1990

COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo - 1 aprile 1998, n. 83 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1998, n. 14) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 6 del presente articolo, limitatamente alle parole "designati di volta in volta dal Consiglio Nazionale".

AGGIORNAMENTI ALL'ATTO

La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo 1998, n. 83 (in G.U. 08/04/1998 n. 14) ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6.

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 169 (in G.U. 26/08/2005, n.198) ha disposto (con l'art. 10, comma 2, lettera h)) la modifica dell'art. 2, comma 1 e l'abrogazione del coma 2.

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 169 (in G.U. 26/08/2005, n.198) ha disposto (con l'art. 10, comma 2, lettera h)) la modifica dell'art. 4, comma 2.

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 (in SO n.75, relativo alla G.U. 23/04/2010, n.94) ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la modifica dell'art. 6, comma 6.

È il decreto con il quale vengono ufficialmente istituiti gli Ordini Regionali dei Geologi.

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1991
Istituzione dei Consigli degli Ordini Regionali dei geologi

IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art.1 della legge 12 novembre 1990, n.339;
Vista la delibera dell'Ordine Nazionale dei Geologi in data 7 marzo 1991:

DECRETA

Sono costituiti i Consigli degli Ordini Regionali dei Geologi nelle seguenti regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise Campania, Puglia, Basilicata, Calabria Sicilia

Roma, 12 aprile 1991

p. Il Ministro: COCO

È il decreto che riordina e disciplina gli Esami di Stato per l'esercizio di alcune professioni, tra cui quella di Geologo. Chiarisce, inoltre, le competenze professionali del geologo, distinguendo tra quelle dell'iscritto alla Sez. A dell'Albo e quelle dell'iscritto alla Sezione B. Si riportano nel seguito, oltre a quelli generali, solo gli articoli di interesse per la categoria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

Titolo primo
NORME GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti gli Ordini e Collegi professionali interessati;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001;
Visto il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ad interim Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi Albi, Ordini o Collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.
2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Art. 2
Istituzione di sezioni negli albi professionali

1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali

diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:
a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;
b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.
3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

Art. 3
Istituzione di settori negli albi professionali

1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.
3. Il professionista iscritto in un settore non può, esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.
4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.
5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Art. 4
Norme organizzative generali

1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.
2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.
3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.

Art. 5
Esami di Stato

1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.
2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le università e gli ordini o collegi professionali.
3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.
4. Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame.

Art. 6
Tirocinio

1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.
2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.

Art. 7
Valore delle classi di laurea

1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.
2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

Art. 8
Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.
2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna

professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.
3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

Titolo secondo
DISCIPLINA DEL SINGOLI ORDINAMENTI

Capo I
Attività professionali

Art. 9
Attività professionali
L'elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente.

Capo II
Professione di dottore agronomo e dottore forestale

...omissis...

Capo III
Professione di architetto, pianificatore paesaggista e conservatore

...omissis...

Capo IV
Professione di assistente sociale

...omissis...

Capo V
Professione di attuario

...omissis...

Capo VI
Professione di biologo

...omissis...

Capo VII
Professione di chimico

...omissis...

Capo VIII
Professione di geologo

Art. 40
Sezioni e titoli professionali

1. Nell'Albo Professionale (AP) dell'Ordine dei Geologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di geologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di geologo

iunior.
4. L'iscrizione all'Albo dei Geologi è accompagnata dalle dizioni: "sezione dei geologi", "sezione dei geologi iuniores".

Art. 41
Attività professionali

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:
a) il rilevamento e la elaborazione di cartografie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);
b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;
d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi;
e) le indagini e la relazione geotecnica;
f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le attività geologiche relative alla loro conservazione;
g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gestione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;
h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici;
i) rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT);
l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici;

m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del territorio;
n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi;
o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili limitatamente agli aspetti geologici;
p) la funzione i Direttore responsabile in tutte le attività estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare;
q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochimiche;
r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici;
s) le attività di ricerca.
2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali:
a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);
b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della pericolosità geologica e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici finalizzate alla redazione della relazione tecnico geologica;
d) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche;
e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali limitatamente agli aspetti geologici;
f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
g) gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) limitatamente agli aspetti geologici;
h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteo climatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali;
i) le analisi dei materiali geologici;
l) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa rappresentazione cartografica;
m) la funzione di Direttore responsabile nelle attività estrattive con ridotto numero di addetti;
n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche.

Art. 42
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e territorio;
b) classe 85/S - Scienze geofisiche;
c) classe 86/S - Scienze geologiche.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta concernente gli aspetti teorici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, geotecnica, tecnica e pianificazione urbanistica, idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali, ingegneria e sicurezza degli scavi, diritto amministrativo;
b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in deontologia professionale;
d) una prova pratica, avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a), nonché la geologia stratigrafica e sedimentologia, e la geologia strutturale, con particolare riguardo alla lettura, interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni geologiche.

Art. 43
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 16 - Scienze della terra.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta concernente gli aspetti tecnici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, oceanografia e fisica dell'atmosfera, topografia e cartografia, chimica dell'ambiente e dei beni culturali, pedologia;
b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a).
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova pratica, nonché dalla seconda prova scritta.

Art. 44
Norme finali e transitorie

1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei geologi sono iscritti nella sezione A dell'Albo Geologi.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'Albo dei Geologi.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'Albo dei Geologi.

Capo IX
Professione di ingegnere

...omissis...

Capo X
Professione di psicologo

… *omissis* …

Capo XI
Professione di agrotecnico

… *omissis* …

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 giugno 2001

CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
FASSINO, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Registrato alla Corte dei Conti il 20 luglio 2001.
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 21

È il decreto con il quale è stato riordinato il sistema per le elezioni di alcuni ordini professionali, tra cui quello dei Geologi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 luglio 2005, n. 169
Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, 117, secondo comma, lettera g), e 117, sesto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;
Sentiti gli ordini professionali interessati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18 aprile 2005 e del 13 giugno 2005;
Ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato, contenuta nel parere del 13 giugno 2005, relativa alla mancata previsione del voto per corrispondenza per i consigli provinciali, in quanto attraverso il sistema elettorale si intende favorire la

partecipazione personale degli iscritti alle elezioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri.

Art. 2
Composizione dei consigli territoriali

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i Consigli territoriali degli Ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:
a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;
c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;
d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.
2. I predetti Consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che è parte integrante del presente regolamento.
3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.
4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.
5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

Art. 3
Elezione dei Consigli territoriali

1. L'elezione del Consiglio dell'Ordine è indetta dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.
2. Il Consiglio dell'Ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.
3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria,

per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del Consiglio Nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

5. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli Ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli Ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli Ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli Ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.

6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'Ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'Ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

7. È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'Ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'Ordine, che la conserva sotto la responsabilità del Presidente. Il Presidente consegna le buste al Presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il Presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

8. Il Consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario ed almeno due scrutatori.

9. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro

che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.
12. Le candidature vanno indicate al Consiglio dell'Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il Consiglio dell'Ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.
13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il Presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.
14. Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi. 15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.
16. Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il Presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.
17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.
19. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
20. Il Presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della Giustizia.

Art. 4
Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale

1. Il Consiglio dell'Ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il Presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

Art. 5
Composizione, elezione e presidenza del Consiglio Nazionale dell'Ordine

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, il Consiglio Nazionale degli Ordini di cui all'articolo 1 è costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla sezione 4 della tabella di cui all'Allegato 1 del presente regolamento. Il Consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

2. I consiglieri del Consiglio Nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli Ordini territoriali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.
3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche è esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.
4. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente regolamento, a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.
5. All'elezione del Consiglio Nazionale si procede presso ciascun Ordine territoriale. A tale fine è convocata un'apposita seduta di Consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascuna sezione dell'albo. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della Giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun Ordine. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda è immediatamente trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.
6. Le candidature sono comunicate al Consiglio Nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione dal Ministero della Giustizia, ove è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.
7. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto è eleggibile.
8. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
9. Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente regolamento.
10. Il Consiglio Nazionale elegge tra i propri componenti un Presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo.
11. Al Presidente del Consiglio Nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.

Art. 6
Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari

… *omissis*…

Art. 7
Consiglio Nazionale dei Geologi

1. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Geologi si compone di quindici membri eletti dagli iscritti all'albo. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3. I tempi della seconda e terza convocazione di cui all'articolo 3, comma 15, sono ridotti alla metà.
2. Il Consiglio Nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 5, che è parte integrante del presente regolamento.

Art. 8
Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei biologi

… *omissis* …

Art. 9
Procedimenti disciplinari

1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, il Consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.
2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il Consiglio giudica in composizione monocratica.
3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.
4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il Consiglio dell'Ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei Consigli Nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il Consiglio Nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

Art. 10
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano agli ordini di cui all'articolo 1 le seguenti disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: articolo 1, comma primo, secondo periodo; articolo 2, commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articolo 3; articolo 4; articolo 5; articolo 10, commi primo, dalle parole «e sono» fino alla parola «professione», e secondo; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 10, commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole «ed e» alla parola «anni», commi secondo e terzo; articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28; articolo 48, comma secondo, dalle parole «; in caso» alla parola «incolpato», della legge 7 gennaio 1976, n. 3;
b) articolo 5; l'articolo 6, comma primo, dalla parola «effettivi» alla parola «due», commi secondo e terzo; articolo 7, commi primo e

terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350;

c) articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle parole «alla elezione» alle parole «centrale ed», del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

d) articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla parola «, dura» alla parola «consecutive»; articolo 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole «, a maggioranza assoluta,» e «quindici», e comma 2, del decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;

e) articolo 19, comma primo, dalle parole «, il quale è composto» fino alla parola «categoria», commi secondo e terzo, della legge 9 febbraio 1942, n. 194;

f) articolo 16, comma primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «insediamento»; articolo 21, comma primo, dalle parole «ed è costituito» alla parola «seguenti»; articolo 30, comma terzo; articolo 31; articolo 33; articolo 34; articolo 35, commi primo e secondo; articolo 39, comma sesto, della legge 24 maggio 1967, n. 396;

g) articolo 1, commi primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «membri», e quarto; articolo 2, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; articolo quarto, commi primo e secondo; articolo 5, commi quinto e sesto; articolo 6, commi primo, secondo e terzo; articolo 10, commi settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n. 616;

h) articolo 2, commi 1, dalle parole «, che è composto» alla parola «superiore», e 2; articolo 4, comma 2, dalla parola «Ove» alla parola «incolpato.», della legge 12 novembre 1990, n. 339.

Art. 11
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MORATTI, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CASTELLI, Ministro della Giustizia

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei Conti il 22 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 121

È il decreto-legge, noto come "Decreto Bersani", poi convertito nella Legge 248/06, con il quale, tra le misure per rilanciare l'economia, garantendo la libera concorrenza, il Governo ha individuato quella che ha sancito la soppressione dei minimi tariffari nell'espletamento delle attività professionali

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Titolo I
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA', PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare la libera scelta dei consumatori e di rendere più concorrenziali gli assetti di mercato, favorendo anche il rilancio dell'economia e dell'occupazione;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi intesi a razionalizzare e contenere i livelli di spesa pubblica, nonché in tema di entrate e di contrasto all'evasione ed elusione fiscale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dello Sviluppo Economico;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1
Finalità ed ambito di intervento

1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione Europea, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Art. 2
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

...omissis...

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI

… *omissis* …

Art. 41
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 2006

NAPOLITANO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PADIA SCHIOPPA, Ministro dell'Economia e delle Finanze
BERSANI, Ministro dello Sviluppo Economico

Visto, il Guardasigilli: MASTELLA

È la legge di conversione del "Decreto Bersani", con la quale viene confermata, tra le misure per il rilancio dell'economia, la soppressione dei minimi tariffari nell'espletamento delle attività professionali.

LEGGE 4 agosto 2006, n. 248
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 2006

NAPOLITANO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PADOA SCHIOPPA, Ministro dell'Economia e delle Finanze
BERSANI, Ministro dello Sviluppo Economico

Visto, il Guardasigilli: MASTELLA

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223

All'articolo 1

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione".

All'articolo 2

al comma 1, lettera a), le parole: "la fissazione di tariffe obbligatorie" sono sostituite dalle seguenti: "l'obbligatorietà di tariffe"; al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine";
al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità'";
al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali".

...omissis...

È il decreto-legge, noto come "Decreto Sviluppo", poi convertito nella Legge 27/12, con il quale, tra le misure per favorire lo sviluppo e garantire la libera concorrenza, il Governo ha disposto, dopo la soppressione dei minimi tariffari introdotto dal Decreto Bersani D.L. 226/03, anche la abolizione dei tariffari professionali di tutti gli ordini professionali. Oltre a questo introduce l'obbligo per le Casse Previdenziali private, incluso l'EPAP, di salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche nel lungo periodo (50 anni).

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Titolo I
CONCORRENZA

Capo I
Norme generali sulle liberalizzazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinarietà ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita economica e la competitività del Paese, al fine di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte alla modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali, all'implementazione della concorrenza dei mercati, nonché alla facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

...omissis...

Capo III
Servizi professionali

Art. 9
Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese

forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.
7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: "regolamentate" sono inserite le seguenti: "secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari";
b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
c) la lettera d) è abrogata.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali".

Art. 9-bis
Società tra professionisti

1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre";
b) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il Consiglio dell'Ordine o Collegio Professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la

prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi";
c) al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
"c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale";
d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate";
e) al comma 9, le parole: "salvi i diversi modelli societari ed associativi" sono sostituite dalle seguenti: "salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari"

Art. 10
Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi

1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni"

...omissis...

Art. 98
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 2012

NAPOLITANO

PASSERA, Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

È la legge di conversione del "Decreto Sviluppo", con la quale è stata confermata, tra le misure per favorire lo sviluppo e garantire la libera concorrenza, anche la abolizione dei tariffari professionali di tutti gli ordini professionali. Confermato anche l'obbligo per le Casse Previdenziali private, incluso l'EPAP, di salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche nel lungo periodo (50 anni).

LEGGE 24 marzo 2012, n. 27
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 2012

NAPOLITANO
MONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PASSERA, Ministro dello Sviluppo Economico e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1/12

...omissis...

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate)
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con

decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.

7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla linea, nel primo periodo, dopo la parola: "regolamentate" sono inserite le seguenti: "secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari";

b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;

c) la lettera d) è abrogata.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis (Società tra professionisti)

All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre";

b) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il Consiglio dell'Ordine o Collegio Professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi";
c) al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
"c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale";
d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate";
e) al comma 9, le parole: "salvi i diversi modelli societari ed associativi" sono sostituite dalle seguenti: "salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari"».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis (Società tra professionisti)

All'articolo 10 il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni"».

È il decreto che ha riformato gli ordinamenti professionali. Tra le novità con le maggiori ricadute sull'attività professionale, l'obbligo di dotarsi, dal 15.08.2014, di una polizza di responsabilità professionale i cui estremi vanno comunicati al committente, quello di ottemperare all'aggiornamento professionale continuo (APC) e l'introduzione dei Consigli di Disciplina, cui spettano le responsabilità di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 agosto 2012, n. 137
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Capo I
Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei

Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro della Giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto:
a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).
2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

Art. 2
Accesso ed esercizio dell'attività professionale

1. Ferma la disciplina dell'Esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.
2. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.
3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.
4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

Art. 3
Albo unico nazionale

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi Consigli dell'Ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale

competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

Art. 4
Libera concorrenza e pubblicità informativa

1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

Art. 5
Obbligo di assicurazione

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6
Tirocinio per l'accesso

1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.
2. Presso il Consiglio dell'Ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.
3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva

la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del Consiglio Nazionale dell'Ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i Consigli Nazionali degli Ordini o collegi e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.

6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

7. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i Consigli Nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

10. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie

e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine o collegio, dell'idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio.

12. Il Consiglio dell'Ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.

13. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 7
Formazione continua

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai Consigli Nazionali degli Ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i Consigli Nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;

b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4. Con apposite convenzioni stipulate tra i Consigli Nazionali e le

università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i Consigli Nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.
5. L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.
6. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.
7. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

Art. 8
Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

1. Presso i Consigli dell'Ordine o collegio territoriali sono istituiti Consigli di Disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.
2. I Consigli di Disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei Consigli dell'Ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei Consigli di Disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'Ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente Consiglio di Disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei Consigli di Disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti Consigli dell'Ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei Consigli dell'Ordine o collegio e la designazione da parte del Presidente del Tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai Consigli Nazionali dell'Ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.
4. Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.
5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.
6. I Consigli di Disciplina territoriali restano in carica per il medesimo periodo dei Consigli dell'Ordine o collegio territoriale.
7. Presso i Consigli Nazionali dell'Ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti Consigli di Disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e

decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi Consigli Nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.
8. I consiglieri dei Consigli Nazionali dell'Ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i Consigli Nazionali dell'Ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.
9. Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.
10. Fino all'insediamento dei Consigli di Disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.
11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai Consigli dell'Ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai Consigli di Disciplina.
12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei Consigli di Disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.
13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.
14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.

...omissis...

Capo IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 12
Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

Art. 13
Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati operano nell'ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente.

Art. 14
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Stromboli, addì 7 agosto 2012

NAPOLITANO

MONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SEVERINO, Ministro della Giustizia

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012
Registro n. 7, foglio n. 372

È il decreto con il quale il Ministro della Giustizia, dopo la soppressione dei tariffari, ha voluto apportare un correttivo ad un settore che stava subendo una deriva preoccupante, soprattutto in relazione alla qualità dei servizi professionali, reintroducendo dei criteri sulla base dei quali le pubbliche amministrazioni possono determinare i corrispettivi da porre a base di gara per gli affidamenti dei servizi di ingegneria, quindi inclusi quelli di competenza specifica dei geologi professionisti. Si tratta, inoltre, di un utile riferimento che il professionista può utilizzare per stimare indicativamente l'importo della parcella per una prestazione professionale.

DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143
Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, parte II, titolo I, capo IV;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l'articolo 9, comma 2, come modificato dal decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare dall'articolo 5, recante determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia;
Acquisito il parere dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici che ha reso parere con nota del 6 febbraio 2013;
Acquisito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con voto n. 110/2013, reso nell'adunanza del 15 gennaio 2013 e con voto n. 29/2013, reso nell'adunanza del 17 maggio 2013;
Sentiti il Consiglio Nazionale degli Agronomi, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, il Consiglio Nazionale dei Geologi, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati, il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri laureati, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, il Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 2013, prot. n. 6430.U;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente decreto individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV.
2. Il presente decreto definisce altresì la classificazione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi.
3. Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.
4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Art. 2
Parametri generali per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:
a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;

c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Art. 3
Identificazione e determinazione dei parametri

1. Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione;
2. Il parametro "G", relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata;
3. Il parametro "Q", relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente regolamento;
4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione:

$$P=0,03+10/V^{0,4}$$

5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000,00 il parametro "P" non può superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.

Art. 4
Determinazione del compenso

1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente articolo 3, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP= \sum(V \times G \times Q \times P)$$

Art. 5
Spese e oneri accessori

1. L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Art. 6
Altre attività

1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate.

2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori: a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00);
b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00);
c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00).

Art. 7
Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 allegata:
- Pianificazione e programmazione;
- Attività propedeutiche alla progettazione;
- Progettazione;
- Direzione dell'esecuzione;
- Verifiche e collaudi;
- Monitoraggi.

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata:
- Edilizia;
- Strutture;
- Impianti;
- Infrastrutture per la mobilità;
- Idraulica;
- Tecnologie della Informazione e della Comunicazione;
- Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica Ruralità, Foreste;
- Territorio e Urbanistica.

Art. 8
Classificazione delle prestazioni professionali

1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
2. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata.

Art. 9
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 ottobre 2013

Il Ministro della Giustizia
CANCELLIERI

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
LUPI
Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI
Registrato alla Corte dei Conti l'11 dicembre 2013 Registro n. 9 Giustizia, foglio n. 283

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI

VIA DELLA CONCILIAZIONE, 22 - 00193 ROMA
TEL. 6896143 - 68802847 - FAX 6896994

Ai Sigg.
Presidenti degli Ordini
Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 31 gennaio 1994
Rif. P/CR.c/71

CIRCOLARE N. 1

OGGETTO: Attribuzioni e responsabilità del Geologo componente la Commissione Edilizia Comunale

Sorgono a volte perplessità in merito ai doveri e ai poteri del componenti della commissione edilizia comunale, eretta ai sensi del secondo comma dell'art. 33 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, quando egli sia un professionista avente particolare qualificazione di carattere tecnico, per essere iscritto ad uno degli albi professionali dei Geologi.

Vanno premesse due considerazioni generali.

La prima relativa alle conseguenze della mera circostanza accidentale dell'essere il componente la commissione edilizia un professionista Geologo iscritto all'albo. I componenti della commissione edilizia sono infatti identificabili in **membri di diritto**, e cioè il Sindaco, il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'Ufficiale Sanitario, il Comandante dei Vigili del Fuoco o i loro delegati, e in **membri elettivi**, che debbono essere **almeno** due Consiglieri Comunali, e vari componenti eletti dal Consiglio Comunale che assai spesso vengono scelti tra iscritti ad albi professionali ma che non necessariamente debbono essere tratti da determinate categorie di professionisti.

Ciò comporta quindi che i poteri, le attribuzioni, i compiti, e le responsabilità, dei componenti della Commissione Edilizia siano identici per tutti i membri, anche se, come vedremo, la particolare perizia tecnica dell'uno o dell'altro componente non sarà priva di effetto, perchè ridonderà in sede di valutazione civile o penale sul comportamento del singolo ai fini dell'apprezzabilità della presenza o meno del dolo o della buona fede.

Va infatti tenuto presente che l'eventuale valutazione della commissione edilizia in contrasto con la comune scienza e tecnica evincibile dalla documentazione prospettata potrà anche essere imputata diversamente all'uno o all'altro componente a seconda della singola capacità professionale di riscontro della determinata anomalia di carattere tecnico.

Ne discende poi non solo che la valutazione da operarsi dai singoli componenti della commissione edilizia è identica per tutti, ma che non si può parlare di eventuale diritto, od obbligo, di "respingere" l'uno o l'altro atto dell'iter procedimentale sottoposto all'attenzione della commissione edilizia, in quanto la volontà del singolo è meramente formativa dell'atto complesso, finale, dell'organo, all'interno del quale non può essere distinto, salvo, ovviamente, il diritto di far constare a verbale il proprio personale dissenso motivato.

Tutto ciò detto in secondo luogo va pure preliminarmente ricordato quali funzioni in merito all'attività edile-urbanistica spettino alla commissione edilizia.

Al Consiglio comunale si ricollega l'attività di approvazione dei piani urbanistici e dei progetti di lottizzazione nonchè l'assetto, la disciplina e la gestione in genere del territorio comunale, sotto il controllo di legittimità del comitato regionale di controllo ai sensi dell'art. 55 della L. 10 febbraio 1953, n. 62, in relazione all'art. 98 del T.U. dell'ordinamento comunale e provinciale n. 383/1934.

Al Sindaco sono demandati il rilascio delle concessioni e la vigilanza sull'attività costruttiva, senza ingerenza alcuna del consiglio o della Giunta e con possibilità di delega di poteri ad un Assessore ai sensi dell'art. 151, n. 2, del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148 e dell'art. 67, secondo comma, della L. 12 febbraio 1911, n. 297.

E del Sindaco e del Consiglio comunale la commissione edilizia comunale è l'organo di consulenza tecnica per tutta siffatta materia urbanistica. Nel dettaglio la formazione, le attribuzioni, ed il funzionamento della commissione sono demandate dall'art. 33, n. 1 e n. 2 della L. 17 agosto 1942, n. 1150 ai regolamenti edilizi.

E ai sensi di questi ultimi la commissione esprime pareri per i provvedimenti edilizi di competenza del Sindaco e per i provvedimenti urbanistici del Consiglio comunale. Pareri che, in alcuni casi, sono obbligatori, anche se non sono, di regola, vincolanti, ancorchè nella ipotesi in cui il Sindaco o il Consiglio comunale intendano disattenderli debbano darne ragione con idonea motivazione.

Orbene, tenendo presente che, sia pure nella sua funzione consultiva, la commissione edilizia ha il compito precipuo di "controllare che l'opera da edificare sia conforme agli strumenti urbanistici, alla legge e ai regolamenti, oltre che alle esigenze dell'igiene e dell'estetica" (Consiglio di Stato, Sezione III, decisione n. 289 dell'11 aprile 1978) ne consegue che ogni componente della commissione edilizia, e quindi anche l'eventuale professionista geologo, è obbligato ad uniformare il proprio comportamento alla diligenza, alla cura, e allo scrupolo dell'esercizio delle proprie mansioni, nonchè al più generale obbligo di operare con rettitudine nei confronti del diritto e della morale nell'esame della documentazione presentata ai fini della espressione della propria volontà che concorra alla più generale manifestazione consultiva della commissione, riscontrando ogni possibile elemento di irregolarità sia giuridico che sostanziale.

Se il componente della commissione edilizia compirà con la sua valutazione una violazione dell'ordine giuridico generale esso sarà responsabile penalmente, e quando dalla sua trasgressione possa derivare per l'Ente o per i terzi un danno patrimoniale vi sarà responsabilità civile con obbligo di risarcire il danno.

Ecco quindi che appare evidente, per tornare più da presso al quesito insorto, come il componente della commissione edilizia abbia l'obbligo di verificare con puntualità e con precisione tutta la documentazione prodotta, ai fini di una retta formazione del suo personale giudizio, e ai fini della espressione di questo giudizio nella misura più ponderata possibile in relazione alla complessità dell'opera e alla sua personale scienza.

Certamente la commissione edilizia non è un organo istruttorio, nè un organo volitivo del potere pubblico, ma anche nella sua natura giuridica

meramente consultiva l'eventuale sospetto di esistenza di irregolarità e di violazione di legge e regolamenti permetterà, ed obbligherà, all'esercizio, da parte della commissione, di un potere di istruttoria volto ad approfondire gli elementi dubbi, sempre ai fini del più generale successivo obbligo di emettere un parere ponderato ed equilibrato per il corretto esercizio dell'attività amministrativa.

E se i dubbi non vengono risolti dalla attività istruttoria, il singolo componente dovrà adeguarvi la propria personale manifestazione di volontà.

Tutto questo poi varierà, come accennato in premessa, a seconda della particolare capacità tecnica dei singoli componenti. Capacità che è volutamente diversificata, secondo il disposto della legge, ancorchè non necessariamente da specifici albi professionali debbano essere tratti i componenti eletti dal Consiglio comunale, e ciò proprio per dare alla commissione edilizia il massimo spettro di operatività nel vasto e complesso settore dell'attività urbanistico-edilizia. Se il singolo componente è Geologo esso sarà dunque obbligato, in virtù delle sue particolari conoscenze di carattere tecnico, ad esercitare quelle valutazioni di cui s'è fatto cenno ma con una più penetrante attenzione in quegli aspetti di natura geologica o geotecnica che agli altri componenti ben possono sfuggire nella loro complessità.

Da tutto ciò è lecito desumere che la eventuale presenza di un professionista Geologo all'interno di una commissione edilizia dia non solo moralmente, ma anche giuridicamente, al medesimo un obbligo speciale di una valutazione particolare degli aspetti inerenti alla propria professione, ancorchè espressi in indagini o in documenti ad iniziativa di parte.

Da ciò deriva che l'eventuale difformità dai corretti criteri tecnici e da quanto la scienza possa suggerire al professionista dovrà essere palesata agli altri componenti per la formazione del più generale parere complessivo della commissione edilizia. E se la commissione edilizia decidesse nonostante ciò di emettere parere diverso nei confronti di quanto prospettato dal componente Geologo, quest'ultimo potrà legittimamente far constare la propria valutazione tecnica in difformità al giudizio della commissione edilizia, che gli permetterà, se non altro, di scindere le sue personali responsabilità civili e penali dall'eventuale vaglio che sul parere della commissione fosse operato dall'autorità giudiziaria ordinaria.

IL PRESIDENTE
(Dr. Geol. Pietro De Paola)

Corso Vittorio Emanuele II, 18 - 00186 ROMA
Tel. 06/69942191-2 Fax 06/69942190

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI

VIA DELLA CONCILIAZIONE, 22 - 00193 ROMA
TEL. 6896143 - 68802847 - FAX 6896994

Ai Sigg.
Presidenti degli Ordini
Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 31 gennaio 1994
Rif. P/CR.c/72

CIRCOLARE N. 2

OGGETTO: Natura e conseguenze della sospensione dall'esercizio professionale ex art. 14, II comma, lett. b) L. 25 luglio 1966, n. 616.

Ai sensi dell'art. 14 della L. 25.7.1976, n. 616, il Consiglio Nazionale adottava, ed ora il Consiglio dell'Ordine adotta (per il combinato disposto dell'art. 9, I co., lett. b) e d) della L. 3.2.1963, n. 112, e del I co. dell'art. 4 della L. 12.11.1990, n. 339) le sanzioni disciplinari nei confronti dell'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale che si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale.

La legge prevede in particolare due ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale di diritto (II co. dell'art. 14 cit.) conseguenti all'emissione di un mandato o di un ordine di cattura e a seguito della morosità per oltre 12 mesi del pagamento dei contributi all'Ordine.

L'inserimento di queste ipotesi nel II co. dell'art. 14 della L. 616/1966 dedicato alle sanzioni disciplinari, la identità degli effetti e delle conseguenze della sospensione in genere con la sospensione di diritto, ci confermano che le ipotesi particolari di sospensione di cui al II co. del citato art. 14 rientrano nel novero delle sanzioni disciplinari vere e proprie con tutti gli effetti relativi.

Ad ulteriore conferma soccorre l'ultima parte del II co. dell'art. 14 che prevede come "in queste ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo". La espressa previsione della particolarità cronologica della sospensione di diritto di cui al II co. fa a maggior ragione ritenere, con argomentazione a contrariis, che per tutti gli altri aspetti la sospensione dall'esercizio professionale è istituto unitario sia per quanto riguarda il I che il II co. dell'art. 14 della L. 616/1966.

La natura giuridica di sanzione disciplinare della sospensione inflitta per morosità fa così conservare all'istituto il carattere punitivo proprio delle sanzioni e che comporta, di conseguenza, effetti sui diritti, ma non sui doveri.

Certamente l'esatta natura giuridica della sospensione è dibattuta in dottrina, in quanto, per certi versi, ritenendosi l'esercizio professionale caratteristica fondamentale dell'iscrizione all'albo può essere sostenuto che la sospensione dall'esercizio professionale (sia con riferimento al I che al II co. dell'art. 14 della L. 616/1966) corrisponda ad una sospensione dall'iscrizione all'albo e quindi dall'appartenenza all'ente professionale.

La dottrina prevalente però (Lega, Le libere professioni intellettuali nelle leggi e nella giurisprudenza, pag. 250, nota 91) ritiene che il professionista continui ad appartenere all'ente, dal quale si allontana solo

con la cancellazione o con la radiazione, e quindi il professionista stesso, ancorchè ad esso gli sia inibito l'esercizio professionale, resti vincolato ai doveri e alle regole deontologiche che, ovviamente, non si riferiscano direttamente all'esercizio professionale.

Ma l'eventuale continuazione di appartenenza all'ente, e quindi di iscrizione all'albo, se da un lato mantiene nei confronti dell'iscritto la persistenza di tutti i vincoli di carattere deontologico, non gli può consentire l'utilizzo di alcuno dei diritti che conseguono alla iscrizione.

Il professionista sospeso, anche nell'ipotesi di sospensione di diritto per morosità, non solo non potrà esercitare la professione, ma non potrà neppure attribuirsi il titolo professionale di Geologo negli atti e nella corrispondenza, e qualora l'Ordine o il Consiglio Nazionale dei Geologi provvedessero a pubblicare l'albo Regionale o Nazionale sarebbero tenuti a non apporvi il nominativo del sospeso, a guisa del nominativo del cancellato o del radiato, potendosi tutt'al più, rendere pubblico il nominativo solo con l'espressa specificazione che trattasi di nominativo di iscritto sospeso dall'esercizio professionale e senza la possibilità di esercitare la professione.

Tutto ciò in conformità al principio generale che il mancato pagamento delle quote associative equivale a infrazione disciplinare, trattandosi di violazione grave degli obblighi associativi (App.Torino 11.1.1950, Giur. It., 1950, 1,2,666).

Per altro va qui rilevato che la sanzione disciplinare della sospensione, anche per morosità, ha effetti ben diversi dalla sanzione disciplinare della radiazione.

Il radiato infatti è cancellato, cessa di appartenere all'ente, e per l'eventuale reiscrizione deve non solo trovarsi nelle condizioni di diritto di cui al V co. dell'art. 14 della L. 616/1966, ma deve presentare ex novo domanda di iscrizione senza alcuna possibilità che il periodo intercorso dal giorno della radiazione gli sia computato a favore nell'anzianità, e senza poter vantare alcun diritto alla effettiva reiscrizione.

Il radiato, o il cancellato a domanda, al momento della nuova presentazione della domanda di iscrizione si assoggetta a un nuovo vaglio da parte del Consiglio dell'Ordine, che può e deve decidere sulla sussistenza di tutti i requisiti ordinari, valutando, se del caso, anche l'eventuale infrazione in precedenza commessa e che diede luogo alla radiazione. I requisiti minimi di cui al V co. dell'art. 14 consentono solamente al radiato di presentare nuova domanda, ma il Consiglio dell'Ordine potrebbe anche rigettare l'iscrizione, qualora reputasse che il tempo trascorso, in relazione alla gravità della infrazione commessa, non è sufficiente per una sua riammissione nella categoria.

Ciò è confermato dalla circostanza che l'ultimo comma dell'art. 14 rammenta il diritto dell'interessato di ricorrere contro il diniego di accoglimento della domanda.

Il sospeso, invece, conserva il diritto potestativo alla reiscrizione, con conseguente "recupero" dei diritti che potessero essere connessi alla permanenza nell'albo e alla anzianità di iscrizione.

Il sospeso deve essere riammesso, perchè il III co. dell'art. 14 prevede la revoca obbligatoria della sospensione per morosità, quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto le somme dovute.

Ciò in conformità alla natura della sospensione quale sanzione disciplinare sottoposta a vera e propria condicio iuris relativa all'adempimento degli obblighi contributivi del professionista.

Da qui la corretta interpretazione dell'ultima parte del III co. dell'art. 14 della L. 616/1966, che condiziona la revoca (obbligatoria) della sospensione per morosità alla circostanza che l'iscritto dimostri "di aver corrisposto le somme dovute".

Nel momento in cui l'iscritto ottiene la revoca della sospensione per morosità, e salda la sua anzianità di appartenenza alla categoria professionale fin dal momento della prima iscrizione, è evidente che sarebbe illogico parlare di soluzioni di continuità in rapporto alle quote contributive ed associative dovute dall'iscritto al Consiglio dell'Ordine e al Consiglio Nazionale. Il professionista dunque non sarà tenuto esclusivamente al pagamento delle quote fino al momento del provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale, ma anche per il periodo successivo, fino al momento in cui chiede la reiscrizione.

Certo la condizione di sospeso farà perdere "attualità" anche all'obbligo contributivo, corrispondentemente alla interruzione dell'esercizio professionale, recando alla non possibilità per il Consiglio dell'Ordine di appartenenza di richiedere il pagamento delle quote nel periodo di sospensione, che saranno anch'esse sottoposte alla condicio iuris della volontà del professionista, il quale, al momento della reiscrizione, dovrà dimostrare il pagamento di tutte le somme dovute fino a quel giorno.

Ciò comporta che mentre per il periodo di regolare iscrizione all'albo e di esercizio professionale, fino alla sospensione per morosità, il credito del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio Nazionale è esigibile, con conseguente obbligo di recupero da parte degli enti, per il periodo successivo il credito sarà esigibile solo al momento della domanda di reiscrizione, che dovrà anzi essere accompagnata dalla prova del pagamento di tutte le quote fino a quel momento.

Da notare che la sottoposizione a condizione sospensiva del credito della quota associativa cessa anche con qualsiasi altro mutamento di fatto nella condizione di sospeso. Così, ad esempio, se il sospeso, dopo un certo periodo di sospensione, si cancella definitivamente a domanda, fa cessare in quel momento la sua situazione di sospeso e, cessando la condizione sospensiva della riscossione delle quote, insorge il dovere del cancellato di pagare tutte le quote fino al momento della cancellazione con l'obbligo dell'ente di categoria competente al recupero delle medesime.

IL PRESIDENTE
(Dr. Geol. Pietro De Paola)

Corso Vittorio Emanuele II, 18 - 00186 ROMA
Tel. 06/69942191-2 Fax 06/69942190

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18 - 00186 ROMA
TEL. (06) 69.94.21.91-69.94.21.92 - FAX (06) 69.94.21.90

Ai Sigg.
Presidenti degli Ordini
Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 6 giugno 1994
Rif. P/CR.c/468

CIRCOLARE N. 9

OGGETTO: Art. 41 bis Legge 1150/42; posizione del professionista geologo.

Vista la legge 1150/42, visto il D.M. 11.3.1988 punto H, considerato che tra i professionisti incaricati della redazione degli Strumenti Urbanistici Generali e loro Varianti è incluso in modo organico il geologo, il C.N. ritiene che anche al geologo debbano essere applicate le limitazioni e le disposizioni previste all'art. 41 bis della Legge 1150/42 che di seguito si trascrive:

- i professionisti incaricati della redazione di un Piano Regolatore Generale o di un Programma di Fabbricazione possono, fino alla approvazione del Piano Regolatore Generale o del Programma di Fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell'Ordine per i provvedimenti Amministrativi del caso.

IL PRESIDENTE
(Dr. Geol. Pietro De Paola)

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18 - 00186 ROMA
TEL. (06) 69942191 - 69942192 - FAX (06) 69942190

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 27 aprile 1995
Rif. P/CR.c/1819

CIRCOLARE N° 18

OGGETTO: Sui compiti del geologo in seno alla commissione edilizia comunale

Con la circolare n° 1 del 31 gennaio 1994 diretta agli Ordini Regionali, vennero esaminate le attribuzioni e le responsabilità del componente di Commissione edilizia comunale, eretta ai sensi del II comma dell'art. 33 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, quando egli fosse iscritto ad uno degli albi professionali dei Geologi.

Sorgono ora ulteriori perplessità, manifestate a questo Consiglio Nazionale da componenti geologi di commissioni edilizie, in merito al diritto-dovere del Geologo, componente della Commissione edilizia, di ivi esprimersi - anche mediante la propria formale manifestazione di voto - in tutte quelle ipotesi nelle quali non sia prevista dalla legge la relazione geologica, come, ad esempio, per le opere soggette ad autorizzazione. Ci si domanda, cioè, in particolare, se possa - o debba - il Geologo esprimere il proprio voto in siffatti casi (a); ovvero se possa - o debba - esprimersi negativamente quando il progetto o l'elaborato fosse al di fuori della propria competenza professionale (b); oppure, nelle ipotesi in cui invece sia prevista per legge la relazione geologica, possa limitarsi ad esprimere voto formale o parere solo per quanto riguardi la parte geologica di propria competenza (c); ovvero, infine, quale ovvio corollario delle perplessità sub a), se la competenza del Geologo nella Commissione edilizia si estenda anche alla relazione su progetti per i quali non sia prevista la relazione geologica (d).

Orbene si era già messo in luce, nello studio reso pubblico con la circolare sopra citata, come i poteri, le attribuzioni, i compiti e le responsabilità dei componenti della Commissione edilizia fossero identici per tutti i membri, e come la volontà del singolo componente fosse meramente formativa dell'atto complesso, finale, dell'organo, all'interno del quale non possa essere distinto.

La preferenza, accordata dalla legge, alla nomina di alcuni componenti in quanto espressioni di particolari realtà professionali non concede infatti a costoro la veste di "rappresentanti" del singolo Ordine o Collegio, nè tantomeno la veste di "rappresentanti" di particolari discipline tecnico-scientifiche o materie culturali e professionali.

(26/04/95-CIRC.DOC)

La legge ha previsto la particolare estrazione professionale di alcuni componenti delle Commissioni edilizie al solo fine di concedere una maggiore attenzione a questo o a quell'altro aspetto tecnico-professionale rilevante nell'iter formativo delle scelte edilizie, ma nel momento in cui il soggetto è nominato componente della Commissione edilizia, sarà tenuto a compiere i propri doveri d'ufficio, al pari di ogni altro componente, valutando e salvaguardando il pubblico interesse da ogni punto di vista - e non solo dal punto di vista nel quale egli si trovi particolarmente preparato professionalmente - rammentandosi che nell'esercizio della sua qualità di componente della Commissione edilizia è pubblico ufficiale a tutti gli effetti.

Di conseguenza, a titolo di esempio, il Geologo componente della Commissione edilizia dovrà essere tenuto a conservare il segreto d'ufficio - anche nei confronti del proprio Ordine - e dovrà parimenti informare tempestivamente l'Autorità Giudiziaria ogni qualvolta ravvisi negli atti esaminati dalla Commissione edilizia ipotesi di reato, come, ad esempio, la presentazione di una relazione geologica da parte di un ingegnere ovvero anche della relazione geotecnica, quando ciò sia permesso dal noto pronunciamento del Consiglio di Stato.

Da tutto ciò si desumono de plano le risposte ai quesiti come sopra riportati.

Il Geologo in seno alla Commissione edilizia non solo può, ma deve votare con scienza e ponderazione in tutte le occasioni in cui ciò sia richiesto (a). Neppure potrà astenersi o addirittura votare negativamente per l'approvazione di un progetto, con la motivazione di non essere competente professionalmente (b).

Il voto espresso dal Geologo comprenderà l'intero progetto sottoposto alla Commissione edilizia, non essendo ammessi voti parziali o condizionati solo ad aspetti per i quali si è professionalmente competente (c), e, conseguentemente, sul Geologo incomberanno tutti i doveri degli altri componenti, tra i quali gli obblighi di relazionare sui progetti affidatigli e di essere presente nelle occasioni in cui sia legalmente richiesto (d).

IL PRESIDENTE
(Dr. Geol. Pietro De Paola)

(26/04/95-CIRC.DOC)

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: cng@geologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 8 gennaio 2001
Rif. P/CR.c/4508

CIRCOLARE N° 139

OGGETTO: Legge 23 dicembre 2000, n. 388, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" – *Riconoscimento delle funzioni di direttore responsabile delle attività estrattive ai geologi*

Con l'approvazione della Legge Finanziaria 2001 da parte della Camera è stato anche definitivamente approvato l'art. 114.5 che modifica l'art. 27 del DPR 128/1959, già modificato con l'art. 20 del decreto legislativo 624/1996.

Si trascrivono di seguito i testi degli articoli citati.

Legge 388/2000, art. 114.5:

*"All'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, al primo comma, dopo le parole: "laureato in ingegneria" sono inserite le seguenti: "**ovvero in geologia**" e al secondo comma, dopo le parole: "in Ingegneria Ambiente – Risorse" sono inserite le seguenti: "**ovvero in geologia**".*

Questo il nuovo testo dell'**art. 20.2 del decreto legislativo 624/1996**:

"L'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

Art. 27

1. *In tutte le attività estrattive il direttore responsabile deve essere laureato in ingegneria **ovvero in geologia** ed abilitato all'esercizio della professione.*

2. *Nelle attività estrattive, per luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno più numeroso, il direttore responsabile può essere in possesso di diploma universitario in Ingegneria Ambiente-Risorse **ovvero in geologia** o equipollente, o di diploma di perito minerario industriale o equipollente."*

Con la modifica del DPR 128/1959 e del decreto legislativo 624/1996 il geologo può svolgere il ruolo di Direttore Responsabile per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori,

(8 gennaio 2001-2000-138)

senza alcuna limitazione, nell'ambito dei lavori finalizzati, oltre che al buon governo dei giacimenti minerari, alla prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di prima e di seconda categoria:

1. Attività estrattive a cielo aperto (decreto legislativo 624/1996, Titolo II, Capo II);
2. Attività estrattive in sotterraneo (decreto legislativo 624/1996, Titolo II, Capo III);
3. Attività di prospezione, di ricerca, di coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo (idrocarburi liquidi e gassosi e fluidi geotermici, ecc.), di lavorazione e di stoccaggio delle materie prime estratte, su terraferma ed in mare mediante piattaforme fisse o mobili o da mezzo galleggiante (decreto legislativo 624/1996, Titolo III, Capo I, Capo II, Capo III).

Rimandando al testo aggiornato del decreto legislativo 624/1996 ed al testo coordinato del DPR 158/1959, entrambi disponibili sul sito internet di questo Consiglio Nazionale (www.geologi.it), si evidenzia che i principali compiti del Direttore Responsabile possono così riassumersi:

- responsabilità dei luoghi di lavoro;
- adozione di iniziative per garantire l'osservanza di tutte le norme sui luoghi di lavoro;
- sottoscrizione ed attuazione del Documento di Sicurezza e Salute (DSS);
- attuazione di iniziative in caso di infortuni e di incidenti;
- adozione di misure necessarie per garantire la stabilità delle fronti, dei gradoni e delle vie di carreggio;
- adozione di provvedimenti nei casi di eruzione durante la perforazione di pozzi;
- assunzione delle funzioni di Capo piattaforma nel caso di operazioni simultanee per lo sviluppo e la coltivazione di giacimenti in mare.

La complessità della norma è comunque tale da consigliare, in vista di misure più significative che questo Consiglio Nazionale potrà adottare di concerto con gli Ordini regionali, l'avvio di seminari informativi da parte degli Ordini regionali medesimi.

Il Consiglio Nazionale, rivolge un vivo ringraziamento al Ministro dell'Industria, Enrico Letta, al Presidente della Commissione Bilancio del Senato, Romualdo Coviello, al Relatore della Legge Finanziaria 2001 al Senato, Paolo Giaretta, che si sono resi interpreti delle giuste istanze dei geologi e che hanno reso materialmente possibile l'approvazione in tempi strettissimi degli importanti emendamenti di cui all'art. 114.5 della finanziaria 2001; esprime, nel contempo, viva soddisfazione per aver portato a compimento un impegno inseguito per cinque lunghissimi anni e che oggi apre nuovi spazi professionali nel settore della sicurezza, conferendo alla fin qui preminente funzione consulenziale della professione di geologo il valore aggiunto delle funzioni decisionali e gestionali, che sembrano integrarsi ottimamente con le felici prospettive dell'avviata riforma universitaria, da questo Consiglio Nazionale pilotata con mano ferma verso ben definiti e lungimiranti obiettivi, che a breve scadenza saranno oggetto di propositivi dibattiti e di entusiasmanti nonché fruttuose iniziative collegiali.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

(8 gennaio 2001-2000-138)

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: cng@geologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 28 febbraio 2002
Rif. P/CR.c/

CIRCOLARE N° 155

OGGETTO: Ammissione dei geologi nell'Elenco dei Periti della Camera Arbitrale presso l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici – Articolo 151 comma 6 del D.P.R. 554/1999, Sentenza del T.A.R. del Lazio n° 5 del 2.01.2002

Il T.A.R. del Lazio, con sentenza n° 5 del 2.01.2002, ha accolto il ricorso prodotto da questo Consiglio Nazionale relativo all'ammissione dei geologi nell'elenco dei periti della Camera Arbitrale, così annullando in parte qua il comma 6 dell'art. 151 del Regolamento dei Lavori Pubblici.

Il Consiglio Nazionale ha sostenuto come l'elenco dei periti, in coerenza con la legge, debba contenere la stessa composizione e qualificazione tecnico-professionale del quadro progettuale-operativo, a meno di non creare lacune ordinamentali, oltre che ingiustificate discriminazioni. E' stata infatti rilevata l'illegittima disparità di trattamento contenuta nel Regolamento della "Merloni ter" in danno della categoria, giacché la formulazione – ora annullata – del comma 6 dell'art. 151 D.P.R. 554/1999, in violazione del principio di trasparenza, imparzialità e correttezza specificatamente previsto dalla stessa legge "Merloni ter", comportava, di fatto, che la competenza tecnico-peritale del geologo nel giudizio arbitrale fosse ritenuta fungibile, o peggio, sostituibile con quella di ingegneri ed architetti.

La sentenza, **ribadendo come l'attività del geologo sia strutturalmente inserita nell'ambito della progettazione dei Lavori Pubblici**, ha disposto che la professionalità geologica debba essere compresa nell'elenco dei periti della Camera Arbitrale.

I geologi potranno, dunque, essere inclusi nell'Elenco dei Periti della Camera Arbitrale e nominati in quei giudizi ove necessita l'apporto tecnico della professionalità geologica.

Per l'ammissione all'Elenco dei Periti ciascun geologo interessato dovrà inoltrare istanza alla Camera Arbitrale presso l'Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici sita in Roma alla Via Ripetta n° 246.

(2002-155)

Potranno inoltrare domanda i geologi in possesso del diploma di laurea in scienze geologiche, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti all'albo, con particolare e documentata esperienza nell'ambito dei lavori pubblici.

La domanda di iscrizione in carta libera, nella quale occorrerà far riferimento alla sentenza n° 5/2002 del T.A.R. del Lazio, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- curriculum professionale;
- dichiarazione in autocertificazione relativa al possesso dei requisiti professionali (diploma di laurea in scienze geologiche; abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione all'albo con numero di riferimento; esperienza maturata nell'ambito dei lavori pubblici);
- dichiarazione in autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità (non aver riportato condanne per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a sei mesi; non aver riportato pena detentiva applicata su richiesta delle parti non inferiore ad un anno; non essere incorso nella interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore a tre anni; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n° 1423 o della legge 31.05.1965, n° 575 e successive modificazioni; non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento);
- copia fotostatica di un documento di identità.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

(2002-155)

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: cng@geologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 6 ottobre 2003
Rif. P/CR.c/3518

CIRCOLARE N° 182

OGGETTO: Professionisti incaricati della redazione di un P.R.G. o di un P.d.F. - Incompatibilità

A norma dell'art. 41 bis della legge 17.08.1942, n° 1150 *"I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell'Ordine per i provvedimenti amministrativi del caso".*

Dalla lettura della norma sopra riportata emerge:

a) che l'ambito soggettivo di applicazione si estende **a tutti i professionisti** incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione e quindi **anche ai geologi** che hanno predisposto, anche nell'ambito del P.A.I., le verifiche, lo studio e le prescrizioni geologiche che costituiscono parte integrante dello stesso P.R.G.;
b) che la **violazione del divieto**, posto da detta norma, determina una fattispecie **di incompatibilità**;
c) che l'incompatibilità riguarda **esclusivamente l'assunzione di incarichi** affidati al geologo estensore delle attività geologiche poste a supporto del P.R.G., **da parte di privati cittadini ed aventi ad oggetto la progettazione di opere od impianti privi del carattere pubblico;**
d) che l'impossibilità di svolgere incarichi professionali nell'ambito del territorio del Comune interessato dal P.R.G. è **limitata al periodo di tempo intercorrente tra la redazione e l'approvazione da parte del Comune del piano regolatore generale** o del programma di fabbricazione.

(6 ottobre 2003-2003-182)

Devesi sottolineare che la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata più volte in materia precisando che l'inosservanza dell'art. 41 bis della citata legge urbanistica non è causa di nullità del contratto di prestazione di opera intellettuale e che tale norma non pone un divieto di carattere assoluto e cogente, bensì un principio di etica professionale sanzionato con l'irrogazione, ad opera del competente Consiglio dell'Ordine, dei provvedimenti disciplinari del caso. Pertanto la ratio del citato articolo, secondo il riportato indirizzo giurisprudenziale, va ravvisata nell'esigenza di tenere il professionista incaricato dalla pubblica amministrazione al di sopra di qualsiasi sospetto, così evitando situazioni di dubbia correttezza e, in particolare, **rischi di imparzialità e di favoritismi connessi all'eventuale commistione di interessi pubblici e privati.**

Devesi, altresì, sottolineare quanto disposto dall'art. 17 della legge 10/1977 (così come sostituito dall'art, 20 legge 28.02.1985, n° 47): "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a)* ***l'ammenda fino a Lit. 20.000.000*** *(attuali euro 10.329)* ***per l'inosservanza delle disposizioni previste ... dalla L. 17 agosto 1942, N° 1150*** *e successive modificazioni ed integrazioni ..."*

Sembrerebbe potersi dedurre che la violazione dell'art. 41 bis della legge urbanistica importi l'applicabilità, oltre che delle sanzioni disciplinari ad opera dei competenti Consigli dell'Ordine, dell'ammenda sopra indicata.

Concludendo e ribadendo quanto innanzi esposto, si ritiene che ove il P.R.G. o il Piano di Fabbricazione contenente le verifiche, lo studio e le prescrizioni geologiche, sia già stato approvato, il geologo (o i geologi) che ha predisposto tali attività di supporto potrà legittimamente assumere incarichi nell'ambito del territorio comunale per conto di privati. Viceversa, ove il P.R.G. non sia ancora stato approvato, il geologo potrà assumere soltanto incarichi dalla committenza pubblica. In diverso caso potrà essere sottoposto a sanzioni disciplinari da parte del competente Ordine professionale ed anche alla sanzione consistente nell'ammenda di cui al citato art. 17 legge 10/1977.

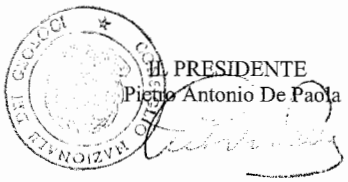

Il PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

(6 ottobre 2003-2003-182)

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consiglionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 5 agosto 2004
Rif. P/CR.c/3076

CIRCOLARE N. 193

OGGETTO: Professionisti incaricati della redazione di un P.R.G. o di un P.d.F. – Incompatibilità – Art. 41-bis legge 1150/1942.

A chiarimento ed integrazione della Circolare n° 182 del 6 ottobre 2003 di pari oggetto si porta a conoscenza degli Ordini Regionali quanto segue.

Testo art. 41-bis legge 1150/1942: "*i professionisti incaricati della redazione di un Piano Regolatore Generale o di un Programma di Fabbricazione possono, fino all'approvazione del Piano Regolatore Generale o del Programma di Fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici.*

Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell'Ordine per i provvedimenti amministrativi del caso".

Detto articolo è stato aggiunto alla legge 1150/1942 dall'art. 14 della legge 6 agosto 1967 n° 765.

Si osserva, pertanto, quanto segue:

1. La vigenza dell'art. 41-bis della legge 1150/1942 risulta confermata dagli artt. 136 e 137 del D.P.R. 380/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. L'art. 136 dispone, infatti, l'abrogazione dei soli art. 26, 27, 31, 33, 41-ter, 41-quater e 41-quinquies – ad esclusione dei commi dei commi 6, 8 e 9 – mentre l'art. 137 dispone la permanenza in vigore della legge ad eccezione dei suddetti articoli.
2. L'ambito di applicazione dell'art. 41-bis della legge 17.08.1942 n° 1150 è circoscritto alla fattispecie della redazione di P.R.G. (Piano Regolatore Generale) e/o di P.F. (Piano di Fabbricazione).
3. Ove, pertanto, l'attività professionale del geologo faccia parte della redazione di P.R.G. e/o di P.F., il geologo incaricato, fino all'approvazione di tali "piani" da parte dell'Autorità Competente, potrà assumere, nell'ambito del territorio del Comune, soltanto incarichi di

progettazione di opere ed impianti pubblici, con il divieto di assumere incarichi analoghi da parte di privati.

4. Per opera pubblica – pur nell'ampia e articolata trattazione esistente anche in dottrina sulla definizione – può intendersi l'opera commissionata da soggetto pubblico (Stato, Regioni, Comuni, Province, Comunità Montane, Consorzi Intersoggettivi tra gli stessi, etc.).
5. L'elemento essenziale e determinante per l'applicazione della norma è dato, dunque, dall'inserimento della prestazione professionale richiesta dal Comune nell'ambito della redazione di P.R.G. e/o P.F.
6. La violazione del divieto è sanzionata con "*segnalazione al Consiglio dell'Ordine per i provvedimenti amministrativi del caso*". Trattasi dunque di sanzione di natura deontologica, mentre l'ammenda prevista dall'art. 17 della legge 10/1977 dovrebbe essere venuta meno per effetto dell'art. 136 lettera "F" del D.P.R. 380/2001 – in vigore dal giugno 2003 – che ha soppresso l'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n° 47 in cui era confluito il citato art. 17 legge 10/1977.
7. Per la comminatoria si ritiene competente l'Ordine di appartenenza dell'iscritto, mentre l'Ordine del luogo ove l'infrazione venga commessa dovrà procedere alla segnalazione all'Ordine competente.
8. L'applicazione della norma ad altri livelli di pianificazione – regionale, provinciale, autorità di bacino, comunità montane etc. – pur rilevando l'analogia delle fattispecie, deve, però, allo stato attuale della legislazione, essere esclusa ove si consideri la sussistenza di statuizione sanzionatoria in caso di violazione del divieto e, conseguentemente, l'inapplicabilità di comminatorie che non siano espressamente stabilite dalla legge.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consiglionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali

LORO SEDI

Roma, 21 settembre 2005
Rif. P/CR.c/3460

CIRCOLARE N° 232

OGGETTO: Applicazione dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; requisiti per l'iscrizione negli albi professionali, residenza-domicilio professionale.

In relazione all'oggetto, il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 7 settembre 2005, ha adottato con deliberazione n° 124/2005 la seguente decisione.

* * * * * * *

"Il Consiglio Nazionale dei Geologi,

- rilevato che l'art. 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 dispone che *"Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza"*;

- rilevato che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Ufficio VII, conclude la propria nota Prot. N. 7/995/U del 14 marzo 2000, affermando *"che il citato art. 16 della legge 526/1999 debba essere applicato sia ai cittadini italiani che ai cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea"*;

- rilevato che l'ordinamento della professione di geologo (legge 3 febbraio 1963, n. 112) impone la residenza come requisito soggettivo necessario ai fini dell'iscrizione all'albo, e, più in generale, costruisce intorno al requisito della residenza, anagraficamente verificabile, il rapporto giuridico tra l'iscritto e il Consiglio dell'ordine d'appartenenza, anche con riferimento ai doveri di vigilanza e di controllo disciplinare, in funzione della protezione degli interessi pubblici la cui cura è devoluta all'ordine dei geologi;

- ritenuto utile, al fine di superare le succitate difficoltà applicative, elaborare criteri che consentano di conciliare l'innovazione normativa con l'assetto vigente della disciplina della professione di geologo;

con delibera n° 124/2005

decide di accogliere la precettività della norma in esame che prevede la equiparazione tra residenza e domicilio professionale, anche al fine di non differenziare la posizione del professionista italiano rispetto a quella dei professionisti di altri Stati membri dell'Unione Europea, secondo i seguenti criteri:

1. La residenza e il domicilio professionale sono requisiti soggettivi alternativi per l'iscrizione all'albo dei geologi, come disposto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526 (art. 16).

2. Il geologo che intenda chiedere l'iscrizione all'albo secondo il proprio domicilio professionale, deve presentare al Consiglio dell'Ordine competente per territorio la documentazione comprovante l'esistenza di tale domicilio professionale, insieme con la documentazione relativa alla propria residenza.

3. Il domicilio professionale è la sede dove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività. Qualora il professionista si avvalga, per l'esercizio della sua attività, di una pluralità di sedi, il domicilio professionale va inteso nel senso di centro principale di attività, tenuto conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato, secondo le indicazioni della Corte di giustizia europea.

4. Il Consiglio dell'Ordine che delibera l'iscrizione sulla base del domicilio ne dà informazione al Consiglio dell'Ordine della circoscrizione territoriale in cui l'iscritto risiede."

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consiglionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 10 luglio 2006
Rif. P/CR.c/3482

CIRCOLARE n° 248

OGGETTO: Parere circa lo svolgimento di attività libero professionale da parte degli iscritti all'Elenco Speciale.

Si trasmette per opportuna conoscenza il seguente parere, sollecitato recentemente da richieste formulate da alcuni Ordini Regionali e da professionisti.

In riferimento alla richiesta di parere inoltrata da codesto Ordine con riguardo allo svolgimento di attività libero professionale da parte degli iscritti all'Elenco Speciale, si formulano le seguenti considerazioni.

Per esaminare compiutamente la problematica e fornire ogni utile riferimento normativo occorre in primis considerare le norme generali del codice civile, poi quelle specifiche che concernono la professione di geologo ed infine quelle che regolano il pubblico impiego, l'attività dei professori universitari ordinari e l'attività dei docenti nelle scuole pubbliche medie e superiori.

L'**art. 2229 c.c.** statuisce che "*la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi, il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente*". Da tale disposizione normativa si ricava che deve essere la legge a stabilire obblighi e requisiti di iscrizione ad albi, mentre agli Ordini e Collegi spetta l'attività di accertamento dei requisiti.

L'esercizio della professione di geologo rientra nel novero delle c.d. "*attività protette*", cioè delle professioni per il cui espletamento è richiesta l'appartenenza all'Ordine professionale. La "*protezione*" viene realizzata attraverso l'interdizione dell'esercizio della professione per chiunque non sia iscritto all'apposito albo. **L'iscrizione all'albo è quindi requisito che legittima lo svolgimento della professione**. Accanto all'albo professionale la legge prevedere la tenuta di **un elenco speciale** per determinati gruppi di professionisti della stessa categoria **che non hanno però facoltà di esercitare la professione**.

La **legge 3.02.1963, n° 112**, recante "*Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo*" all'**art. 2**, **comma 2**, dispone che "*l'iscrizione all'albo non è consentita a pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti dell'Amministrazione da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in un elenco speciale*". Conseguentemente la vidimazione delle parcelle è riservata alle attività svolte dagli iscritti all'albo professionale ai sensi dell'**art. 1** del **D.M. 18.11.1971**.

Come visto, l'**art. 2, comma 2**, della **legge 112/1963** non detta un divieto assoluto per i geologi pubblici dipendenti di iscrizione all'albo, ma anzi ne prevede la possibilità per quelli tra essi ai quali l'Amministrazione di appartenenza non vieti l'esercizio della libera professione. Ne consegue che la legittimità dell'iscrizione all'albo professionale da parte di un pubblico dipendente è dettata dall'ordinamento dell'ente di appartenenza e non dalla disciplina generale degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 10.01.1957, n° 3).

Esplicita conferma di tale principio si rinviene nell'**art. 1 del D.P.R. 18.11.1965, n° 1403,** recante "*Regolamento di esecuzione della legge 112/1963*" che stabilisce le modalità di iscrizione all'albo, prevedendo al **comma 2** che "*i pubblici impiegati ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione debbono produrre, a corredo della domanda, una certificazione dell'Amministrazione da cui dipendono, attestante ... la compatibilità della libera professione con la posizione di impiego*".

Il regime delle incompatibilità dei dipendenti pubblici è stato modificato con l'introduzione nel settore del pubblico impiego del rapporto di lavoro a tempo parziale di cui all'**art. 7 della legge 29.12.1988, n° 554**, cui è seguita la disciplina attuativa con atti di normazione secondaria (D.P.C.M. 17.03.1989, n° 117).

L'**art. 6, comma 2, del D.P.C.M. 117/1989** ha consentito al pubblico dipendente lo svolgimento di altre attività lavorative, previa motivata autorizzazione dell'Amministrazione o dell'Ente di appartenenza e sotto la condizione che dette attività non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa Amministrazione o dell'Ente.

L'**art. 58, comma 1 del D. Lgs. 3.02.1993, n° 29** ha consentito alla Pubbliche Amministrazioni di avvalersi degli strumenti contrattuali flessibili e segnatamente del regime di lavoro part-time. Il citato art. 58 rinvia, quanto al regime attuativo, alla precedente normativa di cui all'art. 6, comma 2, D.P.C.M. 17.03.1989, n° 117, quindi, in sostanza, ribadisce la precedente incompatibilità anche per i dipendenti a tempo parziale.

In materia risultano di fondamentale rilievo i **commi 56 e 56-bis dell'art. 1 della legge 23.12.1996, n° 662**. Il comma 56 statuisce che "*le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, del D. Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché le disposizioni di legge o di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno*". Il comma 56-bis (**introdotto dall'art. 6 del D.L. 28.03.1997, n° 79, convertito con legge 28.05.1997, n° 140**) statuisce che "*sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e*

l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle Amministrazioni Pubbliche; gli stessi dipendenti non possono svolgere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una Pubblica Amministrazione". La norma ha abrogato, dunque, le disposizioni che vietavano ai pubblici dipendenti part-time l'iscrizione ad albi professionali e l'esercizio di altre prestazioni di lavoro; inoltre ha previsto che ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possano comunque essere conferiti incarichi professionali dalle Amministrazioni Pubbliche, oltre che l'impossibilità di esercitare il patrocinio in controversie in cui sia parte la Pubblica Amministrazione.

L'opzione per il part-time rappresenta una adesione dell'ordinamento interno agli accordi internazionali che vincolano l'Italia a livello comunitario ed in particolare alla **Direttiva n° 97/81/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 15.12.1997**.

Il successivo **comma 58-bis dell'art. 1 della citata legge 662/1996** riserva alle Amministrazioni Pubbliche la potestà di indicare, con decreto ministeriale emanato di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica, le attività comunque non consentite in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali.

Il divieto, per i dipendenti della Pubblica Amministrazione a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% del tempo pieno, di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo viene ribadito dal **comma 60 del citato art. 1 legge 662/1996**.

Tale disposizione, tuttavia, fa salva l'ipotesi in cui il dipendente pubblico, ove previsto dalla legge o da altra fonte normativa, sia stato autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza a svolgere quella determinata prestazione.

Il regime delle autorizzazioni del dipendente pubblico ai fini dell'assunzione di incarichi retribuiti - prima disciplinato **dall'art. 58, comma 5, del D. Lgs. n° 29/1993** e **successivamente dall'art. 26 del D. Lgs. 80/1998 e dell'art. 16 del D. Lgs. 387/1998** - è statuito **dall'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n° 165**. Tale norma dispone che l'autorizzazione venga rilasciata secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto delle specifica professionalità del dipendente in modo da escludere casi di incompatibilità sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione. In linea generale, le Amministrazioni ed i soggetti privati non possono affidare incarichi ai dipendenti senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, pena la nullità di diritto del mandato professionale. L'autorizzazione deve essere richiesta dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire dell'incarico, ma può anche essere richiesta dal dipendente interessato. L'Amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta entro trenta giorni dalla ricezione. Per il personale che presta comunque servizio presso Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due Amministrazioni. In tale caso il termine per provvedere è per l'Amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa, se l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio, non si pronuncia entro dieci giorni dalla ricezione della

richiesta di intesa da parte dell'Amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di Amministrazioni Pubbliche, si intende concessa; mentre si considera definitivamente negata se il mandato deve essere conferito da un soggetto privato (**comma 10, art. 53, D. Lgs. 165/2001**).

Infine si deve citare per completezza come, nell'ambito dei lavori pubblici, sussista il disposto di cui all'**art. 18, comma 2-ter, della legge 109/1994** - introdotto dall'**art. 9, comma 30, della legge 415/1998** - ove si esclude che i pubblici dipendenti possano espletare, nell'ambito territoriale del proprio ufficio, incarichi professionali per conto delle Amministrazioni di appartenenza.

Da quanto sopra deriva che, con l'introduzione della norma di cui all'**art. 1, comma 56, legge 662/96**, il legislatore ha inteso ampliare la casistica delle attività che, se non pregiudizievoli per gli scopi della P.A., sono astrattamente compatibili con il rapporto di pubblico impiego, fissando peraltro limiti oltre i quali vi è un ritorno al principio dell'incompatibilità assoluta tra pubblico e impiego e attività professionale. Deve aggiungersi come la norma stabilisca un limite esplicito all'attività professionale dei pubblici dipendenti che siano anche iscritti ad un albo professionale (a mente del comma 56-bis è fatto espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di conferire incarichi ai dipendenti pubblici iscritti in albi professionali e che esercitino attività professionale). Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interessi (art. 1, comma 58, legge 662/1997), il divieto per le Amministrazioni Pubbliche di conferire incarichi a professionisti legati ad altri enti pubblici di un rapporto di lavoro subordinato (seppure part-time) appare pienamente giustificato alla luce dei principi di trasparenza e buon andamento tipici delle attività della P.A.

Per concludere, sul punto, mentre la norma di cui all'**art. 1, comma 56-bis, legge 662/1996** non elimina per i dipendenti della P.A. a tempo pieno il divieto generale di esercitare attività libero-professionali in costanza di rapporto di lavoro con l'Ente, per gli impiegati legati alla Pubblica Amministrazione da rapporti di lavoro a tempo parziale (seppure con i previsti limiti di legge e salvo i casi di conclamata incompatibilità) trovano piena applicazione le norme degli ordinamenti professionali (come, ad esempio, l'**art. 2, legge 112/1963**) che assoggettano alla disciplina dell'Ordine i pubblici impiegati ai quali sia invece consentita espressamente l'iscrizione all'albo e l'esercizio della professione. Anche in quest'ultimo caso, però, la compatibilità dell'attività professionale con il rapporto di impiego pubblico non è automatica, ma deve essere valutata in concreto dall'Ente datore di lavoro che, in presenza di interferenze con i compiti istituzionali, non consentirà l'esercizio della professione neppure ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

Da quanto sopra ne consegue che i pubblici dipendenti a tempo pieno possono essere iscritti solo all'elenco speciale essendo loro vietata la libera professione e, se iscritti all'albo ordinario, dovranno essere cancellati dal medesimo per essere inseriti nell'elenco.

Per quel che concerne la specifica categoria dei docenti universitari che abbiano optato per il regime a tempo pieno ai sensi dell'**art. 11 del D.P.R. 11.07.1980 n° 382** - come integrato dagli **artt. 3 e 4 della legge 18.03.1989, n° 118** e dall'**art. 3 legge 9.12.1985, n° 705** - si rileva che debbano essere inclusi nell'elenco speciale e pertanto non possano essere iscritti all'albo. Infatti il

regime a tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito, nonché con l'esercizio del commercio e dell'industria. Sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici, degli enti di ricerca e organismi a prevalente partecipazione statale (art. 11, lettera A, quinto comma, D.P.R. 382/1980), nonché le attività svolte per conto di Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali (art. 3, legge 118/1989). L'iscrizione dei docenti a tempo pieno nell'elenco speciale assolve dunque, oltre che a un doveroso atto di riconoscimento di professionalità, unicamente alla funzione di consentire al docente l'espletamento di quelle attività, previste come compatibili dal citato art. 11, ma che non possono configurare attività professionale in senso pieno, e comunque non possono mai assumere carattere di prevalenza sull'attività accademica. Del resto per le attività consentite ai docenti in regime di tempo pieno subentra l'ulteriore problema di determinazione del compenso e di vidimazione della parcella. Tale problema può risolversi predeterminando i compensi con l'Ente committente o, in caso di contrasti, richiamando gli **artt. 2225 e 2233 c.c.**, non essendo possibile la vidimazione delle parcelle da parte dell'Ordine, atteso il disposto di cui all'**art. 1 del D.M. 18.11.1971**.

Per fornire un quadro normativo completo rispetto all'attività professionale di pubblici dipendenti si ritiene utile evidenziare la specifica posizione dei docenti-dipendenti pubblici. La normativa riguardante i docenti-dipendenti pubblici presenta, infatti, peculiari e consolidati profili legislativi costituiti dall'**art. 92, comma 6, D.P.R. 31 maggio 1974, n° 417** e dall'**art. 508, comma 15, D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297,** nonché dall'**art. 48 della legge 17 maggio 1999, n° 144**.

Tali leggi hanno disposto e dispongono che per i **docenti-dipendenti pubblici**, ivi compreso il personale docente di enti locali, **non sussiste un divieto di esercizio dell'attività professionale per incompatibilità di principio**, bensì soltanto un'eventuale diniego di autorizzazione per **incompatibilità concreta, vale a dire per inconciliabilità tra i doveri derivanti dal rapporto di docenza e gli obblighi assunti con il rapporto professionale**. La ratio di tali speciali disposizioni derogative del divieto generale per il pubblico impiego di esercitare la libera professione - divieto già vigente all'epoca dell'emanazione delle norme sullo status dei docenti pubblici - consiste "*nell'influenza positiva che da tale esercizio può derivare all'attività didattica, atteso che l'attività professionale può arricchire le specifiche conoscenze del docente fino quasi a costituire per quest'ultimo una forma di aggiornamento permanente*" (Consiglio di Stato, Sez. VI^{a}, sentenza n° 645 del 30.04.1994). Tale interpretazione trova speculare conferma nel permanere del divieto in capo al personale non docente (Presidi e Direttori didattici, ad esempio). Infatti "*il personale non docente è titolare di funzioni diverse da quelle proprie del personale docente e tali da giustificare, sul piano logico, il maggiore rigore con cui, nella vigente legislazione scolastica, è disciplinata la materia delle incompatibilità*" (Consiglio di Stato, Sez. VI^{a}, sentenza n° 297 del 21.05.1984). Il personale docente è sottoposto, dunque, al solo vincolo dell'autorizzazione all'esercizio della libera professione da parte del capo dell'istituto e, quindi, alla sussistenza di determinate condizioni di fatto (non coincidenza degli orari in cui svolgere la libera professione con l'orario di servizio; difetto di pregiudizio complessivo per l'attività di insegnamento; etc). In tale ambito rientra **l'unico limite che subisce l'attività professionale del docente** - ovviamente ove conciliabile con i doveri della funzione - **consistente nell'eventuale conflitto di interesse tra**

docente stesso e pubblica amministrazione in relazione, però, agli specifici interessi dedotti nel rapporto professionale.

Anche a seguito dell'emanazione del **D. Lgs. 30.03.2001, n° 165**, nel disciplinare i casi di "*incompatibilità, di cumulo di impieghi e di conferimento di incarichi*" (**art. 53**), si sono tenute ferme le disposizioni speciali relative allo svolgimento di attività libero-professionali per alcune categorie di dipendenti pubblici (personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici; personale medico; docenti di conservatori di musica e delle accademie delle belle arti; etc.) **e, in particolare, si è fatto espresso riferimento all'art. 508 del D. Lgs. 16.04.1994, n° 297 e, quindi, al personale docente.**

Pertanto il divieto di conferimento di incarichi professionali da parte di Amministrazioni Pubbliche a dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale, introdotto **dall'art. 6, D.L. 28.03.1997, n° 79, deve considerarsi applicabile esclusivamente a dipendenti pubblici in quanto abbiano scelto il rapporto di lavoro a tempo parziale in base alla legge 23.12.1996, n° 662**.

**** **** **** ****

In conclusione:

a. solo gli iscritti all'albo possono svolgere attività libero-professionale;
b. possono essere iscritti all'albo liberi professionisti; dipendenti pubblici a tempo parziale con orario non superiore alla metà di quello ordinario; pubblici docenti di scuole medie e medie superiori; professori universitari a tempo definito (ovvero parziale); dipendenti pubblici a tempo pieno autorizzati all'espletamento di attività professionale;
c. possono, **a richiesta,** essere iscritti all'elenco speciale di cui all'**art. 4 della legge 112/1963** coloro i quali, in possesso dei requisiti di cui all'**art. 5** della medesima legge, svolgano l'attività di pubblici dipendenti a tempo pieno e di professori universitari a tempo pieno.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consiglionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 25 gennaio 2007
Rif. P/CR.c/381

CIRCOLARE N° 252

OGGETTO: Parere relativo alla competenza del geologo a redigere relazioni idrogeologiche, idrologiche, ed idrauliche.

Questo Consiglio Nazionale esprime un parere relativo alla competenza del geologo a redigere **relazioni idrogeologiche, relazioni idrologiche e relazioni idrauliche**, nonché alle competenze in materia di **idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali**.

Per fornire un quadro completo della materia occorre stabilire la competenza a redigere tre distinte relazioni: **la relazione idrogeologica, la relazione idrologica e la relazione idraulica**, nonché la competenza in **materia di attività idraulico-agrarie e delle sistemazioni idraulico-forestali**.

Relazione idrogeologica: competenza in materia idrogeologica.

E' preliminare, rispetto all'individuazione delle competenze professionali, premettere una definizione di "*relazione idrogeologica*".

La relazione idrogeologica, sulla base delle caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo, è finalizzata a definire, quantitativamente e qualitativamente, le risorse idriche sotterranee, la loro circolazione, i processi di formazione di dette risorse; i rapporti tra acque superficiali e sotterranee; la loro tutela, captazione e gestione. Comprende, pertanto, studi relativi a ricerche d'acqua e opere di captazione di sorgenti o di falde; la valutazione qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, anche tramite l'uso di modelli analitici e numerici per le simulazioni di flusso; gli studi e ricerche per acque minerali e termominerali. Comporta anche attività di progettazione, direzione ed assistenza, ad esempio a prove di pompaggio in pozzo per la definizione dei parametri idrodinamici; misure, test, monitoraggio qualitativo e quantitativo della qualità delle acque di falda. In particolare essa deve contenere le risultanze delle operazioni necessarie per l'acquisizione diretta dei dati che permettono la definizione delle situazioni idrogeologiche (l'indicazione e la valutazione delle prove, delle indagini e dei rilevamenti eseguiti) e le caratteristiche relative alla geomorfologia, alla litologia, alla stratigrafia e alla struttura tettonica del territorio. Le indagini ed i rileva-

menti sopra descritti vengono eseguiti con le normali metodologie utilizzate in geologia ed in geognostica (prospezioni geofisiche, geochimiche e geomeccaniche), inclusa la redazione di cartografia e le relative sezioni, ma finalizzate, oltre a quanto sopra, alla valutazione della compatibilità tra prelievo e disponibilità della risorsa.. Dovendo far riferimento al bilancio idrico e, quindi, alla valutazione quantitativa delle risorse sotterranee, risulta infatti fondamentale che il sistema geologico, di per sé disomogeneo, sia stato correttamente interpretato e rappresentato nel modello geologico-idrogeologico. Ne consegue che la relazione idrogeologica, e le attività necessarie per la redazione di detto elaborato, costituiscono attività proprie della professionalità geologica.

Infatti **la relazione idrogeologica rientra nella piena ed esclusiva competenza del geologo** ex art. 3 legge 3 febbraio 1963, n° 112 che, alla lettera "d", statuisce che formano oggetto della professione "*le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee*". Il D.P.R. 5 giugno 2001, n° 328, nel riepilogare le competenze riconosciute negli anni dalla legge al geologo, all'art. 41 ribadisce che formano oggetto dell'attività professionale, tra l'altro, *"il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche ..... compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori"* nonché *"...l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione .... delle georisorse e le relative misure di salvaguardia....."* ed ancora "*le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative all'esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti ed ai rischi conseguenti; l'individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi*". Coerentemente il D.M. 18.11.1971 e s.m.i., tariffario per le prestazioni professionali dei geologi, prevede:

all'art. 16, i rilevamenti di superficie;

all'art.16, Tabella II, lettera A_4, rilevamenti per ... ricerche di acqua, ... carte idrogeologiche;

all'art. 21, gli studi ed indagini geognostiche che riguardano opere idrauliche (dighe, opere di navigazione interna o portuali, fognature, opere subacquee);

all'art. 27, lettera "c", gli onorari per gli studi generali di idrogeologia;

all'art. 36, gli onorari per l'idrogeologia e, specificatamente, per "*gli studi di carattere idrogeologico relativi a captazione di sorgenti, ricerche d'acqua, valutazione quantitativa e qualitativa delle risorse idriche, studi e ricerche per acque minerali e termominerali, studi per laghi collinari, direzione ed assistenza a prove di portata in pozzo o in corsi d'acqua ... rilevamento di carte idrogeologiche ... parere consulenza e parte interpretativa*";

all'art. 38, i corrispettivi per quattro tipi fondamentali di carte di base: carta fotogeologica, carta delle fratture; carta del drenaggio, carta delle frane.

Infine, tanto nei corsi di laurea triennale, che nei corsi di laurea specialistica, gli insegnamenti di idrogeologia risultano inseriti nella totalità delle facoltà di Scienze Geologiche e Scienze della Terra delle Università italiane. Troviamo, infatti, a mero titolo esemplificativo, "*Idrogeologia applicata*" e "*Modellistica idrogeologica*" a Roma – Università La Sapienza; "*Idrogeologia applicata e dei contaminanti*" e "*Idrogeologia tecnica*" a Milano Università Bicocca; "*Modellistica idrogeologica*" a Perugia; "*Idrogeologia per la gestione e tutela delle risorse idriche*" e "*Idrogeologia ambientale*" a Chieti.

La competenza esclusiva del geologo in materia idrogeologica si inserisce poi nella

competenza in materia di difesa del suolo. E' fondamentale il rilievo della legge quadro sulla difesa del suolo, legge 18.05.1989, n° 183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*", che ha il fine di assicurare, tra l'altro, "*il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi*", peraltro abrogata dal D.L.vo n° 152 del 3 aprile 2006, Norme in materia ambientale, nella sua parte terza relativa alle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, che riprende i concetti sopra espressi. In tale ambito risultano di tutta evidenza le relazioni e le connessioni tra suolo, sottosuolo e acque superficiali e sotterranee, cioè tra gli elementi dell'ambiente fisico e le condizioni generali di pericolosità, oggetto delle relazioni geologiche e idrogeologiche e relative carte tematiche.

La relazione idrogeologica deve essere acquisita anche per l'espletamento delle attività di programmazione, pianificazione e attuazione degli interventi finalizzati a razionalizzare l'uso delle acque, giacché tali attività, secondo la Legge Quadro sulla Difesa del Suolo consistono anche "*nella razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde*". La relazione idrogeologica e le relative carte tematiche rappresentano in definitiva uno tra i documenti di base per la redazione dei piani di bacino (ex L. 183/1989) e dei piani di bacino distrettuale (D.L.vo 152/2006), poiché contengono indicazioni sulle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in relazione a specifiche condizioni idrogeologiche ed alle condizioni di vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei (l'attitudine del corpo idrico stesso ad essere raggiunto da sostanze inquinanti) .

Relazione idrologica: competenza in materia idrologica.

La relazione idrologica consiste nello studio della formazione, natura e dinamica delle acque continentali. Tale relazione valuta la formazione e la quantità delle precipitazioni, elabora modelli di previsione delle stesse utilizzando metodi propri dell'idrologia tecnica, di tipo analitico e statistico-probabilistico. Il contenuto della relazione idrologica è infatti volto a determinare le precipitazioni che afferiscono la specifica area oggetto di indagine ed alla successiva valutazione della trasformazione da afflussi meteorici a deflussi superficiali che scorrono in una data sezione di chiusura dell'area considerata (area scolante o bacino idrografico). La quantificazione dei deflussi (o portate) che attraversano la citata sezione di chiusura avviene solitamente mediante l'applicazione di modelli di trasformazione degli afflussi (precipitazioni) in deflussi (portate).

I modelli di trasformazione degli afflussi in deflussi dipendono in misura determinante dalle caratteristiche geomorfologiche, geolitologiche e idrogeologiche di bacini idrografici; inoltre, alla definizione delle aree assoggettate a fenomeni di inondazione concorrono in misura significativa analisi geomorfologiche e morfometriche nonché le analisi sedimentologiche. Questi aspetti determinano la **competenza concorrente del geologo** nella redazione della relazione idrologica; essa può infatti essere redatta da tale professionista o da un ingegnere idraulico. Le competenze del geologo a redigere la relazione idrologica trovano il loro fondamento nella lettera "d" dell'art. 3 legge 3 febbraio 1963 n° 112, ove si statuisce che formano oggetto della professione "*le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee*". Il D.P.R. 5 giugno 2001 n° 328, nel riepilogare le competenze riconosciute negli anni dalla legge al geologo, ribadisce poi all'art. 41, lettera "i", che formano oggetto dell'attività professionale "*i rilievi ... oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; il*

Telerilevamento ed i Sistemi informativi territoriali (SIT)" e alla successiva lettera "o", " ... *le indagini e le ricerche ... sedimentologiche, geopedologiche ... e geochimiche*".

Sotto il profilo idrologico assumono, infatti, particolare rilievo le indagini geologiche che si rendono necessarie per lo studio della permeabilità dei terreni, della loro erodibilità e relativi processi di trasporto e sedimentazione, per lo studio delle reti di drenaggio, per lo studio ed il controllo delle falde sotterranee, per i rapporti dinamici tra queste ultime e i deflussi superficiali.

Coerentemente, l'art. 38 del D.M. 18.11.1971 e s.m.i., tariffario per le prestazioni professionali dei geologi, prevede gli onorari per la redazione delle carte di drenaggio.

E' di palese evidenza che tali attività debbano essere poste sotto il controllo e la gestione del geologo essendo la sua esperienza accademica e professionale specifica e non mutuabile attraverso altre esperienze. Quindi, ferma la sussistenza di competenza concorrente, si palesa anche la necessità, qualora la relazione venga redatta da un ingegnere idraulico, di acquisire l'apporto del geologo per le attività sopra illustrate.

Relazione Idraulica: competenza in materia idraulica.

La relazione idraulica ha come oggetto il moto dell'acqua lungo un'asta fluviale o un canale artificiale, ovvero le condizioni di moto dell'acqua in genere (da serbatoi, laghi, foci di fiumi e quant'altro di assimilabile). Per la redazione di detto elaborato si utilizzano e si applicano le leggi fondamentali dell'idraulica al fine di individuare i tiranti idrici (i livelli dell'acqua nel fiume, nel canale, etc.) avendo come dato di partenza la portata che defluisce nel corpo idrico oggetto di studio. Devesi, peraltro, considerare che, sia nella prassi, che nella normativa si fa spesso riferimento allo studio idrologico-idraulico. Lo stesso D.P.R. 21.12.1999, n° 554, all'art. 27, terzo comma, unisce in un'unica definizione le due relazioni: "*le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse*". Quanto ai contenuti delle due relazioni non può che rilevarsi come comprendano anche attività di competenza geologica.

In proposito si ritiene utile citare la circolare del Presidente della Giunta Regionale Piemonte dell'8 maggio 1996, n° 7/LAP relativa alla L.R. 5.12.1977, n° 56. Tale circolare "*alla luce dei gravi e ricorrenti eventi alluvionali e dei molteplici fattori di pericolosità registrati nell'ambito del territorio regionale, individua uno strumento di lavoro di costante riferimento di criteri di indirizzi per la componente geologica nella pianificazione comunale. Richiama l'importanza dell'azione di prevenzione del rischio esercitata dai Comuni della Regione, attraverso l'adozione, negli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, degli elaborati geologici, quali indispensabili conoscenze propedeutiche in tutti i livelli del processo di pianificazione, in grado di guidare le successive scelte urbanistiche*". In materia idraulica la circolare - *si ripete volta a definire le linee guida metodologiche degli interventi geologici nell'ambito della pianificazione territoriale e, quindi, rivolta alla categoria professionale* – prevede, oltre al censimento delle opere esistenti di difesa idraulica, il censimento di tutte le limitazioni atte a regolare il deflusso idraulico, sia naturali che di origine antropica; l'analisi del reticolato idrografico minore, sia naturale che artificiale, attraverso un'adeguata valutazione delle tipologie d'alveo, delle granulometrie mobilizzanti sul fondo e

delle pendenze, al fine di individuare le modalità di deflusso delle acque, evidenziando gli eventuali punti critici e gli intubamenti; la definizione della falda libera; la descrizione generale dell'assetto idrogeologico; la delimitazione delle fasce di pertinenza della dinamica fluviale e torrentizia del reticolato idrografico, sia principale che minore, condotta in base al criterio geomorfologico. Il geologo, sempre secondo la circolare della Regione Piemonte, dovrà redigere ai fini della relazione idraulica la carta geoidrologica. "*La carta deve rappresentare il territorio sulla base del reticolato idrografico superficiale naturale ed artificiale, dei relativi bacini e sottobacini e dei complessi litologici omogenei dal punto di vista del comportamento geoidrologico. Per le aree di pianura deve essere ricostruita sulla base di complessi omogenei sotto il profilo stratigrafico, almeno una sezione rappresentativa dell'assetto idrogeologico del territorio. Lo strumento cartografico deve fornire anche le informazioni circa le caratteristiche idrauliche principali della falda idrica libera, ottenute con almeno tre punti di misura. La piezometria deve quindi contenere, oltre alle linee isopieze con equidistanza possibilmente non superiore al metro, l'ubicazione dei punti di misura accanto ai quali devono essere riportate: profondità del pozzo (se nota); soggiacenza della superficie piezometrica; quota assoluta della superficie piezometrica. Per quanto riguarda la direzione di deflusso deve essere riportata la componente prevalente*". È poi prevista dalla circolare una carta della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore, nonché una carta delle opere di difesa idraulica censite.

D'altronde il G.N.D.C.I. (Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche) nei Rapporti Annuali dell'attività svolta dalle varie U.O. (unità operative) della Linea 3 (valutazione del rischio idraulico geologico e zonazione.....) richiama spesso la stretta collaborazione tra ingegneri e geologi sia per la "*mappatura del rischio di inondazione*" che per "*gli studi sulla difesa dalle esondazioni*" - GNDC Rapporto del 1987 - a ulteriore dimostrazione della necessità di un rapporto sinergico tra due specialisti che devono collaborare, ognuno con l'apporto della propria esperienza e della propria formazione scientifica.

Sempre con riguardo ai contenuti della relazione idraulica ed alla competenza in materia del geologo può farsi riferimento alle "*Linee guida sulle verifica di compatibilità idraulica delle infrastrutture interferenti con i corsi d'acqua, sugli interventi di manutenzione, sulle procedure della classificazione delle aree di attenzione e l'aggiornamento delle aree a rischio inondazione*" emanate dalla Regione Calabria in relazione al Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico (PAI). Infatti in tale documento la Regione Calabria espressamente, al punto 2.1., relativo ai contenuti dello studio idrologico-idraulico, statuisce che "*nel caso di bacini soggetti a fenomeni di dissesto diffuso tali da generare fenomeni di trasporto di sedimenti di notevole intensità, si suggerisce un intervento congiunto e coordinato delle professionalità dell'ingegnere e del geologo*". Coerentemente, nel descrivere i contenuti dello studio idrologico-idraulico, prevede che lo stesso contenga elaborati tali da definire compiutamente per il tronco in esame: l'assetto geometrico; le opere di difesa idraulica ed i manufatti interferenti; **le caratteristiche morfologiche e granulometriche**; **la stima delle portate di piena**; **le modalità di deflusso in piena e gli effetti degli eventuali interventi in progetto**. Inoltre lo studio deve essere corredato da una corografia generale del bacino idrografico, nonché da una **cartografia geologica, geomorfologica, idrologica**. Per quel che concerne l'attività geologica, al punto 2.4. vengono previste le finalità della caratterizzazione morfologica e granulometrica dell'alveo che deve definire la tendenza morfo-evolutiva dell'alveo e dei versanti anche in relazione al grado di sistemazione idraulica presente o eventualmente in progetto; fornire un'analisi generale dell'alveo fluviale per localizzare eventuali punti critici, attraversamenti insufficienti o restringimenti naturali ove, durante la piena possono verificarsi ostruzioni, che possono ingenerare

repentine ed improvvise onde di piena; ricostruire le aree allagate e le modalità di allagamento in occasione di significativi e recenti eventi di piena. Deve essere prodotta una caratterizzazione del materiale d'alveo mediante analisi granulometrica. Al successivo punto 3.2. si prevede che per gli "*interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della sezione idraulica mediante asporto di materiale*" siano necessarie le indagine geologiche, geomorfologiche e sedimentologiche.

Del resto le competenze del geologo in materia idraulica scaturiscono dagli stessi insegnamenti universitari. Infatti le facoltà di Scienze Geologiche e Scienze della Terra prevedono, tra le materie di esami, "*Protezione idraulica del territorio; Principi di idraulica applicata ai mezzi porosi; Elementi di idraulica; Idraulica fluviale; Idraulica sotterranea; Sistemazioni idraulico-forestali; Idraulica Agraria*". Le stesse conclusioni cui perviene l'art. 41 del D.P.R. 328/2001, relative alla competenza del geologo in materia di analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali, contengono naturalmente anche gli specifici aspetti relativi all'evoluzione dei corsi d'acqua ed alla valutazione della pericolosità geologico-idraulica per fenomeni di esondazione di un corso d'acqua naturale o derivanti da corsi d'acqua esistenti variamente antropizzati.

Attività idraulico-agrarie e sistemazioni idraulico-forestali: competenza in materia.

La competenza del geologo in materia di attività idraulico-agrarie e sistemazioni idraulico-forestali deriva da quanto disposto in generale dall'art. 3 della legge 112/1963 ed in particolare dalla lettera "g" di detto articolo ("*indagini geologiche anche in campo agrario*"); nonché dall'art. 42 del D.P.R. 328/2001, recante "*Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove*", ove è prevista una "*prova scritta concernente gli aspetti teorici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia ... omissis ... tecnica e pianificazione urbanistica,* ***idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali****, ingegneria e sicurezza degli scavi, diritto amministrativo*".

Come già evidenziato per la competenza in materia idraulica, sussistono poi, nell'ambito dei corsi universitari delle facoltà di Scienze Geologiche e Scienze della Terra, insegnamenti di Idraulica agraria e Sistemazioni idraulico-forestali.

Nella specifica materia della sistemazione forestale, ed in particolare della "*trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo*" sussiste il disposto di cui all'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n° 227 ("*Orientamento e modernizzazione del settore forestale*"). Tale normativa, nel prevedere in via generale il divieto di trasformazione del bosco, dispone che "*ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata ad un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale*", sia preventivamente autorizzato dalla Regione. Tale autorizzazione può essere rilasciata a seguito della presentazione di un progetto corredato da idonea documentazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004 circa la compatibilità dell'intervento di trasformazione "*... con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta massi, con la tutela del paesaggio ...*". Il D.P.C.M. 12 dicembre 2005, andato in vigore il 31 luglio 2006, definisce i contenuti della "relazione paesaggistica" da allegare al progetto per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi. Al riguardo, si evidenziano i contenuti di detta relazione rientranti nella competenza del geologo, quali le configurazioni geomorfologiche, i sistemi naturalistici, i parametri conoscitivi del degrado paesaggistico, come perdita e deturpazione delle risorse naturali, nonché altri parametri relativi al rischio paesaggistico, antropico e ambientale, alle alterazioni e modificazioni ecologiche, idrauliche e idrogeologiche.

Infine la necessità di acquisire la relazione geologica per tutti gli interventi che concernono la trasformazione del bosco o del suolo di terreni assoggettati a vincolo idrogeologico, nonché la sistemazione idraulico-forestale, scaturisce dalla legge forestale 30.12.1923, n° 3267 i cui effetti si riconducono ad una serie di limitazioni a salvaguardia dell'integrità del bosco da denudamenti, perdita di stabilità, modifica del regime delle acque. Da ciò deriva che l'imposizione del vincolo presuppone la preventiva conoscenza non solo del grado di stabilità dell'area, ma anche dell'interazione tra territorio ed intervento previsto. Deve, quindi, richiamarsi il D.M. 11.03.1988 ove, al punto "B.5", si prevede l'**obbligatoria acquisizione della relazione geologica alla progettazione in zona sottoposta a vincolo idrogeologico**. Inoltre il decreto prevede, anche a prescindere dall'esistenza del vincolo, **l'obbligatorietà di detta acquisizione per l'accertamento di stabilità ai fini della progettazione sui pendii naturali** (punto "G"); **nella progettazione di ..... reti idriche e fognarie .....di idrovie, di opere marittime e difese costiere, ... di bacini idrici artificiali e sistemi di derivazione da corsi d'acqua, ... di bonifiche e sistemazioni del territorio .....** (punto "H"); **nella progettazione di discariche e colmate** (punto "I"); **nella progettazione di opere e di interventi riguardanti l'estrazione dell'acqua dal sottosuolo** (c.d. emungimenti da falde idriche – punto "L"); **nella progettazione degli interventi di consolidamento dei terreni e delle rocce** (punto "M"); **nella progettazione di armature** (ancoraggi), **attive o passive, inserite in terreni od in rocce allo scopo di aumentare la resistenza al taglio** (punto "O").

Le suddette prescrizioni risultano anche richiamate nel D.M. 14 settembre 2005, recante Norme tecniche per le Costruzioni, ai punti 7.2, 7.3.4.2, 7.3.6.2, 7.3.9.2, 7.3.10, 10.1, 10.2.

*** *** ***

Tutto ciò premesso, si è ritenuto di evidenziare i contenuti delle diverse relazioni specialistiche, idrogeologica, idrologica ed idraulica, al fine di rilevare **come, in ciascuno di tali ambiti, sussista la competenza del geologo che, mentre in materia idrogeologica è esclusiva, in materia idrologica e idraulica risulta concorrente.**

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consiglionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 28 giugno 2007
Rif. P/CR.c/2996

CIRCOLARE N° 259

OGGETTO: Competenze del Geologo in materia di progettazione, direzione lavori e collaudo di opere di protezione dalla caduta massi di tipo attivo e passivo.

A seguito di un quesito riguardante la competenza del geologo in materia di progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere di protezione dalla caduta massi, il Consiglio Nazionale ha espresso il seguente parere.

In via preliminare, si deve rilevare come sussistano opere che possono essere progettate dal geologo, svolgendo anche la direzione dei lavori ed il collaudo per la parte di propria competenza. Al riguardo, è possibile affermare che circa la stabilizzazione dei versanti l'attività di progettazione del geologo risulta sicuramente prevalente, rimanendo esclusa dalla sua competenza la progettazione strutturale.

In sede normativa l'attività di progettazione del geologo, tanto in via esclusiva quanto concorrente, trova il suo fondamento nell'**art. 3 della legge 3 febbraio 1963, n° 112**, recante "***Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo***". Tale norma, al punto "c", elenca tra le attività oggetto della professione, "*le indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata con sistemazione dei versanti vallivi, frane, valanghe, sistemazioni costiere, erosioni del suolo*". Dette attività vengono espletate attraverso lo studio delle condizioni geologiche del territorio, finalizzato, per il caso in esame, alle opere di stabilizzazione dei versanti o di scarpate, individuando gli interventi progettualmente compatibili con le caratteristiche geomorfologiche, geostrutturali, litotecniche e idrogeologiche dei siti interessati dagli interventi medesimi e, soprattutto, con i diversi tempi dei vari processi morfoevolutivi ivi agenti. **Nell'individuazione delle scelte progettualmente compatibili con le caratteristiche dinamiche di ciascun ambiente geologico sta, appunto, il carattere progettuale dell'attività del geologo.**

Devesi rilevare come l'attività progettuale, di direzione dei lavori e di collaudo, di competenza esclusiva o concorrente del geologo non inerisce alla progettazione ingegneristica dell'opera, bensì solo ed esclusivamente alla progettazione, alla direzione lavori e al collaudo degli interventi sotto il profilo geologico. In tal senso il **D.P.R. 5 giugno 2001, n° 328** recante

"***Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti***", che compendia tra l'altro, nell'ambito della eseguita ricognizione normativa, le competenze professionali del geologo, ricomprende – a conferma di quanto sopra rilevato – nell'art. 41 "***l'individuazione e la valutazione delle pericolosità ambientali***" (punto "b"); la "***progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico-gestionali***" (punto "b"); la "***programmazione e la progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica*** (punto "c"); ed ancora "***la progettazione degli interventi geologici***" (punto "g").

Ulteriore conferma del carattere progettuale dell'attività geologica si rinviene **nel Decreto L.vo 163/2006,** recante "***Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture",* (art. 93, commi 3, 4, 5, 6 -ex art. 16, commi 3, 4, 5, 6 legge 109/1994-; Allegato XXI, art. 1, lettera "d"; art. 2 lettere "A", "B"; art. 3; art. 5, lettera "a", lettera "b"; art. 8, comma 2, lettera "b"; art. 9, comma 2, lettera "b"; art. 10, comma 1, lettera "a", lettera "c", lettera "e"; comma 2, lettera "a", lettera "b"; art. 11, comma 2, lettera "b", comma 5, lettere "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", nonché i successivi commi per le parti di competenza del geologo compresi negli "Interventi di inserimento paesaggistico, ambientale e conservativo", nei "Siti di Cava, ecc.", e successivo comma 6, lettere "b", "c"; art. 19, comma 1, lettera "b"; art. 20, comma 2; art. 21, comma 1, comma 2; art. 22, comma 1, lettera "a"; art. 24, comma 7, lettera "d"; art. 27, comma 2, lettera "d"; art. 33, per le parti di competenza del geologo); nel D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554** recante "***Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n° 109 e successive modificazioni***" **(art. 18, comma 1, lettera "d", comma 2, lettera "a"; art. 19; art. 25, lettera "b"; art. 26, comma 1 e 2 lettere "b"; art. 27, comma 1; art. 28; art. 35; art. 37; art. 188, comma 2,** ove è prevista l'acquisizione della relazione geologica a ciascuna delle fasi della progettazione delle opere pubbliche). Del resto già il **decreto ministeriale 11.03.1988, al punto "B.5"**, aveva espressamente previsto che "***i risultati delle indagini* (ndr. geologiche e geotecniche) *devono essere oggetto di apposite relazioni, parte integrante del progetto***". Anche la giurisprudenza, conformemente, ha considerato la **relazione geologica** come "***parte integrante degli atti progettuali***" (Consiglio di Stato, Sez. V^a^, 4.05.1995, n° 701- pag. 19). Infine, nei diversi pareri che negli anni si sono susseguiti in materia di competenza a redigere la relazione geologica e la relazione geotecnica, tali elaborati sono sempre stati definiti, sia dal Consiglio di Stato, che dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, come "***elaborati progettuali***".

Anche il recente Testo Unitario sulle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/9/2005 considera la modellazione geologica fase integrante del progetto delle opere interagenti con il terreno, unitamente alla modellazione geotecnica, al dimensionamento degli interventi, alle modalità costruttive, alle verifiche di sicurezza ed ai piani di monitoraggio (punto 7.2).

Coerentemente con la normativa sopra indicata, il **D.M. 18.11.1971 e successive integrazioni e modifiche,** recante la "***La tariffa per le prestazioni professionali dei geologi***", all'**art. 12** indica i **compensi per le varianti ai progetti**; all'**art. 18** indica i criteri per la determinazione dell'onorario a percentuale dello studio geologico del progetto; all'**art. 26, punto "c"**, nel definire lo studio per la compilazione della relazione relativa al progetto esecutivo, include

la "***programmazione degli eventuali interventi di sistemazione dell'area in esame o comunque relativi a problemi di natura geologica***". Al **successivo punto "d"** prevede "*la direzione ed alta sorveglianza sotto l'aspetto geologico dei lavori con visite periodiche al cantiere nel numero necessario ad esclusivo giudizio del geologo, emanando, in collaborazione con la direzione dei lavori, le disposizioni e gli ordini per* ***l'attuazione della parte geologica dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita***".

Dal quadro normativo sopra indicato emerge che l'attività del geologo costituisce un'attività presente ed integrata nella progettazione e permeata dell'oggetto specifico della progettazione stessa. Ne deriva, quindi, che l'attività della prestazione geologica è definibile come progettuale, dovendosi comprendere nel progetto anche i rilievi e le concrete prospettazioni delle soluzioni geologiche inerenti al progetto stesso.

La disciplina relativa alle opere oggetto specifico del quesito posto, ossia opere destinate alla stabilizzazione di versanti e di scarpate, trae origine dal D.M. 11 marzo 1988, recante "*Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione*"

Devesi evidenziare come per gli interventi di stabilizzazione dei versanti il D.M. in oggetto prescriva, ***obbligatoriamente***, la **relazione** geologica, oltre a quella **geotecnica**. Dette opere sono, infatti, disciplinate dalla sezione "G" ed "O".

- "*G.1. Oggetto delle norme. Le presenti norme si applicano allo studio della stabilità dei pendii naturali, al progetto delle opere di stabilizzazione di pendii e frane... G.2. Pendii naturali. G.2.1. Accertamenti di carattere generale. L'accertamento della stabilità richiede ... la raccolta dei dati ... sui caratteri idrogeologici della zona, su sismi e su precedenti interventi di consolidamento ... G.2.2. Indagini specifiche. I rilievi e le indagini devono effettuarsi secondo le prescrizioni della sezione B e secondo i criteri particolari seguenti: ...lo studio geologico, anche con l'ausilio della fotogeologia, deve precisare l'origine e la natura dei terreni, il loro assetto tettonico-strutturale, i caratteri ed i fenomeni geomorfologici e la loro prevedibile evoluzione nel tempo e lo schema della circolazione idrica nel sottosuolo; lo studio geotecnico deve definire le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni, l'entità e la distribuzione delle pressioni dell'acqua nel terreno e nelle discontinuità, degli eventuali spostamenti plano-altimetrici di punti in superficie ed in profondità. G.2.3. ... Il valore del coefficiente di sicurezza sarà assunto dal progettista e giustificato sulla base delle considerazioni relative al livello di conoscenze raggiunto ed al grado di affidabilità dei dati disponibili, alla complessità della situazione geologica e geotecnica, alla esperienza locale su pendii naturali in situazioni simili, nonché alle conseguenze di un'eventuale frana. G.2.4. Interventi. Il progetto degli interventi di consolidamento di un pendio deve essere giustificato dai calcoli di stabilità sviluppati secondo quanto indicato al punto precedente. Il piano dei controlli sulla efficacia dei provvedimenti deve essere parte integrante degli elaborati progettuali*";
- "*O. Ancoraggi. O.1. Oggetto delle norme. Le presenti norme si applicano a tutti i tipi di armature (ancoraggi), attive o passive, inserite in terreni od in rocce (tiranti, bulloni,*

chiodi) allo scopo di aumentare la resistenza al taglio, specie lungo superfici di discontinuità. O.2. Indagini specifiche. Le indagini da eseguire in conformità alle direttive riportate nella sezione B ...".

Le prescrizioni di cui sopra sono state fatte proprie anche dal recente e già citato Testo Unitario sulle Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14/9/2005.

L'obbligo, quindi, di acquisire la relazione geologica alla progettazione delle opere di stabilizzazione dei versanti o delle scarpate dimostra, anche a livello normativo, l'insurrogabile competenza del geologo in materia. Infatti, la caduta massi, rientrante tra le frane di versanti in roccia, di cui i drenaggi, la modellazione dei versanti, le reti di contenimento, gli ancoraggi passivi e le barriere paramassi rappresentano presidi di consolidamento, possono riguardare diversi ambiti geomorfologici e geostrutturali (pendii e scarpate montani, rilievi collinari, falesie costiere, etc.), ed aspetti molto diversi: dalla valutazione dell'equilibrio geostatico dei versanti e delle scarpate alla previsione delle aree di invasione dei massi mobilizzati. Al geologo compete la fase di indagine (qualificazione delle carote di sondaggio; indagine sugli affioramenti; misurazione della potenza o dello spessore reale di uno strato o di un insieme di strati; osservazioni sullo stadio evolutivo del versante e sul grado di alterazione e degradazione di litotipi; caratteristiche della circolazione idrica sotterranea ed escursioni stagionali dei livelli di falda; sismicità del sito; etc.), la classificazione, a seguito delle indagini, delle rocce; la caratterizzazione geomeccanica degli ammassi rocciosi e relativa modellazione geomeccanica; la valutazione del grado di instabilità dei blocchi di roccia; la pericolosità da frana; la definizione degli interventi. L'attività relativa alla progettazione delle opere di stabilizzazione dei versanti e delle scarpate è, quindi, di competenza del geologo per quel che concerne:

a) la identificazione di tutti i parametri litologici, geostrutturali, geomorfologici, idrogeologici e sismotettonici che influenzano il comportamento meccanico dei versanti in roccia;
b) la definizione e qualificazione dello stato di alterazione;
c) la individuazione della genesi e dei meccanismi di innesco dei fenomeni di instabilità;
d) la delimitazione delle aree teoricamente esposte a rischio di invasione dei blocchi rocciosi;
e) l'analisi cinematica dei processi di frana;
f) la individuazione delle modalità, tipologie e ubicazione degli interventi di difesa attiva e passiva e relativo monitoraggio, verifica della loro compatibilità con la dinamica morfoevolutiva del paesaggio geologico.

Rientra, invece, nella competenza della professionalità ingegneristica il dimensionamento delle opere strutturali.

Per quanto concerne la competenza del geologo circa la direzione dei lavori, oltre a richiamare il sopra citato art. 18, lettera "d", del D.M. 18.11.1971 e s.m.i., recante "La tariffa per le prestazioni professionali dei geologi", che prevede "la direzione ed alta sorveglianza sotto l'aspetto geologico dei lavori con visite periodiche al cantiere nel numero necessario ad esclusivo giudizio

del geologo, emanando, in collaborazione con la direzione dei lavori, le disposizioni e gli ordini per l'attuazione della parte geologica dell'opera, progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita", si richiama anche l'art. 64, punto 3, del DPR 380/2003, il quale non richiede altri requisiti per la direzione dei lavori se non quelli " di un tecnico abilitato iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi degli ordini e collegi professionali", ivi compreso quindi il geologo.

La competenza del geologo a svolgere incarichi di collaudo è, infine, sancita dall'art. 188, comma 2, del DPR 554/1999, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n° 109" e s.m.i., il quale prevede tra i requisiti abilitanti allo svolgimento dell'attività di collaudo esplicitamente, tra le altre, la laurea in geologia e relativa abilitazione all'esercizio della professione.

Ne consegue, pertanto, che l'attività progettuale, di direzione lavori e di collaudo in materia di protezione e di stabilizzazione dei versanti non rientra nella competenza di un solo professionista, bensì, come rilevato, ad esempio, dal Comitato Interprofessionale degli Ordini e dei Collegi ad indirizzo tecnico della Provincia di Bolzano Alto Adige, con nota del 14 luglio 2004, prot. n° 07/2004, nella competenza del geologo, per la progettazione geologica degli interventi e conseguente direzione lavori, e nella competenza dell'ingegnere per il progetto delle opere strutturali.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consiglionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 7 agosto 2007
Rif. P/CR.c/3386

CIRCOLARE N° 265

Oggetto: **Circolare del C.N.G. n° 252/2007 - "Significato giuridico di «competenza concorrente»".**

Questo Consiglio, in data 25.01.2007, trasmetteva a tutti gli OO.RR. la circolare n° 252, recante *"Parere relativo alla competenza del geologo a redigere relazioni idrogeologiche, idrologiche ed idrauliche"*.

La circolare, nell'analizzare partitamente le caratteristiche di ciascuna relazione, stabilendone i caratteri peculiari, concludeva affermando la competenza esclusiva del geologo per la relazione idrogeologica, mentre evidenziava la sussistenza di una competenza concorrente con quella dell'ingegnere idraulico, in materia idrologica ed idraulica.

Il Dipartimento Ambiente di una Regione, interessato all'argomento, accogliendo le deduzioni e le conclusioni riportate nella citata circolare del C.N.G., ha concordato circa la sussistenza di competenza esclusiva del geologo per l'esecuzione della relazione idrogeologica e ha riconosciuto la competenza concorrente in materia di relazioni idrologiche ed idrauliche. Da tale premessa ha, però, concluso, che "*la figura del geologo non potrà risultare la sola partecipe alla composizione dello studio, fermo restando quella dell'ingegnere con la sua specifica competenza*".

Si chiarisce di seguito l'effettiva portata giuridica del concetto di "*competenza concorrente*".

CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO

Premessi i fatti sopra riportati, si formulano le seguenti osservazioni in punto di diritto.

a) Quanto al concetto di "*competenza concorrente*".

La fattispecie in oggetto può inquadrarsi nell'ambito di quanto recentemente disposto dal D. Lgs. del 2.02.2006, n° 30 recante "*ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'art. 1 della Legge 5.06.2003, n° 131*". In particolare, tale decreto legislativo, all'art. 3, stabilisce che "*l'esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonché della pubblicità professionale*".

Da questa norma deriva dunque che la riserva di attività professionale riguarda la materia di competenza esclusiva del professionista, i cui contenuti debbono essere rinvenuti nelle specifiche disposizioni di legge formulate per ciascuna categoria professionale. Per quel che concerne i geologi il primo comma dell'art. 3 della legge 3.02.1963, n° 112 identifica l'oggetto della professione mediante un'analitica individuazione delle attività che la categoria è chiamata a svolgere in via esclusiva. Il successivo secondo comma contiene poi una c.d. "*norma di chiusura e salvaguardia*" in virtù della quale l'elencazione di cui al primo comma non esaurisce il novero delle prestazioni consentite alla categoria, giacché i geologi potranno esercitare ulteriori attività professionali contemplate da altre e successive norme ("*l'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai geologi iscritti all'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti*"). Con particolare riguardo al secondo comma risulta, dunque, come nell'ambito dell'ordinamento possano sussistere fattispecie di competenze professionali c.d. "*concorrenti*" o "*miste*": ad esempio tra avvocati e dottori commercialisti nel settore tributario contenzioso e nel settore della redazione ed assistenza ai contratti; tra biologi, chimici e medici nell'ambito delle analisi chimiche; tra ingegneri e geometri nella progettazione delle modeste costruzioni; tra ingegneri ed architetti nel settore di determinate e specifiche tipologie di progettazione; tra ingegneri e dottori in scienze forestali nell'ambito di talune sistemazioni montane; tra ingegneri e geologi nei settori della geotecnica; dell'idrologia e dell'idraulica; etc.

Occorre, pertanto, definire la questione della competenza concorrente, allorquando, in difetto di specifica ed esclusiva riserva di legge, può sussistere la coincidenza di concorrenti libere attività anche tra soggetti rientranti in differenti categorie professionali.

*** *** *** ***

Con riguardo a quanto sopra si rileva anzitutto come soccorra anche giurisprudenza amministrativa e di legittimità che si ritiene di dover riportare in ordine cronologico.

T.A.R. Toscana - Sez. I^a^ - sentenza del 24.07.1998, n° 463. Il T.A.R. ha stabilito che "*ai sensi delle rispettive discipline professionali, è ipotizzabile un'area di competenza non esclusiva ma comune a diverse figure di professionisti, e va pertanto disattesa l'interpretazione delle sfere di competenza professionale ispirata a un rigoroso canone di esclusività monopolistica*".

T.A.R. Lazio - Sez. I^a^ - sentenza del 26.09.2000, n° 7400. Il T.A.R. ha stabilito che "*la tariffa professionale è di per sé inidonea a determinare la sfera della competenze esclusiva delle singole professioni intellettuali, spettando tale compito alla legge, e ciò in quanto, nella tariffa ben possono essere elencate anche le cosiddette zone di attività mista, e cioè comuni a diverse professioni*".

Consiglio di Stato - Adunanza Generale del 2.06.1994 - parere n° 154/1994, attinente specificatamente la professionalità geologica. Il Consiglio di Stato ha affermato che "*la distinzione fra la sfera professionale dell'ingegnere e quelle del geologo non esclude che vi siano talune marginali interferenze e sovrapposizioni; e cioè che vi siano atti che legittimamente possono essere compiuti tanto dall'uno, quanto dall'altro professionista. E' questo, a ben vedere, un fenomeno comune a molte altre professioni, e che è inevitabile dal momento che alle più antiche e tradizionali professioni legalmente disciplinate (avvocato, medico, ingegnere, farmacista ...) altre se ne sono aggiunte (commercialista, biologo, geologo, odontoiatria, consulente del lavoro ...) ponendosi in un rapporto di contiguità o di specialità rispetto a quelle tradizionali aree disciplinari. Pertanto, così come è possibile, pur nell'evidente diversità fra la professione dell'avvocato e quelle del commercialista o del ragioniere, che vi siano determinati atti in ordine ai quali sussiste indifferente la competenza dell'una o dell'altra figura, così è possibile che avvenga nel caso dell'ingegnere civile e del geologo*".

Consiglio di Stato - Sez. IV^a^ - sentenza dell'8.10.1996, n° 1087. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che "*nella tariffa ben possono essere elencate attività comuni a diverse professioni, ovvero attività certamente consentite all'iscritto, ma per le quali, in difetto di specifica riserva, non può essere esclusa una concorrente libera attività anche da parte di altri soggetti*".

Cons. Giust. Amm. Sic. - Sezione consult. - sentenza del 14.06.1999, n° 254. Il Consiglio della Giustizia Amministrativa Siciliano ha statuito che "*nel caso in cui sia prevista la competenza professionale concorrente di più professionisti, nulla vieta che un'attività compresa in tale competenza possa essere richiesta indifferentemente all'uno o all'altro professionista; pertanto, non è illogico chiedere ad un ingegnere un'attività che potrebbe essere affidata ad un chimico o a persone aventi altre qualifiche o competenze professionali*".

Consiglio di Stato - Sez. V^a^ - sentenza del 3.08.2004, n° 5417. Il Consiglio di Stato ha statuito che "*il libero professionista può anche svolgere attività comuni alla competenza di altri professionisti, a condizione che tali attività siano state oggetto dell'esame di abilitazione professionale e che la legge non le riservi esclusivamente ad altre categorie di professionisti*".

Consiglio di Stato - Sez. II^a^ - sentenza del 19.01.2005, n° 797. Il Consiglio di Stato ha statuito che "*l'affidamento dell'incarico di redigere uno strumento urbanistico (come piano regolatore o regolamento edilizio) a professionista laureato in urbanistica è legittimo, non essendo necessario a tal fine (né preclusivo in contrario) l'iscrizione in appositi albi professionali (degli ingegneri o architetti, ovvero, a più limitati fini, degli agronomi) e non sussistendo nell'ordinamento la riserva di attività pianificatoria quale competenza esclusiva degli ingegneri ed architetti*".

Corte di Cassazione - Sez. III^a^ Civile - sentenza del 7.07.1999, n° 7023. La Suprema Corte ha affermato che "*il libero professionista può compiere anche attività comuni all'area di esercizio di altre professioni, a condizione che le suddette attività:*

a) abbiano formato oggetto dell'esame di abilitazione professionale;
b) non siano riservate dalla legge esclusivamente ad altre categorie professionali ...".

L'orientamento giurisprudenziale della Cassazione, pertanto, ha integrato il requisito della mancanza di un'esplicita riserva di attività professionale con l'ulteriore elemento che le prestazioni oggetto della competenza concorrente rientrino nelle materie di esame per l'abilitazione professionale.

Tale orientamento - come sopra riportato - è stato poi condiviso dal Consiglio di Stato (vedasi sentenza n° 5417/2004).

b) Quanto al concetto di "*competenza concorrente*" nel caso di specie.

La Regione interessata alla questione ha riconosciuto sia la piena ed esclusiva competenza del geologo per l'esecuzione della relazione idrogeologica sia la competenza concorrente del geologo e dell'ingegnere idraulico nella redazione delle relazioni idrologiche ed idrauliche, concludendo, per questa ultima parte, che "*la figura del geologo non potrà risultare la sola partecipe alla composizione dello studio, fermo restando quella dell'ingegnere con la sua specifica competenza*", con ciò ritenendo che la competenza concorrente del geologo comporti **necessariamente** l'assistenza - e quindi "*l'atto di concerto*" - dell'ingegnere idraulico nella redazione degli elaborati. È evidente come una siffatta interpretazione confonda la fattispecie giuridica della *"competenza professionale concorrente"* con quella del "*concerto obbligatorio*" tra differenti professionisti nella redazione di atti professionali per i quali invece è prevista la semplice concorrenza. Ovvero la fattispecie di competenza professionale concorrente non comporta, né può comportare, in punto di diritto, che ciascuna relazione sia firmata da ambedue o da tutti i professionisti interessati, bensì che quella determinata attività tecnico-professionale possa essere svolta **in autonomia** dall'uno e dall'altro professionista che, dunque, sottoscriverà l'elaborato assumendone la relativa, individuale, responsabilità.

Il concetto di competenza concorrente prevede, dunque, che, in assenza di esplicita riserva di legge, una determinata prestazione possa essere eseguita da differenti figure professionali secondo uno schema di **competenza alternativa**, ove la prestazione in oggetto possa essere eseguita indifferentemente da un professionista rispetto ad un altro.

*** *** *** ***

Ciò premesso, nel caso di cui trattasi, non può riconoscersi la competenza concorrente del geologo e dell'ingegnere idraulico riguardo a specifiche materie, per poi stabilire, illegittimamente, una sorta di primato dell'ingegnere idraulico nell'ambito delle stesse materie, nel senso di non consentire al geologo di redigere una relazione in piena autonomia e senza la contestuale sottoscrizione dell'ingegnere.

Avuto riguardo a quanto sopra, si ritiene che le osservazioni formulate possano essere utili per una corretta e legittima interpretazione del concetto di "*competenza professionale concorrente*".

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

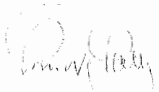

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consiglionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 14 maggio 2008
Rif. P/CR.c/1905

CIRCOLARE N° 284

OGGETTO: Novità fiscali per i geologi – Nuovo codice IVA e aggiornamenti su studi di settore

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007 è stata approvata la tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007 che individua l'attività dei geologi professionisti attraverso il nuovo codice di classificazione ***71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria*** .

La nuova tabella, a sei cifre, sostituisce la tabella "ATECOFIN 2004" approvata con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2003 ed in vigore fino al 31 dicembre 2007 ed i nuovi codici devono, quindi, essere utilizzati negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2008.

Come precisato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia, l'adozione della nuova codificazione non comporterà l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, mentre le dichiarazioni di variazione dati, presentate dopo l'entrata in vigore dell'ATECO 2007, dovranno tener conto dei codici delle attività esercitate così come contenuti nella medesima tabella.

La nuova classificazione trae origine dalle recenti novità, intervenute in ambito europeo, in tema di armonizzazione della codificazione e dalle conseguenti ripercussioni sulla classificazione nazionale costituendo, quindi, la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).

L'ATECO 2007 è stata definita ed approvata da un apposito comitato che, oltre all'Istat che rappresenta l'ente coordinatore, prevede la partecipazione di numerose figure istituzionali: i Ministeri interessati, gli Enti che gestiscono le principali fonti amministrative sulle imprese (mondo fiscale e camerale, enti previdenziali, ecc.) e le principali associazioni imprenditoriali.

Grazie alla stretta collaborazione avuta con l'Agenzia delle Entrate e le Camere di Commercio, l'Istat è pervenuta ad un'unica classificazione, per cui il mondo della statistica ufficiale, il mondo fiscale e quello camerale adotteranno per la prima volta la stessa classificazione delle attività economiche.

Non diversamente da quanto recato dalla precedente ATECO 2004, nella nuova classificazione il codice di attività dei geologi è rubricato sotto la voce 71.12 (*Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici*, con riconoscimento, quindi, della piena appartenenza alla sfera tecnica) ed è attualmente identificato come unico sub-codice (71.12.50) del codice 71.12.5. In particolare, la declaratoria che descrive le attività connesse ai predetti codici copre finalmente l'intero complesso delle attività professionali svolte dai geologi ed è espressa come di seguito riportato:

71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria

- indagini geofisiche, geologiche e sismologiche
- attività riguardanti le indagini geodetiche: indagini su terreni e confini, indagini idrologiche, indagini geologiche e idrogeologiche, indagini del sottosuolo

Come anche evidenziato dalle istruzioni fornite dalla Agenzia delle Entrate, la nuova classificazione introdotta non comporta particolari problemi ai fini dell'applicazione degli studi di settore, considerato che nel nostro caso, così come anche nella maggior parte dei casi, anche con i nuovi codici si rende applicabile lo stesso studio di settore in vigore precedentemente.

E', tuttavia, il caso di evidenziare che il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione del nostro studio di studio di settore SK29U (in vigore dal 2004), oltre al codice 71.12.50 (Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria), riporta anche il codice 72.19.01 (Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia), giacché la redazione dello stesso discende dai questionari inviati nell'ambito della ricognizione iniziale effettuata dalle Entrate prima della piccola rivoluzione costituita dal rilascio della classificazione ATECO 2004 allorché, per la mancanza di un chiaro ed idoneo codice identificativo in cui i professionisti geologi potessero identificarsi, la platea dei contribuenti era distribuita sui più codici.

Come chiaramente indicato nel documento ATECOFIN 2007, il codice 72.19.01 appartiene al gruppo rubricato col codice 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) che include tre distinte tipologie di attività: 1) **ricerca di base**: lavoro sperimentale o teorico svolto principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, *non finalizzato ad una specifica applicazione o utilizzazione*, 2) **ricerca applicata**: lavoro originale svolto per acquisire nuove conoscenze e finalizzato principalmente ad una pratica e specifica applicazione, 3) **sviluppo sperimentale**: lavoro sistematico, basato sulle conoscenze esistenti acquisite attraverso la ricerca e/o l'esperienza pratica, condotto *al fine di produrre, sviluppare nuovi materiali, prodotti e apparecchi, di installare nuovi processi, sistemi e servizi e di migliorare sostanzialmente quelli già prodotti o installati*.

Le attività di ricerca e sviluppo sperimentale, incluse in questa divisione, sono suddivise in due ulteriori categorie: scienze naturali e ingegneria (72.19) e scienze sociali e umanistiche (72.20).

La superiore analisi evidenzia che le attività appartenenti al gruppo 72.0 costituiscono attività di "ricerca" (di base o applicata) e non coincidono, quindi, con le tipiche attività professionali di tipo essenzialmente consulenziale. Appare evidente che, a parte eventuali legittimi ma sicuramente limitati casi specifici non aprioristicamente escludibili, la diffusa attribuzione della propria attività professionale all'originario codice 73.10.F, oggi rubricato come 72.19.01, traeva origine dalla mancanza di un chiaro codice specifico e, soprattutto, dal fatto che il codice 73.10.F era l'unico a recare nella sua definizione il termine "geologia", traendo, così, facilmente in inganno i contribuenti meno attenti.

Si ritiene, quindi, di poter affermare che le attività professionali dei geologi siano del tutto coincidenti con quelle complessivamente oggi indicate dal codice 71.12.50.

Per quel che riguarda, poi, la problematica degli studi di settore, si comunica che questo Consiglio Nazionale segue attivamente l'attività dei competenti organi ministeriali al processo di revisione dello studio di settore dei geologi e che, nell'ambito degli incontri sino ad oggi occorsi, è già stata evidenziata anche la problematica relativa ai minori ricavi dei professionisti geologi, a seguito dell'abolizione dei minimi tariffari ad opera del cosiddetto "Decreto Bersani", e la conseguente necessità di rimodulare gli studi tenendo conto delle mutate condizioni del mercato professionale.

In tal senso è da sottolineare che nel corso della riunione della Commissione di Esperti per gli Studi di Settore, tenutasi lo scorso 31 gennaio presso la sede della SO.SE. (Società per gli Studi di Settore), è già stata programmata la revisione dello Studio di Settore SK29U a partire dal periodo d'imposta 2008.

Tale revisione comporterà l'adeguamento dello studio SK29U alle più recenti elaborazioni effettuate per gli studi di settore relativi ai professionisti. La maggiore novità sarà costituita dalla assoluta ininfluenza dei dati contabili (spese, ammortamenti, consumi ecc.) nella determinazione della funzione di ricavo, in quanto la stessa sarà legata principalmente al numero di incarichi.

I dati contabili, pertanto, non concorreranno più alla determinazione della congruità o meno dei compensi dichiarati ma verranno utilizzati esclusivamente ai fine di verificarne la coerenza.

Tale nuova impostazione, ad una prima analisi, può ritenersi soddisfacente, in quanto riduce drasticamente le problematiche legate alla eventuale rilevanza delle spese e dei consumi nonché alle divergenze temporali tra costi sostenuti e compensi percepiti, stante il criterio di cassa cui sono sottoposti i professionisti.

Si invitano, pertanto, gli Ordini in indirizzo a fornire eventuali indicazioni su problematiche occorse nel corso dei precedenti periodi d'imposta, la cui valutazione, in maniera anonima e con le ovvie necessarie condizioni di privacy, potranno essere di ausilio nel processo di revisione, che, nei prossimi mesi, vedrà attivamente impegnato questo Consiglio Nazionale.

(2008-284)

Sull'argomento, si segnala, infine, che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 1, commi da 96 a 117), nell'introdurre il nuovo regime per i contribuenti minimi e marginali con ricavi fino a 30.000 euro (che si applica automaticamente già dal 1° gennaio 2008, come regime naturale del contribuente avente i requisiti previsti dalla norma) e già illustrato con precedente Circolare C.N.G. n. 276 del 17.01.2008, ha previsto l'esplicita esclusione di detti contribuenti dall'applicazione degli studi di settore, con i conseguenti vantaggi in termini di riduzione della pressione fiscale nei confronti delle categorie professionali con ridotta o limitata redditività.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione dello studio di settore relativo al periodo di imposta 2007 si rilevano limitate novità di cui, di seguito, si elencano le principali:

- vanno indicate le plusvalenze (rigo G04) e le minusvalenze (rigo G10) relative alla cessione di beni strumentali;
- tra i dati contabili vanno indicati anche gli altri proventi (rigo G03) e gli altri oneri (rigo G12) al fine di verificare la quadratura del prospetto con il reddito di lavoro autonomo dichiarato nel quadro RE del mod. Unico 2008;

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

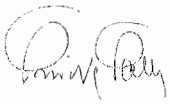

(2008-284)

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consiglionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 5 dicembre 2008
Rif. P/CR.c/5144

CIRCOLARE N° 291

OGGETTO: Disciplina del pagamento delle quote da parte degli iscritti sospesi per morosità

Il Consiglio Nazionale, nella seduta del 5 novembre 2008, a seguito di precedente comunicazione del 23 novembre 2007 e di comunicazioni pervenute da alcuni Ordini Regionali, ha disciplinato il pagamento delle quote di iscrizione dovute dagli iscritti sospesi per morosità che intendono essere cancellati/riammessi all'esercizio della professione, nella seguente formulazione.

L'iscritto che non corrisponda le quote dovute solidalmente al Consiglio Nazionale e all'Ordine Regionale, nei termini di legge, va messo in mora e sospeso dall'esercizio professionale quando la morosità superi l' anno.

In questo ambito, si distinguono due casi: il primo riguardante la posizione dell'iscritto sospeso per morosità che intende essere riammesso per la ripresa dell'esercizio dell'attività professionale ed il secondo che riguarda, invece, l'iscritto sospeso per morosità che intende cancellarsi.

Nel primo caso, relativo a quello di iscritto sospeso per morosità che intende essere riammesso per la ripresa dell'esercizio dell'attività professionale, il decreto di riammissione verrà emanato dal Presidente del competente Ordine Regionale, previo accertamento del versamento di tutte le quote dovute al Consiglio Nazionale e all'Ordine Regionale sia per gli anni di morosità che per gli anni di sospensione nella posizione di moroso ed in quella di sospeso.

Nel secondo caso, relativo a quello di iscritto sospeso per morosità che intende cancellarsi, il decreto di cancellazione verrà emanato dal Presidente del competente Ordine Regionale,

(Y:\Circolari\2008-291.doc-)

su richiesta dell'iscritto sospeso, previo accertamento del versamento delle sole quote dovute al Consiglio Nazionale e all'Ordine Regionale per gli anni di morosità e ***non per gli anni di sospensione****, con l'espressa previsione che ove l'iscritto dovesse successivamente fare richiesta di reiscrizione sarà tenuto a corrispondere anche le somme relative agli anni di sospensione.*

Coerentemente con quanto sopra indicato, il decreto di cancellazione per decesso dell'iscritto sospeso verrà emanato dal Presidente del competente Ordine Regionale, previo accertamento del versamento di tutte le quote dovute al Consiglio Nazionale e all'Ordine Regionale per gli anni di morosità e ***non per gli anni di sospensione****.*

Le motivazioni che inducono il Consiglio Nazionale a riesaminare l'argomento derivano dalla considerazione che l'iscritto sospeso che richieda di essere riammesso, esercita, nel momento in cui chiede di riprendere l'attività professionale, il diritto potestativo di ripresa di detta attività e, pertanto, è tenuto al pagamento di tutte le quote non versate, sia per gli anni in stato di morosità, sia per gli anni in stato di sospensione; mentre l'iscritto sospeso che richiede la cancellazione, non esercitando il diritto potestativo di ripresa dell'attività professionale, è esonerato dal pagamento delle quote maturate negli anni di sospensione a partire dal primo anno di morosità fino a quelle dell'anno in corso.

A completare quanto sopra indicato, si richiama l'obbligo da parte degli OO.RR. e dello stesso CN di interrompere i termini della prescrizione del debito contratto dagli iscritti in stato di morosità, richiedendo almeno entro ogni quinquennio il pagamento delle quote non pagate prima della sospensione.

Alla luce di quanto sopra è opportuno evidenziare l'obbligo in capo agli Ordini di attivare la procedura di sospensione decorsi dodici mesi di morosità, secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge 616/1966.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

(Y:\Circolari\2008-291.doc-)

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consiglionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 28 luglio 2009
Rif. P/CR.c/3059

CIRCOLARE N° 304

OGGETTO: Quote dovute dai reiscritti

Si comunica che il Consiglio, a seguito di richiesta pervenuta da un iscritto, ha esaminato la problematica relativa alla determinazione di una quota ridotta nei confronti di coloro che, già iscritti, si fossero cancellati e poi riscritti, rilevando come l'introduzione della quota ridotta nei confronti dei neo iscritti debba essere interpretata come incentivo nei confronti di coloro che si avviano ad intraprendere la professione per la prima volta e, pertanto, non va applicata a chi, già iscritto, si cancelli e poi si riscriva.

Pertanto, le quote dovute a questo Consiglio da parte di reiscritti vengono equiparate a quelle dovute dagli iscritti con oltre due anni di anzianità.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

(Y:\Circolari\2009_304.doc)

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consiglionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 29 ottobre 2009
Rif. P/CR.c/4389

CIRCOLARE N° 310

OGGETTO: Posta elettronica certificata – Obblighi legislativi

Richiamando la Circolare n° 298, si ricorda che il decreto legge 29 novembre 2008, n° 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009 n. 2 prevede l'**obbligo** per i **professionisti** di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, PEC, o analogo indirizzo di posta elettronica, entro un anno dall'entrata in vigore della norma.

Pertanto entro il prossimo **29 novembre 2009** tutti i professionisti dovranno attivare tale indirizzo e comunicarlo all'Ordine Regionale di appartenenza.

Nello stesso decreto sono indicati i seguenti obblighi a carico degli Ordini:

- obbligo di istituzione di una casella di posta elettronica certificata per ogni registro di protocollo da comunicare al CNPA (Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione);
- pubblicazione di un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, con i dati identificativi degli iscritti ed il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Ulteriori adempimenti sono previsti nel D.P.C.M. 6 maggio 2009 che si allega.

Si ricorda che tramite l'EPAP sia gli Ordini che gli Iscritti alla Cassa hanno la possibilità di attivare la casella di posta elettronica certificata, come da nota allegata alla sopracitata Circolare n° 298.

(29/10/2009-2009-310)

Si invitano pertanto gli Ordini in indirizzo a sollecitare gli iscritti affinchè attivino la PEC e ne diano comunicazione all'Ordine Regionale che provvederà successivamente a comunicarlo a questo Consiglio Nazionale.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

All.:
n° 1 – D.P.C.M. 6 maggio 2009 "Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini".

(29/10/2009-2009-310)

ATTIVITÀ E ADEMPIMENTI DEL GEOLOGO PROFESSIONISTA

Il seguente prospetto riporta i principali settori in cui è richiesto l'intervento del geologo professionista, con i rispettivi riferimenti normativi e le pubbliche amministrazioni deputate a istruire le relative pratiche. Il quadro ha valore indicativo e non deve intendersi come esaustivo di tutti gli aspetti tecnici, normativi ed amministrativi nei quali si possono esplicare le consulenze di competenza del geologo professionista. La normativa regionale si riferisce alla regione Lazio.

ADEMPIMENTO	**COMPETENZE GEOLOGO**	**UFFICIO COMPETENTE**	**RIFERIMENTI NORMATIVI**
Autorizzazione per la escavazione di un pozzo non ad uso domestico	Progettazione e D.L.	Comune (ufficio tecnico) e Provincia	R.D. 1775/1933
Autorizzazione ricerca risorse idriche sotterranee	Relazione geologica e idrogeologica	Provincia	R.D. 1775/1933
Concessione derivazione di risorse idriche superficiali e sotterranee	Relazione geologica e idrogeologica	Provincia	R.D. 1775/1933
Autorizzazione realizzazione impianti di smaltimento mediante subirrigazione	Relazione idrogeologica	Comune - Provincia	D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. D.G.R. 219/2011
Autorizzazione allo scarico di acque reflue in corpo idrico e sul suolo	Relazione idrogeologica	Comune - Provincia	D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. D.G.R. 219/2011
P.R.G., Piani attuativi (Piani integrati di Intervento, Piani particolareggiati, Piani di lottizzazione, piani di recupero, ecc.)	Relazione Indagine geologica	Comune (ufficio urbanistica) - Regione Lazio	D.P.R. 380/2001 – art. 89 D.G.R. 2649/1999 D.G.R. 545/2010
Permesso per nuova costruzione, ristrutturazione, risanamento conservativo, restauro e manutenzione straordinaria di edifici e infrastrutture	Relazione geologica e di modellazione sismica, Relazione geotecnica e D.L. indagini geognostiche	Regione - Area Genio Civile	D.M. 14.01.2008 D.P.R. 380/2001 – Art. 94 D.G.R. 10/2012
Norme cimiteriali	Relazione idrogeologica e geotecnica	Comune (ufficio tecnico)	D.P.R. 285/90
Permesso di costruzione edilizia per realizzazione di condotte interrate	Relazione geologica e geotecnica	Comune (ufficio tecnico)	D.M. 14.01.2008
Progettazione di opere ed interventi sulla manutenzione di fossi e canali Opere idrauliche	Relazione idrologica-idraulica e idrogeologica	Provincia	R.D. 523/1904
Nulla osta vincolo idrogeologico	Relazione idrogeologica	Regione - Provincia - Comune	R.D.L. 3267/1923 R.D. 1126/1926 D.G.R. Lazio 6215/1996 e 3888/1998

ADEMPIMENTO	COMPETENZE GEOLOGO	UFFICIO COMPETENTE	RIFERIMENTI NORMATIVI
Studi di inserimento ambientale (SIA)	Relazione ed elaborazione dello studio ambientale in concorrenza multidisciplinare	Regione Lazio Uff. VIA	D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Studio Ambientale strategico (VAS)	Relazione ambientale ed elaborazione dello studio, in concorrenza multidisciplinare	Regione Lazio Urbanistica e territorio	D. Lgs. - 152/2006 e s.m.i.
Studio di Inserimento Paesaggistico (SIP)	Relazione paesaggistica ed elaborazione dello studio, in concorrenza multidisciplinare	Regione Lazio Urbanistica e territorio	D. Lgs. - 42/2004 e s.m.i. Art. 54 PTPR
Autorizzazione ambientale integrata (AIA)	Relazione ambientale e procedimento, in concorrenza multidisciplinare	Regione Lazio Urbanistica e territorio	D. Lgs. - 152/2006 e s.m.i.
Valutazione di incidenza (VI)	Studio di incidenza ambientale dell'opera, in concorrenza multidisciplinare	Regione Lazio - Rete natura 2000 (uff. VIA)	Dir.va "Habitat" 92/43/ CE
Attività estrattiva	Elaborazione del progetto - Direzione Tecnica	Regione Lazio -Attività Produttive e polizia Mineraria	L.R. 17/04 e s.m.i. e Regolamento Regionale 5/2005
Discariche e Rifiuti	Elaborazione del progetto Direzione Tecnica	Regione Lazio Urbanistica e territorio	D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. D. Lgs. 36/2003
Piani di Caratterizzazione di siti contaminati e progetti di messa in sicurezza e di bonifica	Consulenza operativa Elaborazione del piano. Direzione Tecnica.	Regione Lazio Conferenza dei Servizi	D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Piano Assetto Idrogeologico (PAI)	Relazioni geomorfologiche per la modifica delle perimetrazioni	Autorità di bacino territorialmente competente	D. Lgs. 152/2006 e smi – Norme Tecniche di Attuazione dei PAI
Piano di gestione terre e rocce da scavo	Piano di utilizzo Terre e Rocce da Scavo	Comune- Arpa-Regione ufficio VIA	D. Lgs. 152/06 e s.m.i.– D.M. 161/10 - L. 98/2013 art.41 bis

ADEMPIMENTO	COMPETENZE GEOLOGO	UFFICIO COMPETENTE	RIFERIMENTI NORMATIVI
Ripascimento costiero di spiagge in concessione demaniale	Relazione di idoneità al ripascimento	Comune Uff. Demanio Regione Uff. Demanio Capitaneria di Porto	Codice della Navigazione art. 24 D.G.R. n° 61/04
Reti di distribuzione ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Relazione idrogeologica e analisi di stabilità	Comune ed Enti interessati	D.M. 14.01.2008 par. 6.2.1
Opere Pubbliche progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva.	Relazione geologica Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo	Ente appaltante ed Enti interessati	D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., D.P.R. 207/10
Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili	Relazione geologica, Relazione Paesaggistica, eventuale direzione dei lavori	Comune ed Enti interessati	D.M. 10/09/2010 Linee guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

Adempimenti normativi minimi, a cui deve ottemperare il Geologo Libero Professionista

ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Superamento dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Geologo	D.P.R. 328/01
Iscrizione all'Ordine territoriale competente, per residenza anagrafica o domicilio professionale	Legge 112/1963 – art. 2
Obbligo di versamento della quota annuale (CNG + Ordine Regionale)	D.P.R. 1403/1965 – art. 12
Obbligo di Aggiornamento Professionale Continuo (APC)	D.P.R. 137/2012 – art. 7
Obbligo di assicurazione per danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale	D.P.R. 137/2012 – art. 5
Obbligo di dotarsi di casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)	art. 16 Legge n. 2 del 28 gennaio 2009
Obbligo di fatturazione elettronica nei riguardi delle Amministrazioni pubbliche	Legge 244/2007 – art. 1, commi 209-214
Obbligo al rispetto del Codice Deontologico	Del. CNG 143/2006 emendata con Del. CNG 65/2010 Ratificato da OGL con propria Del. 70/2010

IL PREVENTIVO E LA PARCELLA PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il D.L. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, oltre ad abolire definitivamente le tariffe professionali, all'art. 9, comma 4, recita: *Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.*

Pertanto occorre sempre formalizzare l'incarico con una lettera o con un contratto debitamente sottoscritto dalle parti o, al limite, facendosi controfirmare per accettazione il preventivo di massima obbligatorio per legge. La sottoscrizione di un regolare documento d'incarico non assicura (purtroppo) la certezza dell'incasso dell'onorario da parte del professionista, ma mette quest'ultimo in una posizione di correttezza deontologica e legale in caso di contenzioso. In questo ultimo caso l'onorario del professionista sarà stabilito da un giudice sulla base del D.M. 140/2012 *Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia.* L'art. 6 del D.M. 140/2012 recita: *L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.* Dato che il successivo art. 7 recita *In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa*, si può facilmente comprendere quanto possa essere sfavorevole un "elemento di valutazione negativa".

Per le richieste di vidimazione/liquidazione di parcelle nei casi di contenzioso, in assenza del preventivo di massima, l'Ordine, nell'esercizio della propria funzione di fornire su richiesta parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese, sancita dall'art. 5 punto 3 della L. 1395 del 24 giugno 1923, si attiene al D.M. 140/2012. Pur non essendoci un obbligo specifico, si ritiene logico attenersi alla stessa norma a cui farà riferimento l'organo giurisdizionale; per cui è opportuno redigere parcelle per la richiesta di liquidazione in conformità al D.M. 140/2012. Si ricorda che il parere dell'Ordine espresso tramite la liquidazione della parcella non è comunque vincolante per il giudice.

In generale, nel preventivo di massima e nel documento d'incarico è consigliato, seppur non obbligatorio, far riferimento a parametri rintracciabili nelle normative, così da rendere più oggettive le valutazioni e porsi in posizione di sicurezza in caso di contestazioni. A tale scopo il professionista può fare riferimento, anche applicando successivi sconti e ribassi, al già citato D.M. 140/2012, al tariffario dei Geologi (D.M. del del 18/11/1971 e successive modifiche), al D.M. 143/2013 Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da

porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria.
Sul sito dell'Ordine dei Geologi del Lazio *www.geologilazio.it* è presente un'apposita sezione per il calcolo dell'onorario, in cui sono disponibili dei moduli realizzati dalla redazione di professionearchitetto.it, con il contributo di quest'ordine.

Di seguito alcuni esempi di offerte per la redazione della Relazione geologica di cui al § 6.1.2 del D.M. 14/01/2008, per la redazione dello studio di Livello 2 di Microzonazione Sismica e per un Piano di caratterizzazione (gli esempi tengono conto di leggi e regolamenti vigenti nella regione Lazio alla data di pubblicazione del presente testo); nonché un esempio di parcella redatta secondo il D.M. 140/2012 e i format per la richiesta all'Ordine di vidimazione e liquidazione di una parcella.

Geol. ...
Via ...

Spett.le……

Roma, lì …

Oggetto: Offerta per la redazione della Relazione geologica di cui al § 6.1.2 del D.M. 14/01/2008 e per l'esecuzione delle indagini geotecniche e sismiche, eseguite ai sensi del Regolamento Regionale Lazio n. 2/12 e della DGR Lazio 10/12, per la realizzazione di …, nel comune di …

A seguito dei colloqui intercorsi, io sottoscritta …, iscritta all'Ordine dei Geologi del Lazio al n. …, polizza responsabilità professionale civile …, rimetto la mia migliore offerta per lo sviluppo delle attività geologico-tecniche di cui all'oggetto.
Tali attività comprendono gli studi per la caratterizzazione e la modellazione geologica e sismica del sito, con la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del sito, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. 14/01/2008 e circolari attuative.
Con riferimento alle indagini in sito, l'Allegato C del Regolamento Regionale del Lazio n. 2/2012 prescrive delle indagini minime obbligatorie in funzione della classe di rischio geologico, che deriva dalla combinazione di classe d'uso dell'edificio e classificazione sismica del territorio comunale

di competenza.
Nella fattispecie le costruzioni possono essere classificate in classe d'uso …, ai sensi del § 2.4.2 del DM 14.01.2008, e ricadono nel comune di …, che è zona sismica …, ai sensi della DGR Lazio 387/09. Da tale inquadramento e da considerazioni geologiche sull'area, secondo il disposto della DGR Lazio 10/12 deriva che la classe di rischio geologico è di *Tipo* ...
Da ciò consegue che, per acquisire l'autorizzazione sismica rilasciata da parte del Genio Civile, le indagini finalizzate a redigere lo studio geologico e di modellazione sismica dovranno consistere almeno in:

1) …
2) …
3) …

Si propone pertanto di effettuare la seguente campagna di indagini geognostiche:

Per la caratterizzazione geotecnica: …
Per la caratterizzazione sismica: …

Il compenso richiesto per la redazione della Relazione geologica e di modellazione sismica, compresa la Direzione Lavori delle indagini geognostiche, è pari a …

L'inizio delle indagini potrà avvenire entro … gg lavorativi dalla sottoscrizione della presente offerta per accettazione; la consegna degli elaborati finali, necessari per gli usi imposti dalla normativa vigente, avverrà entro … gg dal termine delle indagini.

Pagamento: rimessa diretta alla consegna degli elaborati tecnici, previa presentazione fattura. Tutti gli elaborati saranno forniti in n. … copie. Sono da ritenersi a vostro carico gli oneri relativi all'accessibilità delle aree interessate dalle indagini ed i permessi di occupazione del suolo pubblico e privato.

Resto in attesa di un cortese riscontro e colgo l'occasione per inviare i migliori saluti.

PER ACCETTAZIONE

Geol. ...
Via ...

Spett.le……

Roma, lì …

Oggetto: Piano di lottizzazione …, nel comune di ... Offerta per la redazione dello studio di Livello 2 di Microzonazione Sismica.

A seguito dei contatti verbali intercorsi, io sottoscritto …, iscritto all'Ordine dei Geologi del Lazio al n. …, polizza responsabilità professionale civile …, rimetto la mia migliore offerta per lo sviluppo delle attività di cui all'oggetto.
La D.G.R. Lazio n. 545 del 26/11/2010 Linee guida per l'utilizzo degli Indirizzi e Criteri generali per gli Studi di Microzonazione Sismica nel territorio della Regione Lazio di cui alla DGR Lazio n. 387 del 22 maggio 2009. Modifica della DGR n. 2649/1999 prevede che la documentazione dell'Indagine geologica (che deve essere redatta ai sensi della D.G.R. 2649/99 per i Piani attuativi) sia integrata con studi di Microzonazione Sismica, che garantiscono una più approfondita valutazione della compatibilità geomorfologica in prospettiva sismica nella pianificazione territoriale.
Nel caso in questione, ricadendo il Comune di … nella sottozona sismica …, deve essere redatto lo studio di MS di livello 2 preventivamente all'adozione di tutti gli Strumenti Urbanistici Attuativi, qualora non sia stato redatto il livello 1 di Microzonazione sismica e l'area interessata sia maggiore di 5.000 mq. In caso il livello 1 sia stato redatto e validato dagli uffici regionali, lo studio di livello 2 di MS è obbligatorio solo nelle aree identificate dallo studio di livello 1 come "Zone stabili suscettibili di amplificazione sismica".
Il Livello 2 introduce, rispetto al Livello 1, un elemento quantitativo numerico sui fattori di amplificazione del moto sismico attraverso l'utilizzo di metodi semplificati di analisi numerica, ed ha l'obiettivo di individuare localmente le zone le cui condizioni di sito possono modificare le caratteristiche del moto sismico atteso. Il Livello 2 di MS, attraverso l'utilizzo degli Abachi regionali approvati con D.G.R. 490/11, deve indicare graduatorie di idoneità territoriali ai soli fini pianificatori e, inoltre, se è necessario effettuare studi di Livello 3 di MS.
Gli elaborati cartografici da presentare obbligatoriamente a corredo dello studio di MS di livello 2 sono:
1) la Carta delle indagini;
2) la Carta delle VSH dei terreni di copertura;
3) la Carta di microzonazione sismica di livello 2.
Inoltre, laddove nell'area non siano disponibili prove pregresse che definiscano in maniera chiara la stratigrafia fino alla profondità in cui si incontra il substrato rigido ed il profilo di Vs, dovranno essere realizzate anche prove in sito finalizzate all'acquisizione di questi dati.
La stima dell'amplificazione tramite l'utilizzo degli Abachi Regionali è possibile soltanto dove l'assetto geologico è assimilabile a un modello fisico monodimensionale piano-parallelo. In caso contrario è obbligatorio eseguire lo studio di livello 3 di MS.
Il compenso richiesto la redazione della cartografia e della relazione sui risultati delle indagini per il livello 2 di MS,

nonché per la Direzione Lavori delle indagini geognostiche è pari a …

Pagamento: rimessa diretta alla consegna degli elaborati tecnici, previa presentazione fattura. Tutti gli elaborati saranno forniti in n. … copie.

Resto in attesa di un cortese riscontro e colgo l'occasione per inviare i migliori saluti.

PER ACCETTAZIONE

Geol. ...
Via ...

Spett.le……

Roma, lì …

Oggetto: Piano di caratterizzazione di un lotto in loc. …, comune di …

Il sottoscritto …, iscritto all'Ordine dei Geologi del Lazio al n. …, polizza responsabilità professionale civile …, a seguito dei contatti per le vie brevi intercorsi e del sopralluogo in situ eseguito in data … per la presa visione dello stato dei luoghi, trasmette la presente offerta tecnico-economica preliminare.
Il piano di caratterizzazione ripercorrerà lo schema proposto dall'Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., comprendendo pertanto:
- Ricostruzione storica delle attività produttive sul sito
- Elaborazione del Modello Concettuale Preliminare
- Esecuzione del Piano di Indagini e delle eventuali indagini integrative
- Elaborazione dei risultati delle indagini e delle analisi eseguite, con rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo, e delle acque sotterranee
- Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo
- In caso di superamento delle Concentrazioni della Soglia di Contaminazione (CSC) anche per uno solo degli analiti considerati, analisi di rischio per la definizione delle

Concentrazioni della Soglia di Rischio (CSR).

Per quanto sopra, e considerando sia la superficie dell'area da indagare, di circa … mq, sia le linee guida dell'ISPRA, si prevede la seguente campagna di indagini, che deve essere espressamente intesa come ipotesi di massima, da validare in sede di conferenza dei servizi:
- Esecuzione di … saggi e trincee esplorative;
- Esecuzione di ... prove penetrometriche dinamiche per la determinazione dello spessore del terreno di riporto e/o rimaneggiato;
- Esecuzione di … sondaggi meccanici a carotaggio continuo, spinti ad una profondità presunta di ... metri cadauno;
- Prelievo di … campioni di terreno nel corso dei sondaggi, più un campione di "bianco", per un totale di … campioni, sui quali condurre le analisi geochimiche per la determinazione delle concentrazioni degli analiti, del data-set che verrà concordato con gli enti di controllo;
- Prelievo di … campioni di acque sotterranee, sui quali condurre le analisi geochimiche per la determinazione delle concentrazioni degli analiti, del data-set che verrà concordato con gli enti di controllo;
- Esecuzione di … profili di resistività elettrica (tomografie) per la determinazione della elettrostratigrafia del locale sottosuolo e verificare la penetrazione nello stesso degli eventuali contaminanti, mediante metodi geofisici;
- Georeferenziazione di tutti i punti di investigazione.
- …

In riferimento a quanto in precedenza esposto, ed alle inevitabili oscillazioni che potrebbero subire sia il numero che la tipologia delle indagini proposte, si propone un range di variabilità della parcella professionale, compreso tra € … ed € … , oltre IVA (22%) e contributo previdenziale (2%).

<u>Oneri a carico della scrivente</u>:
Oneri previdenziali, assicurativi e di sicurezza, nonché applicazione delle procedure HSE (Health, Safety, Environment), previste dal manuale operativo, per tutto il personale addetto alle indagini.
Spese di trasporto di attrezzature necessarie, nonché di vitto ed eventuale alloggio per il personale addetto.
Partecipazione ad incontri, sopralluoghi, riunioni, anche ufficiose con tenici e personale degli enti di controllo interessati.
Ogni altro onere e magistero per eseguire le prestazioni commissionate secondo le regole dell'arte e nel rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro.

<u>Oneri a carico del committente</u>:
Permessi di accesso ai siti di indagine, per strumentazione e personale.
Planimetrie dei siti interessati, con indicazione dei sottoservizi;
Picchettamento di tutti i punti d'indagine ed eventuali pre-scavi e ripristini.
Sottoscrizione di una liberatoria in caso di danni ad impianti interrati per cause derivanti da un'errata individuazione delle reti infrastrutturali sotterranee.
Disponibilità d'acqua o comunque di un punto di rifornimento;
IVA e oneri di legge.

Condizioni generali dell'offerta:
Disponibilità: 15 gg lavorativi dalla data di conferma ordine;
RSPP: Dott. Geol. …
Validità dell'offerta: … gg dalla data della presente;
Fatturazione:al termine delle attività, dopo la consegna degli elaborati.
Pagamento: acconto …% alla sottoscrizione, per accettazione, della seguente obbligazione commerciale; acconto …% al termine delle attività di campo (indagini in situ) ed in laboratorio (analisi chimiche); acconto …% alla consegna dell'elaborato tecnico finale (Modello Concettuale Definitivo completo di eventuale Analisi di Rischio); saldo …% all'approvazione da parte degli enti preposti dell'elaborato finale.

Distinti Saluti

PER ACCETTAZIONE

Esempio di parcella redatta secondo il D.M. 140/2012 per un intervento di edilizia residenziale semplice, relativa alle prestazioni di: relazione geologica, relazione di modellazione sismica e relazione geotecnica sulle indagini.
Si ricorda che ai sensi della Del. del C.N.G n. 184 del 6/12/2000, l'aliquota per la progettazione preliminare va sempre sommata a quella per la progettazione definitiva a meno che le due fasi siano state commissionate a due diversi professionisti.

Seguono i format per la richiesta di vidimazione e di liquidazione di una parcella, da presentare all'Ordine dei Geologi del Lazio.

PARCELLA DEL ...../2014

CALCOLO COMPENSO PROFESSIONALE

D.M. 140 del 20 luglio 2012, per le professioni dell'area tecnica (geologi, architetti, ingegneri, ecc.)

Si e stabilito quanto segue:

a) Valore dell'opera: **€ 100.000**

b) Categoria di opera: **edilizia**

c) Destinazione delle opere: **residenza**

d) Parametro sul valore dell'opera **(P): 0.03+10/$V^{0.4}$ =13%**

e) Grado di complessità: **0.75**

f) Prestazioni affidate - **Progettazione preliminare**:

1) QbI.05: **Relazione di indagine geotecnica** Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010) (QbI.05/0.03);

2) QbI.08: **Relazione di indagine sismica** Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010) (QbI.08/0.015);

3) QbI.10: **Relazione di indagine geologica** (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010) (QbI.10/0.050);

g) Prestazioni affidate - **Progettazione definitiva**:

4) QbII.09: **Relazione di indagine sismica** (Art.19, comma 1, D.P.R. 207/2010) (QbII.09|0.030);

5) QbII.10: **Relazione di indagine geologica** (Art.26, comma 1, D.P.R. 207/2010) (QbII10|0.15);

h) Prestazioni: QbI.05, QbI.08, QbI.10, QbII.09, QbII.10

i) Totale incidenze (**Σ** Qi) = **0.275**

j) Compenso al netto di spese ed oneri (CP) V * P * G ***Σ** Qi : 2.681,25

k) Compenso totale: importi parziali: 2.681,25 + 0.00:	**€ 2.681,25**
l) Epap (2%)	€ 53,63
m) IVA (22%)	€ 601,67
n) Totale:	**€ 3.336,55**
o) Spese vidimazione parcella (2,5% di k)	€ 67,03
p) Totale da pagare:	**€ 3.403,58**

RICHIESTA DI VIDIMAZIONE ALL'ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

Il sottoscritto Geol. ..... residente nel Comune di ..... via ..... n° ..... tel. ....., fax ..... iscritto a codesto Ordine al n° .....

CHIEDE LA VIDIMAZIONE

dell'allegata parcella n° ..... del ....., relativa a:
.....
.....

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ CHE GLI ELABORATI CONSEGNATI ALL'ORDINE SONO GLI STESSI PRESENTATI ALL'ENTE COMMITTENTE IN DATA .....

ALLEGA:

parcella in triplice copia, con timbro dell'Ordine Regionale e firma; copia della delibera d'incarico o di documenti atti a comprovare l'esistenza d'incarico; copia della convenzione tra professionista ed ente (solo in caso di onorario a discrezione o di importo preconcordato); elenco completo degli elaborati; n° 1 copia completa dell'elaborato con data e firma (la copia sarà restituita con la parcella vidimata); breve, ma esauriente relazione in cui sono specificate le circostanze che hanno caratterizzato l'incarico ed i criteri adottati nella compilazione della parcella; autorizzazione ad esercitare la professione (solo per i geologi pubblici dipendenti).
Firma del Professionista
..... lì, ... Geol. .....
N.B.: La parcella verrà esaminata solo se completa della documentazione sopra richiesta.

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE ALL'ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

Il sottoscritto Geol. ..... residente nel Comune di ..... via..... n° ..... tel. .....,fax ..... iscritto a codesto Ordine al n° .....

CHIEDE LA LIQUIDAZIONE

dell'allegata parcella n° ....., relativa a:.
.....
.....

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ CHE GLI ELABORATI CONSEGNATI ALL'ORDINE SONO GLI STESSI PRESENTATI ALL'ENTE COMMITTENTE IN DATA .....

ALLEGA:

parcella in triplice copia, con timbro dell'Ordine Regionale e firma; copia della delibera d'incarico o di documenti atti a comprovare l'esistenza d'incarico; copia della convenzione tra professionista ed ente, (solo in caso di onorario a discrezione o di importo preconcordato); elenco completo degli elaborati; n° 1 copia dell'elaborato con data e firma (la copia sarà conservata nell'archivio dell'Ordine); breve, ma esauriente relazione in cui sono specificate le circostanze che hanno caratterizzatol'incarico ed i criteri adottati nella compilazione della parcella; autorizzazione ad esercitare la professione (solo per i geologi pubblici dipendenti);
Firma del Professionista
..... lì, ... Geol. .....
N.B.: La parcella verrà esaminata solo se completa della documentazione sopra richiesta.

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE